



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

619^a seduta pubblica
martedì 3 maggio 2016

Presidenza della vice presidente Fedeli,
indi del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-54

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 55-63

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 65-120

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(54-B) AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))	6, 9
COMPAGNA (CoR)	6, 7
QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))	7
SANTANGELO (M5S)	8
RUSSO (PD)	8

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	11
------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B:

PRESIDENTE	11, 12, 13 e passim
MALAN (FI-PdL XVII)	11, 33, 36
COMPAGNA (CoR)	12, 18, 25
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))	13, 19, 20
MUSSINI (Misto)	14
MALAN (FI-PdL XVII)	16

* QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))	Pag. 18, 28
D'ASCOLA (AP (NCD-UDC))	22, 24, 25
STEFANI (LN-Aut)	26
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	30
CAPPELLETTI (M5S)	31
LUMIA (PD)	36
SACCONI (AP (NCD-UDC))	38
ZUFFADA (FI-PdL XVII)	39

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	39
------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B:

PRESIDENTE	39, 41, 42
D'ALÌ (FI-PdL XVII)	39
SANTANGELO (M5S)	41

ORDINE DEL GIORNO

Discussione e approvazione di proposta di in-
versione:

PRESIDENTE	42, 43
COCIANCICH (PD)	42
CALDEROLI (LN-Aut)	42
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	42
SANTANGELO (M5S)	43
SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII)	43

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015 (Relazione orale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (Mpa); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

e dei documenti:

(Doc. XXIV, n. 56) Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1º gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»

(Doc. XXIV, n. 59) Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)»:

PRESIDENTE	Pag. 43, 44, 45 e <i>passim</i>
SANTANGELO (M5S)	43, 44
COMAROLI (LN-Aut)	44
COCIANCICH (PD), relatore sul disegno di legge n. 2228	45, 48
MIRABELLI (PD), relatore sui documenti XXIV, nn. 56 e 59	50
D'ALÌ (FI-PdL XVII)	52
TONINI (PD)	52
Verifiche del numero legale	53

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016 54

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 54-B**

Articolo 1 ed emendamenti	55
Emendamenti al titolo del disegno di legge	62

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Testo integrale della relazione orale del senatore Cociancich sul disegno di legge n. 2228	65
--	----

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 76

CONGEDI E MISSIONI Pag. 85**GRUPPI PARLAMENTARI**

Variazioni nella composizione	85
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Trasmissione di documenti	85
-------------------------------------	----

COMMISSIONI PERMANENTI

Presentazione di relazioni	86
--------------------------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	86
Assegnazione	87
Nuova assegnazione	91
Presentazione del testo degli articoli	91

AFFARI ASSEGNATI 92**CAMERA DEI DEPUTATI**

Trasmissione di atti	92
--------------------------------	----

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere	93
Trasmissione di atti	93

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interpellanze e interrogazioni	94
Interpellanze	94
Interrogazioni	96
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	104
Interrogazioni da svolgere in Commissione	119

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(54-B) AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli

articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)
(ore 16,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 54-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni approntate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 28 aprile ha avuto inizio l'esame degli emendamenti e dei subemendamenti presentati all'articolo 1.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, mi rivolgo al Governo e anche al relatore chiedendo il loro avviso alla luce di quanto emerso negli ultimi tre giorni sui giornali, dove si sono espressi autorevolissimi e qualificati esponenti del mondo ebraico e della cultura storica italiana direi in maniera pluralista. Mi riferisco agli articoli apparsi oggi su «l'Unità» e su «la Repubblica», che hanno evidenziato come nel disegno di legge alla nostra attenzione siano contenute questioni che perlomeno richiederebbero un approfondimento.

Avviandomi alla conclusione, ricordo solo, a titolo di esempio, che il testo originario della legge Mancino parlava di diffusione delle idee di superiorità, poi questo Parlamento ha modificato quella legge sostituendo la parola «diffusione» con la parola «propaganda» e nel testo in discussione la propaganda diventa reato quando c'è il pericolo concreto di diffusione. Torniamo quindi al concetto di diffusione che era stato modificato qualche anno fa e non mi sembra che questo tipo d'impostazione abbia raccolto molte adesioni, anzi, direi che ha raccolto la sostanziale unanimità dei dissensi, che si sono divisi tra quanti non chiedono nessun tipo di norma che colpisca le idee e quelli (minoritari) che richiedono norme solo sull'Olocausto e niente di più.

Mi rivolgo quindi al relatore e al rappresentante del Governo per sapere se a questo punto non ritengano saggio, anche per una dignità del Parlamento e dei lavori parlamentari (che occhi attenti e intelligenze acute leggono, guardano e giudicano), tornare in Commissione per addivenire ad un provvedimento più condiviso, meditato e anche tecnicamente scritto in maniera più adeguata agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

COMPAGNA (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*CoR*). Signor Presidente, a differenza di chi mi ha preceduto, non mi sento di dare troppa importanza ai giornali citati, salvo, lo dico con molta simpatia, salutare l'ingresso di Carlo Giovanardi nelle file degli intellettuali di sinistra. (*Applausi del senatore Formigoni*).

Vorrei limitarmi a ricostruire i nostri lavori. Nella seduta pomeridiana di martedì, noi abbiamo svolto, sul provvedimento al nostro esame, una discussione generale nella quale, lei lo ricorderà, alcuni colleghi hanno chiesto di valutare l'opportunità di un ritorno in Commissione del disegno di legge. Data la contrarietà del rappresentante del Governo e del relatore, l'Assemblea ha deciso di non rimandare il provvedimento in Commissione. Sennonché abbiamo dedicato il mercoledì ad un altro argomento e giovedì mattina è stato presentato un emendamento del Presidente della Commissione, neanche formalmente del relatore o del Governo, che riscriveva completamente il dettato normativo. Su questo è stato condotto, direbbe il collega Zanda, un mini ostruzionismo da parte di qualche senatore dell'opposizione.

Vorrei chiedere soltanto la sua valutazione, a prescindere dal merito del provvedimento cui si richiamava il collega Giovanardi, a proposito del fatto che opposizione e maggioranza sono qui con gli stessi diritti e gli stessi doveri; dunque, non le sembra che di fronte ad un emendamento – non del Governo e non del relatore ma del Presidente di Commissione – che riscrive completamente la legge, l'opposizione abbia non già il diritto ma direi il dovere di appellarsi alla Presidenza e allo stesso Presidente della Commissione per valutare l'opportunità del ritorno in Commissione che era stato negato nella seduta precedente?

Per quanto riguarda il merito, mi limito ad osservare che gli interventi in discussione generale, tutti – non furono molti: sei o sette – svolti nella seduta di martedì pomeriggio elogiavano il lavoro in Commissione che aveva portato a quel testo e, come vede, prescindendo dalla sgradevole e sguaiata intervista di un esponente della Camera che accusava i senatori in Commissione di avere stravolto la legge. Ne prescindendo perché quando il Senato delibera sarebbe elegante che da parte della Commissione giustizia della Camera vi fosse l'identico rispetto che c'è da parte nostra quando in quella sede sono in discussione i nostri provvedimenti. (*Applausi dei senatori Giovanardi e Liuzzi*).

PRESIDENTE. Senatore Compagna, le ricordo che la Presidenza aveva valutato la questione e aveva disposto un termine congruo per i subemendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/10.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 16,55).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/10, presentato dai senatori Palma e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/11, presentato dai senatori Palma e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/12.

RUSSO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni dei subemendamenti vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/12, presentato dai senatori Battista e Orellana.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/13.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, questo mi sembra un emendamento fondamentale. Non a caso, chi fuori dal Senato sa leggere e scrivere conosce anche il rispetto delle istituzioni, quello che è mancato prima, quando né il relatore né il Governo si sono degnati di rispondere ad un'obiezione che non è del senatore Giovanardi, ma della società civile, del direttore dell'Istituto storico della resistenza, di gran parte degli intellettuali che fanno parte del mondo ebraico, del professor Flores d'Arcais, di Anna Foa e di altri che sono intervenuti nel dibattito.

Sono molte le incredibili perle di questo disegno di legge e dell'emendamento 1.401, che lo peggiorerà di gran lunga. Ricordo che qua siamo all'umorismo, siamo a Checco Zalone, come ho detto prima. Un approfondimento dell'emendamento che vogliamo subemendare ha portato a scoprire che nella legge Mancino veniva colpita la diffusione delle idee. Poi ci sono state grandi discussioni al Senato e alla Camera. Sono andato a vedere gli atti: intervenne il Ministro della giustizia di allora ed intervenne il collega Buemi, che c'era a quel tempo. Poiché il termine «diffusione» non era preciso, passò il termine «propaganda»; anche la senatrice Finocchiaro Fidelbo lo ricorderà, perché intervenne in quel dibattito.

Con questo emendamento del relatore, torniamo ora a considerare reato la propaganda, quando sussiste un concreto pericolo di diffusione. Quindi torniamo alla «diffusione» del testo originario della legge Mancino, dopo che questo termine era stato sostituito con il termine «propaganda». Adesso la propaganda è il «concreto pericolo di diffusione» dell'articolo, del libro o dell'idea che viene testimoniata. Se permettete, chi è intervenuto ha scritto: «Ma che cosa state scrivendo?». Stiamo facendo delle leggi, non stiamo scherzando.

Si è inoltre scoperto – salvo che qualcuno autorevolmente lo smentisca – che con questa norma puniremo migliaia di casi di negazionismo. Lo dico ai colleghi con cui abbiamo combattuto mille battaglie che riguardano le foibe e le vicende del confine orientale dal 1943 al 1945. Da sempre sono amico degli esuli giuliano-dalmati e anche di coloro che sono rimasti dall'altra parte di quello che una volta era il confine dell'ex Jugoslavia. Quante volte con loro ci siamo appassionati e ci siamo anche cimentati, di fronte a una storiografia slovena (la Kersevan, ad esempio) che nega in maniera categorica che ci siano stati il genocidio (rispetto alla componente italiana), i delitti contro l'umanità e forse anche i crimini di guerra. Ma io ho sempre detto, in riferimento ai settori più oltranzisti di quel mondo, che la storiografia slovena o croata che nega le foibe non la si combatte denunciando e mandando in galera la Kersevan, che ha tutto il diritto di scrivere la sua interpretazione storica di quel periodo e che va confutata con dei dati certi. Quando, sempre per approfondire queste te-

matiche, sono andato a vedere il comportamento degli italiani in Slovenia nei due anni in cui venne annessa la provincia di Lubiana, mi è sembrata esagerata la cifra, data da parte slava, del 10 per cento della popolazione fucilata, portata nei campi di concentramento o che comunque ha subito la distruzione della casa; mi sono rivolto allora all'ufficio storico dell'Esercito. Ebbene, l'ufficio storico dell'Esercito italiano mi ha confermato quel dato: è un dato vero. Mi dispiace molto che gli italiani si siano macchiati in quegli anni (dal 1941 al 1943) di queste azioni terrificanti in Slovenia, ma è una verità storica; come è una verità storica quella delle foibe, quella terribile pulizia etnica o ideologica che è stata fatta al di là del confine. Ma sono il dibattito storiografico e la coscienza dei giovani ciò che emerge dalla conoscenza di questi fatti, che devono rintuzzare questo negazionismo.

In questo disegno di legge condanniamo a pene severissime chi nega questi fatti ma non chi li esalta; non c'è l'aggravante per l'esaltazione. Io non posso dire che non è avvenuto un determinato fatto o, se è avvenuto, che ha delle giustificazioni, come nel caso delle guerre coloniali in Italia o di quelle per la conquista degli Stati Uniti o delle guerre balcaniche, che ho ricordato la volta scorsa, con le responsabilità tra le varie etnie che si sono combattute tra di loro; ma se dico che hanno fatto benissimo a compiere determinati misfatti, crimini di guerra o genocidi, non ho l'aggravante.

Qualcuno mi faccia il piacere di spiegarmi come si farà il 10 maggio, quando tutti gli storici italiani si troveranno a Milano a discutere di negazionismo: lì ci sarà il fior fiore della storiografia italiana che si confronterà con le cose che abbiamo scritto in questo testo. Cari colleghi, vorrei chiedervi: quale motivo vi spinge a sostenere cose insostenibili? Ma perché andate avanti con un *nonsense* totale?

La spiegazione poteva essere che è il mondo ebraico ce lo chiede; ma sono intervenuti, proprio da quella parte, le più autorevoli voci della cultura e della storiografia per dire che di questa roba non ne vogliono sapere! Addirittura alla domanda «perché non siete intervenuti ancora?», ci hanno risposto: «perché siamo sfiniti: siamo venuti in Parlamento, al Senato, lo abbiamo detto e motivato in tutte le possibili e immaginabili sedi». Scusate, ma a cosa serve il confronto? A cosa serve chiamare la società civile, gli storici, gli intellettuali, sentire la loro opinione e poi fare esattamente il contrario di quello che ci chiedono, dicendo che così li tuteliamo? Ma come li tuteliamo? Così li danneggiamo, annacquando l'Olocausto in altre migliaia di fattispecie che con esso non hanno nulla a che fare! L'Olocausto è l'unica volta nella storia dell'umanità in cui su scala industriale si è tentato l'annientamento di un intero popolo. E se la guerra non fosse finita come è finita, quel disegno probabilmente si sarebbe compiuto; qualcuno, ancora oggi, mentre parlo, lo vuole compiere. Vi ho letto l'altro giorno le dichiarazioni di Stati sovrani che non solo negano che ci sia mai stato l'Olocausto, ma si ripromettono di mettere sotto accusa Israele per genocidio e crimini di guerra.

Davanti a queste circostanze non so come facciano il relatore e il rappresentante del Governo a motivare il parere contrario su un emendamento che, oltre alla negazione, colpisce con l'aggravante l'esaltazione di questi fatti. Il fatto poi che ciò non modifichi il giudizio negativo su tutta l'intelaiatura del provvedimento è sicuro, ma almeno non incorreremmo in censure, se non altro da parte di chi, sulla base della logica, ci chiede giustamente conto di quello che stiamo facendo in Parlamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/13, presentato dal senatore Giovanardi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giovanni Palatucci» di Montella, in provincia di Avellino. Benvenuti e benvenute al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B (ore 17,06)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/14.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il subemendamento 1.401/14, da me presentato, lasciando intatto il resto dell'emendamento, che verrebbe a costituire l'intero disegno di legge, limita l'efficacia del provvedimento al solo episodio o fenomeno storico della Shoah e questa limitazione è definita citando le leggi che ad esso fanno riferimento.

Conosciamo l'*iter* travagliato di questo provvedimento: approvato in un modo al Senato, poi radicalmente cambiato dalla Camera, nuovamente modificato in Commissione e, ancora una volta, cambiato – ora – in Aula con un emendamento.

Tale emendamento ne ha cambiato molto la fisionomia sia rispetto a quanto approvato dalla Commissione pochi giorni fa, sia rispetto a quanto aveva approvato il Senato in sede di prima lettura. Mi piacerebbe sapere, ma temo che questa richiesta resti sospesa nel nulla, perché si ritiene di esprimere parere contrario a questo emendamento, e quali sono gli altri fatti storici che s'intende opportuno inserire in questo provvedimento, che ha tutta la delicatezza di essere sul filo – a mio parere può essere

al di qua – del reato di opinione; mi chiedo come considerare il fatto che l'abbiamo introdotto come aggravante, per cui non c'è reato se c'è solo l'opinione, anche se questa opinione – chiamiamola così, ma in questo caso è una mostruosità – viene usata nell'ambito dell'incitamento all'odio o alla violenza.

Mi piacerebbe però sapere quali sono gli altri episodi che si vogliono includere, cosa che poteva essere ancora accettabile all'inizio, quando il provvedimento era strutturato in un certo modo, ma ora il provvedimento viene a essere strutturato in un altro modo, quindi mi piacerebbe sapere il perché. Credo che l'Assemblea avrebbe diritto di saperlo, visto che ci troviamo, se non fosse per i subemendamenti, con un solo voto a decidere dell'intero provvedimento.

Tutto quello che si è detto per sostenere l'opportunità di introdurre questa aggravante della negazione della Shoah vale – e mi pare che lo si è sempre detto – per l'aspetto specialissimo che ha questo orribile fatto storico. Altri fatti, altri crimini di guerra, inclusi nell'amplissima definizione degli articoli 6, 7 e 8 del trattato con cui si istituisce il Tribunale internazionale e quant'altro, non rispondono a questi criteri, e lì davvero rischiamo di andare non verso un reato di opinione, ma verso una ingesatura, una stigmatizzazione dell'approfondimento storico su tantissimi fatti che possono andare fino ad episodi del tutto marginali dal punto di vista storico.

Intendiamoci, un crimine di guerra è sempre una cosa orribile, ma una sanzione di questo genere era giustificata dal fatto unico ed eccezionale, nella sua brutalità e nel orrore, come lo sterminio degli ebrei da parte del regime nazista e di regimi suoi alleati, che è quello al quale il mio emendamento riporterebbe l'oggetto dell'intero disegno di legge. Mi sembra opportuno, se non altro per capire il perché: si può anche votare contro il mio emendamento per un buon motivo, ma sarebbe interessante sapere qual è.

COMPAGNA (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (CoR). Signora Presidente, la mia è una dichiarazione a favore del testo proposto dal collega Malan. Ma come e quanto lui, ascolterei con molto rispetto da parte della Commissione e del Governo le ragioni che hanno portato a non accettare quel punto di vista tanto storiografico quanto del senso comune. Quale punto di vista? L'unicità e l'irripetibilità della tragedia della Shoah.

Se da parte di qualche collega si dice «Sì, in passato si è pensato così, ma adesso riteniamo diversamente e per questo allarghiamo lo spettro della norma ad altri crimini», allora credo che il Parlamento abbia tutto il diritto di sapere perché. Respingere in silenzio senza motivazioni l'emendamento del senatore Malan è davvero inquietante, come è stato inquietante nel precedente subemendamento – mi scuso di non avere segna-

lato in tempo la mia richiesta di intervenire – quando a «negazione» si voleva aggiungere semplicemente «esaltazione». Nessuno di noi dell'opposizione ha tacciato il Governo di sconvenienza o ineleganza per la visita a Teheran, dove il Governo iraniano fa dell'esaltazione della Shoah, del diritto a distruggere il piccolo satana, lo Stato d'Israele, il proprio biglietto da visita. Il nostro Governo si è recato in visita; ha guidato un'ampia delegazione di Confindustria ed ENI. *Les affaires sont les affaires*, e non solo. Proprio per questo sarebbe stato perlomeno decente che, venti giorni dopo, a un'opposizione che non aveva fatto alcun atto di sciacallaggio si dicesse perché la negazione non va bene, mentre va bene l'esaltazione.

Allora, di fronte all'interrogativo del senatore Malan, ditemi qualche altra cosa, votate contro, ma ditemelo. In un'Aula parlamentare è il minimo da attendersi dal Governo di un Paese di antica democrazia, di un Paese che all'antisemitismo non è abituato, di un Paese che si onora di avere contatti e amicizia con lo Stato ebraico.

Sarebbe una brutta pagina se l'emendamento di Malan venisse bocciato nel silenzio del voto.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, qualche anno fa, dopo una discussione approfondita in Parlamento, abbiamo stabilito che una giornata all'anno nel mese di gennaio fosse dedicata alla memoria dell'Olocausto e del popolo ebraico. E fu svolto un grande dibattito sull'opportunità di dedicare quella stessa giornata al ricordo anche di altri tragici avvenimenti della storia. Da anni, con interventi dello Capo dello Stato e delle più alte autorità di Camera e Senato e con grande partecipazione nelle scuole in quella giornata si ricorda l'Olocausto perché il Parlamento ha fatto una scelta precisa politica, morale, culturale e storica. Ora, il Parlamento italiano, a distanza di qualche anno, ribalta totalmente quella scelta e, nel momento in cui si parla di negazionismo, annacqua quella cosa, unica nella storia dell'umanità, facendola confondere con migliaia e migliaia di casi.

Poiché parlo più per chi ci ascolta fuori da questa Aula – e vi assicuro che sono tantissimi coloro che ci stanno ascoltando e, magari, con una maggiore attenzione rispetto a quella che questa Aula riserva a questi argomenti – dico che mi fa molta impressione sapere che chi vota questa legge mette esattamente sullo stesso piano lo sterminio di 6 milioni di persone – per esempio – con una ruspa che in un'azione di guerra abbatte due proprietà private. Se andate a leggere nell'articolo 8 l'elenco dei crimini di guerra, troverete che il crimine di guerra, di cui si nega l'esistenza sulla base di un concetto di superiorità – quello che gli arabi addebitano agli ebrei – è esattamente parificabile. Credo che gli antisemiti di tutti il mondo brinderanno.

Questa svolta del Parlamento italiano è veramente incomprensibile, e lo è a maggiore ragione quando si cambiano le carte in tavola su questioni così importanti e appassionate senza spendere una parola in difesa di questo abominio; perché di abominio si tratta, se accettiamo riferimenti scandalosi e vergognosi rispetto a quanto è maturato nella storia dei popoli e di questo Parlamento, per quanto riguarda l'Olocausto, ormai parificato a qualsiasi altro fatto doloroso e grave. Colpire una proprietà privata o abbattere delle case è sicuramente disdicevole, come sono certamente da punire tutti gli altri atti, come l'omicidio o lo stupro, che sono gravi e vanno condannati in tribunale e puniti. Ma si può metterli alla pari dell'Olocausto per legge? Si può approvare una legge che parifichi queste fattispecie?

Ancora una volta ringraziamo il collega Malan per aver presentato l'emendamento in esame. Può anche darsi che rimarremo soccombenti in questo momento di follia, ma la responsabilità non è nostra, ma dei colleghi che si macchiano di una tale infamia. Respingere l'emendamento in esame vuol dire, infatti, negare che quella dell'Olocausto sia stata una pagina unica nella storia dell'umanità, nonché la testimonianza di chi è venuto in Commissione a dirci che, se qualcosa si deve fare, la si faccia soltanto per quanto riguarda l'Olocausto.

Quello che ci apprestiamo a compiere è un voto importante. Ma, per chi respingerà questo emendamento, è anche un voto di grande responsabilità davanti alla propria coscienza e anche davanti alla storia.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/14, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/15.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signora Presidente, innanzitutto chiedo ai presentatori se posso sottoscrivere la proposta emendativa in esame, la quale riprende, nella forma del subemendamento, un tema che altrimenti sarebbe caduto nel vuoto e su cui ho avuto modo di fare una riflessione in Commissione, che con questa dichiarazione di voto vorrei rapidamente sottoporre all'Assemblea.

Il testo dell'emendamento propone di inserire le seguenti parole: « giudizialmente accertati, con sentenza passata in giudicato, da un Tribunale internazionale». La finalità di tale emendamento è restituire un minimo di senso all'articolo 1, che – lo voglio ricordare a tutta l'Assemblea – ai fini di determinare se sia stato compiuto o meno il reato di negazionismo, prende in considerazione gli articoli 6, 7 e 8 dello statuto costitu-

tivo della Corte penale internazionale, ossia le linee programmatiche e non gli eventi accertati. Voglio fare un esempio, per far capire meglio all'Assemblea qual è il rischio che corriamo.

L'articolo 6 dello statuto, intitolato «Crimine di genocidio» dice che: «Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: (...)» e da qui in avanti si elenca una serie di atti, tra cui «uccidere membri del gruppo» e «cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo».

Nulla di tutto questo, però, ci può dare la consistenza di un'evidenza storica di un fatto che a ciò corrisponda. Dunque, si utilizzano criteri che descrivono le competenze dell'istituenda Corte penale internazionale, definiti dallo statuto, per segnare un margine intorno a degli eventi, rispetto ai quali, però, non esistono un percorso di prova, un percorso storico o un accertamento. Voglio farvi un esempio pratico con gli eventi accaduti nel Sahara occidentale. Supponiamo che a qualcuno, magari a una personalità pubblica, nel corso di un incontro pubblico venga chiesto se non ritiene che il Regno del Marocco si sia macchiato di crimini di genocidio. E, al riguardo, voglio ricordare che esiste una letteratura e su Internet si trova di tutto e ci sono le foto. Non c'è però una sentenza, e questo è vero.

Supponiamo, però, che questa persona non ritenga di dovere dire che c'è stato un genocidio, ma invece dica che non c'è stato alcun genocidio. Che cos'è questo? È negazionismo?

Sulla base di cosa un giudice si troverà, con un articolato di siffatto tipo, a poter decidere su una opinione espressa in un contesto comunque pubblico? Data, però, la modifica intervenuta con l'emendamento presentato dal senatore D'Ascola, ormai neanche il contesto pubblico rappresenta più una linea di demarcazione.

Una dichiarazione di questo tipo attirerebbe legittimamente, sul soggetto che la rende un'accusa di negazionismo e potrebbe essere portato davanti al giudice.

Il passo successivo è il seguente. Sulla base di cosa il giudice potrebbe stabilire se il soggetto che si pronuncia, legittimamente o illegittimamente, abbia detto sì o no rispetto alla richiesta di esprimersi rispetto al fatto che il Marocco, in una serie di atti, si sia macchiato o meno di genocidio? Io vorrei che noi ci interrogassimo su questo. E parlo di eventi che già esistono e sono pronti a creare problemi, riflessioni e discussioni.

Certamente, in questo disegno di legge noi andiamo a mettere un peso su quella che è comunque la discussione, la ricerca, l'esigenza stessa di portare delle prove per quello che si dichiara o che ci si rifiuta di ammettere.

Io capisco che il problema nasca – purtroppo avviene molto spesso – dalla stupidità di chi nega l'evidenza di certe realtà storiche. Purtroppo, però, siccome l'ignoranza e la stupidità non sono un reato, non credo proprio che si possa affidare a un giudice la possibilità di decidere senza un accertamento dei fatti con una sentenza passata in giudicato, e ad opera di

un tribunale internazionale e non di uno qualsiasi. In un qualsiasi Paese dalla sovranità riconosciuta, infatti, si potrebbero celebrare processi con una finalità puramente politica, per ottenere una sentenza che imbavaglia la discussione e impedisce la ricerca.

Quindi, io non solo chiedo di sottoscrivere questo emendamento – ringrazio i colleghi che hanno fatto sopravvivere quello che, per me, è non un dettaglio della legge, ma l'unico strumento per fare sì che questa legge possa avere un minimo di senso – ma invito veramente tutti a riflettere.

Noi ci assumiamo una grande responsabilità rispetto non solo a fatti del passato, che in un qualche modo oggi vogliamo blindare rispetto a una negazione, ma anche al futuro, alla ricerca, rispetto a quanto può accadere e di cui si può o non si può parlare.

Inoltre annuncio che, se rimarranno le modifiche come sono state concepite, se non verrà accolto questo emendamento e resterà eliminata quella correzione che in prima lettura avevamo presentato, non ritengo di poter dare il mio voto favorevole al disegno di legge in esame. (*Applausi delle senatrici Bencini e Bignami*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, visto che la precedente richiesta di una spiegazione al parere contrario non ha avuto una risposta, deduco che si è detto di no perché si è concordato questo testo con l'altro ramo del Parlamento, e in particolare con la Presidente della Commissione giustizia che su di esso non ha davvero reso un buon servizio, a mio parere.

In ogni caso, per quanto tale accordo sia anomalo, ciò si potrebbe anche spiegare se tale spiegazione non fosse la mera convenienza della maggioranza ad avere un accordo, purché sia. Ma questo accordo è basato sul nulla, su un compromesso di parole, e neanche di concetti. E può anche andar bene il compromesso dei concetti, ma è un compromesso di parola e di forma talmente di basso livello che nessuno ritiene di difenderlo. E se l'unica difesa è che su questo c'è un accordo – politico è una parola grossa – che definiamo di carattere procedurale e partitico, allora direi che davvero non c'è giustificazione.

Il subemendamento 1.401/15, di cui ci occupiamo ora, a firma dei senatori De Petris e De Cristofaro, forse è il più ragionevole di tutti, e mi dispiace non averlo presentato io. Si vuole introdurre la lunghissima lista dei crimini di guerra? Per avere un'idea di tale lista, basta dare un'occhiata al subemendamento 1.401/17 del senatore Giovanardi che ne elenca alcuni. Già ritengo questa una cosa inopportuna, ma almeno, con l'emendamento a firma dei senatori De Petris e De Cristofaro, si chiarirebbe che sussiste l'aggravante nel caso in cui si neghi la realtà di alcuni fatti rico-

nosciuti e accertati, con sentenza passata in giudicata, da un tribunale internazionale. Altrimenti andiamo ancora oltre quanto ha detto adesso la senatrice Mussini. E in tal modo facciamo riferimento almeno a casi che hanno una certa notorietà.

In caso contrario, rischiamo di considerare episodi, magari sconosciuti ai più e la cui realtà è ancora da accertare, che rientrano, dal punto di vista della fattispecie (non dal punto di vista della realtà), nell'interminabile elenco di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale menzionati dal testo, pur non essendo stati – lo ripeto – mai accertati. In tal modo abbiamo una discrezionalità del giudice enorme, e non ci si può poi lamentare se estende il suo raggio d'azione ed è obbligato a dare un responso. Il giudice può dare la sentenza che vuole, ma la deve dare, non può astenersi. Non può dire «vediamo un'altra volta».

Mentre resta irrisolto il problema di quanto sia difficile distinguere l'incitamento all'odio dalla semplice negazione di determinati atti particolarmente odiosi, con la norma proposta dal presidente D'Ascola può addirittura accadere che, dinanzi alla notizia data dai giornali di un eccidio o di una confisca di beni, della distruzione di case o di altro fatto simile, qualcuno possa dire che non è vero e qualcun altro lo possa denunciare. Il giudice si troverà, allora, nella situazione di dover decidere a chi dare ragione, e naturalmente anni dopo, quando magari l'episodio si è risolto, si è accertata la verità in un modo o nell'altro (ma non a livello giudiziario), o magari non si è accertata, il giudice si troverà a doversi occupare di siffatti casi estremamente limitati nella loro portata, o comunque di cui non esiste la minima certezza né storica né giudiziale. E la certezza storica – qui dovremmo parlare di certezza giudiziale – è già qualcosa.

Dinanzi alla notizia, magari lanciata dalla propaganda di una certa parte, della distruzione di case o della confisca di beni, o ancora dell'uccisione di tre civili, volutamente causata da bombardamenti fatti senza criterio o addirittura con il criterio di colpire deliberatamente civili non coinvolti nei combattimenti, rischiamo di avere sentenze.

Allora, siccome anche questa volta non avremmo una spiegazione – e abbiamo già avuto il parere contrario – di nuovo la spiegazione evidentemente non sta in piedi.

E, quindi, spero che non cambi la legge, anzi, spero che essa diventi soltanto più «leggibile» (quasi un gioco di parole), in modo da essere applicabile con un po' di sensatezza. Le fattispecie non cambiano, restano le stesse. Restano le stesse pene e lo stesso tipo di reati, i quali sono inclusi. Ma almeno si deve stabilire che il reato sia stato accertato da una sentenza di tribunale, per non entrare nella discrezionalità più sfrenata che, innanzitutto, svislisce l'intendimento fondamentale del presente disegno di legge e, poi, getta nella più totale incertezza sia il giudice che deve essere chiamato a giudicare, sia tutti coloro che intendono fare delle affermazioni di carattere storico, politico, storiografico o anche di propaganda di parte, che è legittima.

Per questo sarebbe bene che, al di là dei pareri, si votasse a favore dell'emendamento 1.401/15. Semmai poi si telefonerà alla Commissione

giustizia della Camera per spiegarle che, quando si parla di leggi, bisognerebbe anche far riferimento a sentenze e non a idee vaghe. Se c'è bisogno, glielo diciamo e possiamo mandare una delegazione.

* QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, non occorrono molte parole per segnalare come siamo arrivati al punto che evidenzia l'assurdità del presente disegno di legge. Tale assurdità sta nel fatto che vogliamo portare una situazione che concerne la cultura e l'educazione nelle aule dei tribunali, anziché in quelle delle scuole e delle università. È questo il problema. Pertanto noi ci troviamo di fronte a un paradosso: se lasciamo il testo così, diamo un potere discrezionale ai giudici che – ahimè – avranno qualche problema a utilizzarlo, tanto che poi qualcuno verrà qui e si lamenterà del fatto che i magistrati applicano le leggi che abbiamo approvato. Se vogliamo evitare questo, dobbiamo arrivare a stabilire delle verità di Stato, esattamente come chiede l'emendamento in esame, e in base ad esse magari in maniera retrospettiva mandiamo in galera pure Émile Zola, perché con questa legge ci sarebbe andato.

Io vi dico fermatevi, perché francamente non credo che nessuno che si dica liberale possa accettare né l'una né l'altra cosa. (*Applausi dei senatori Bignami e Giovanardi*).

COMPAGNA (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*CoR*). Signora Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto.

Il Gruppo CoR voterà contro l'emendamento 1.401/15 per le ragioni di eccesso di discrezionalità, fatte valere con molta intelligenza dal collega Malan, e per quelle di libertà, fatte valere poco prima dal collega Quagliariello.

Non possiamo perdere l'occasione per segnalare come quel ruolo di accompagnamento alla legislazione, che il Governo avrebbe dovuto svolgere attraverso l'istituto dei pareri e delle motivazioni, sia completamente assente da questo dibattito. E ciò autorizza i peggiori pensieri e non onora il lavoro legislativo che stiamo svolgendo su una dimensione decisamente impropria.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/16.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, mi unisco alle considerazioni dei senatori Compagna e Quagliarello, anche se devo dare atto al senatore Malan di aver tentato una riduzione del danno che, però, nell'intelaiatura di questo provvedimento, è peggiorativa. Come dice un famoso proverbio veneto, «*l'è peso el tacon del buso*», ed è peggio perché l'idea che una verità storica si appenda alla sentenza di un tribunale è veramente e assolutamente peregrina.

Nell'ottica del tempo andato, quando c'erano le supreme corti di Cassazione, quando Émile Zola difese una persona condannata con infamia nel suo Paese, sulla base delle nostre attuali considerazioni, in carcere ci sarebbe finito lui stesso, perché non avrebbe potuto mettere in moto il processo di revisione.

Se vogliamo parlare di vicende ancora più tragiche, tutta la migliore gioventù polacca, tutta l'intelligenza degli ufficiali polacchi venne sterminata nella foresta di Katyn e tale crimine venne addebitato ai nazisti. Non che i nazisti non ne abbiano fatte di tutti i colori, ma questo genocidio di un'intera generazione, che era stato compiuto su ordine di Stalin, non poteva esser loro addebitato. I tribunali dell'epoca avevano stabilito la colpevolezza del regime nazista e, quindi, avevano sbagliato colpevole. Ebbene, una volta che un tribunale internazionale sancisce un verdetto, a quel punto lo dobbiamo prendere, nella ricerca storica, come oro colato o, come tutte le cose umane, può essere soggetto a rivisitazione? Ed è ancora peggio – credo sia questo il motivo per cui non è decaduto l'emendamento presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella – quando si parla di un organo di giustizia internazionale. Non parliamo, cioè, di tribunali ma di alcuni fantomatici organismi collegati all'ONU. Ne ho ricordato uno che da anni è stato presieduto dalla Libia, che era quello incaricato di tutelare di diritti umani quando c'era ancora Gheddafi. Allora, se uno di tali organismi internazionali dovesse giudicare – ad esempio – Israele sulla base delle considerazioni più volte svolte in questa sede, noi saremmo paralizzati perché nessuno potrebbe più mettere in discussione la sentenza di un magistrato.

Ma un magistrato, anche se bravo e se ha svolto coscienziosamente il suo lavoro, conta molto meno della libertà di ricerca, di analisi storica e della libertà di verificare se i fatti, sulla base della documentazione da cui ha preso le sue decisioni, reggono poi all'intelligenza critica di uno storico che va a scoprire – come può giustamente accadere – una sua verità.

Ricordo, ancora una volta, che la verità assoluta sui fatti della storia è propria dei regimi. Sono i regimi – comunisti, nazisti e fascisti – che hanno la verità di Stato. Non esiste una verità di Stato su migliaia e migliaia di casi come quella che voi, in questo caso, avallate anche senza le sentenze dei tribunali nel momento in cui impedito di verificare e approfondire migliaia di fattispecie collegate con i crimini di guerra.

Questo è il motivo per cui votiamo contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/16, presentato dai senatori Cappelletti e Bucarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/17.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, ormai siamo all'ultimo dei subemendamenti, dopo di che verrà votata la norma canguro e, quindi, tutti gli altri emendamenti presentati al testo decadranno. E ricordo all'Assemblea che non si tratta del testo votato dalla Commissione, perché quello che stiamo discutendo non è il frutto di mesi di lavoro della Commissione, votato pressoché all'unanimità dal Senato qualche mese fa. Quello che stiamo discutendo è un testo «canguro» presentato nella notte dal Presidente della Commissione e, quindi, ripercorriamo i fasti del canguro delle unioni civili e del canguro dell'omicidio stradale.

In questo caso, per fortuna, non è stata posta la fiducia ma, ancora una volta, il Governo si rimette all'Aula della Commissione in tutto l'iter legislativo del provvedimento; assiste passivo all'unanimità raggiunta in Commissione, per esempio sul termine «pubblicamente»; poi si rimangia nella notte la precedente decisione unanime del Senato e della Commissione e, per la prima volta in Assemblea, dice di essere favorevole al nuovo testo, che non è quello approvato in Commissione e dagli stessi senatori nel passaggio precedente.

Detto questo, almeno rimanga agli atti del Senato, che sono pubblici e consultabili, il tipo di fattispecie alle quali questo ramo del Parlamento,

nell'ultima versione, intende applicare il negazionismo, ovvero prevedendo una pena fino a sei anni di carcere – se non sbaglio – per chi propaganda idee fondate sulla superiorità, e via dicendo. È bene che si sappia: da una parte c'è l'Olocausto e, dall'altra, ci sono distruzione e appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente e arbitrariamente; da una parte c'è l'Olocausto e, dall'altra ci sono deportazione, trasferimento e detenzione illegale; da una parte c'è l'Olocausto e, dall'altra, c'è il dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità. Da una parte c'è l'Olocausto e, dall'altra, c'è il lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale – l'Olocausto al pari dei danni all'ambiente naturale! – che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti. C'è l'Olocausto da una parte e, dall'altra, ci sono il trasferimento, diretto o indiretto, a opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio. Ancora, c'è l'Olocausto da una parte e, dall'altra, c'è il distruggere o il confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra. Da una parte c'è l'Olocausto e, dall'altra, c'è la violazione della dignità delle persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti. Da ultimo, c'è il disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari.

Colleghi, stiamo parlando di 6 milioni di persone deportate nei campi di sterminio e con l'articolo 8 – voi avete confermato debba far parte del provvedimento sul negazionismo insieme all'Olocausto – tutte queste fattispecie vengono colpite con la pena del carcere fino a sei anni se qualcuno sostiene o fa propaganda rispetto a chi le ha messe in atto, essendo accusato – come ho dimostrato – di averlo fatto per ragioni etniche o razziali (mi riferisco sempre a Israele).

Mi domando ora come si faccia a mettere sullo stesso piano l'Olocausto e queste fattispecie, come si faccia a votare una norma di questo tipo. Allora, non si potevano escludere 100, 200, 300 fattispecie che costituiscono crimini di guerra o crimini contro l'umanità, ma almeno queste esemplificative. E perché dico esemplificative? E mi rivolgo sempre più a chi sta fuori che non a questa Assemblea. Lo dico perché con questo provvedimento l'uccisione di 6 milioni di persone – uomini, donne e bambini – viene messa alla pari del danneggiamento alle cose o all'ambiente naturale. Vi rendete conto di cosa sta votando questo Parlamento?

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/17, presentato dal senatore Giovanardi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, vi prego di prestare particolare attenzione a quanto sto per dirvi.

Voteremo ora l'emendamento 1.401 che, se approvato, preclude tutti gli altri emendamenti. Vi ricordo che questo emendamento, presentato dal senatore D'Ascola, è interamente sostitutivo dell'articolo unico del testo proposto dalla Commissione, e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

Di conseguenza – per questo richiedo la vostra attenzione – successivamente a questo voto non verranno svolte le dichiarazioni di voto finale. Lo dico in modo chiaro, perché ci sono già iscritti a parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.401.

D'ASCOLA *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, ringrazio i vice presidenti Gasparri e Calderoli che, avendo richiamato il comma 5 dell'articolo 100, hanno reso possibile un dibattito che ha messo in evidenza la verità.

Qual è il primo punto da cui occorre partire? Mi permetto di richiamare l'attenzione dei senatori, per lo meno di quelli interessati, perché il dibattito ha registrato interventi di colleghi che hanno parlato senza nemmeno aver letto l'emendamento e il testo che dobbiamo approvare.

Il primo punto di partenza concerne l'accusa di una modificazione addirittura integrale del testo del disegno di legge, che si risolverebbe nell'emendamento a mia firma. Ripeto: chi ha sostenuto ciò non ha avuto il piacere, né sentito la necessità di leggere l'emendamento e neppure la norma su cui esso incide. Richiamo, allora, l'attenzione dei senatori al testo dell'articolo 1 del disegno di legge (pagina 3, colonna sinistra), ben sapendo tuttavia che la verità non interessa coloro i quali hanno parlato di cose che non sono nemmeno contenute nel testo. Infatti, leggendo il testo del provvedimento si apprende che l'avverbio «pubblicamente» era stato inserito dal Senato soltanto nell'articolo 1 della cosiddetta legge Mancino-Violante del 1975. L'articolo 1 non fa alcun riferimento al negazionismo, ma si limita a punire soltanto l'istigazione alla discriminazione, ovvero l'istigazione, la propaganda e l'incitamento alla violenza in maniera del tutto generalista. Pertanto, chi ha detto che l'eliminazione del-

l'avverbio «pubblicamente» avrebbe determinato una dilatazione dell'applicazione del testo che ci interessa (che in realtà è l'articolo 3-bis), non ha nemmeno letto il testo su cui l'emendamento incide.

L'articolo 3-bis, che è l'unico da sempre destinato alla materia del negazionismo – e, quindi, non l'articolo 1 della cosiddetta legge Mancino-Violante) – recava nel testo approvato dal Senato, così come anche in quello approvato dalla Camera dei deputati, l'aggettivo pubblico quale attributo dei sostantivi propaganda, incitamento e istigazione. La modifica del mio emendamento è consistita nel sostituire alla parola «pubblico» la ben più evoluta e costituzionalmente orientata espressione: «in modo da cagionare concreto pericolo di diffusione». Perché dico che questa espressione è ben più evoluta e costituzionalmente orientata? In luogo dello scontato aggettivo «pubblico» – chi conosce il codice penale sa che la prima risorsa che si può usare in questi casi è utilizzare espressioni proprie della tradizione della giurisprudenza della Corte costituzionale, mentre rispetto al pubblico ci dobbiamo confrontare sulla realtà invece di parlare di cose che non hanno senso - quest'espressione sostituisce alla presunzione di pericolosità di un'espressione pronunciata in pubblico un «concreto pericolo di diffusione». Quindi, vi è un aumento del tasso di garanzia, perché taluno può parlare in pubblico in un contesto nel quale il pericolo di diffusione è escluso, ma tale variante impone che il pericolo sia accertato dal giudice. Il pericolo di diffusione costituisce un concreto pericolo che il giudice deve accertare.

L'espressione utilizzata, ben più evoluta rispetto a quella facilmente immaginabile dell'espressione che si condensa nell'aggettivo «pubblico», consente oggi, con il nemico alle porte – mi riferisco al terrorismo – di punire condotte che sfuggirebbero a una punibilità incentrata sull'aggettivo «pubblico». Proprio la sera della discussione che ha preceduto la seduta di Assemblea i telegiornali davano notizia di incitamenti a farsi esplodere con cinture imbottite di esplosivo che, utilizzando il *web*, taluno comunicava ad altri. Queste espressioni hanno dato luogo ad un'operazione di polizia giudiziaria che si è giovata proprio dell'assenza dell'aggettivo «pubblico» e dell'avverbio «pubblicamente», che sta nell'articolo 1 della legge Mancino-Violante. Questo per significare che, in un contesto di questo genere, l'eliminazione dell'avverbio «pubblicamente», che era stato inserito dal Senato, risponde ad un'esigenza di tutela della collettività, che è paradossale non sia stata apprezzata in questo dibattito. Noi possiamo avere punito determinate condotte e compiuto attività investigative perché questa legge Mancino-Violante, che è la legge sul terrorismo interno del 1975, eliminando il termine «pubblico», ha consentito di colpire condotte che nessuno può seriamente dire siano compiute in pubblico. Infatti, allorquando taluno incita alla violenza, agli omicidi, alla discriminazione e all'odio razziale attraverso gli strumenti telematici, certamente non lo fa pubblicamente.

E allora è un paradosso che il Senato, anzi parte del Senato, sia insensibile a queste esigenze di tutela della nostra società, per tanti versi contraddittoriamente poi a gran voce strombazzate quando queste manife-

stazioni soltanto esteriori servono a dimostrare che si è in qualche modo interessati a tutelare la sicurezza nazionale.

Se quello che dico è vero – ed è vero, sol che si legga la pagina del disegno di legge che stiamo approvando, laddove si mettono a confronto il testo del Senato e il testo della Camera – e se questo confronto si arricchisce della lettura del mio emendamento, si capisce che in materia di negazionismo questo testo è soltanto più evoluto, per quell'espressione che ho citato, rispetto al testo licenziato dal Senato, dal quale non differisce in alcun modo. Sono francamente sorpreso e vorrei che qualcheduno mi invitasse ad un convegno nel corso del quale dimostrare il contrario (ci sarebbe davvero da ridere). Questo testo si distingue per aver eliminato quel «pubblicamente» che io mi rendo conto, in un contesto di tranquillità sociale, in un contesto di assenza di pericolo di terrorismo, si potrebbe anche introdurre, ma che, in un momento del genere, sarebbe manifestazione di grave irresponsabilità e di indifferenza assoluta nei confronti degli interessi nazionali pensare di poter eliminare.

Allora, siccome il testo che proponiamo non differisce in nulla, se non per l'uso di una espressione più evoluta, costituzionalmente orientata, capace di colpire condotte che non saranno mai qualificabili come pubbliche, le critiche mosse a questo testo sono le stesse che si possono muovere al testo da sempre licenziato dal Senato. Chi ha parlato criticando questo testo ha criticato se stesso. È un qualcosa di francamente sorprendente che taluno si alzi per criticare un testo che è in tutto e per tutto identico al proprio, se non più evoluto per la parte che ho detto.

È identico anche in quella parte – e qui vado ad una conclusione che accelera un percorso di argomentazione che avrebbe potuto anche essere più lungo, ma che avrebbe stancato, dopo tante cose inutili che sono state dette – in cui si dice che l'incitamento, la propaganda e l'istigazione sono puniti a condizione che essi si fondino sul negazionismo.

Questa è una cosa che non si può trascurare di considerare, non soltanto sul versante della sua perfetta identità al testo del Senato. Chiunque ha il testo del disegno di legge può o meno consultarlo, anziché parlare di cose che non esistono nella struttura linguistica del mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*). Concludo, signora Presidente. Questa espressione è la più significativa sul versante più importante, quello accennato soltanto da qualche intervento. Insomma, questo testo limita il dibattito scientifico-culturale? No (la risposta è categorica), perché in questo caso non si punisce il negazionismo, ma l'istigazione a delinquere e a commettere gravi delitti che si giovi e si fondi sul negazionismo. (*Commenti del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la prego. Concluda, senatore.

D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*). Sarebbe come dire – e mi scuso pubblicamente per questa espressione crudele nel suo estremismo verbale, ma che giova come esemplificazione concreta di ciò che si punisce – «Uccidete il popolo ebraico perché la Shoah se la sono inventata loro». Questa sarebbe condotta riconducibile nel perimetro della punibilità: istigazione a delinquere fondata sulla negazione della Shoah. Ma se non si istiga a delinquere, qualsiasi forma di negazione, di critica storica, politica, culturale, non è minimamente aggredibile da questa disposizione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

COMPAGNA (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*CoR*). Signora Presidente, per la verità mi ero iscritto a parlare a nome del Gruppo nella dichiarazione di voto finale sul complesso del disegno di legge, che, come lei giustamente ci ha anticipato, non potrà avere luogo. Questo – con tutta l'attenzione e il rispetto per gli argomenti ascoltati da parte del presidente D'Ascola – significa che la portata emendativa del testo che noi stiamo votando è assai meno marginale di quello che pare a lui.

Tuttavia, anche a voler prescindere dalla opportunità o meno del termine «pubblicamente», anche a voler prescindere dalla presenza dell'avverbio «pubblicamente» già nell'articolo 1 della legge Mancino-Violante, il senatore D'Ascola può benissimo rimproverare a noi di essere intervenuti senza aver letto del tutto e valutato la portata emendativa del suo emendamento (può darsi), ma, collega D'Ascola, che c'è di male? Questo è il parlamentarismo! In Parlamento si ha il diritto di dissentire, di pensarla diversamente. Non è il mio caso, perché (lo rassicuro), in nome della libertà corporativa della storiografia, in prima lettura anch'io, come il collega Gotor, avevo votato contro questo disegno di legge.

Ma il punto è un altro: la ragione è di metodo. Maggioranza e opposizione sono sullo stesso piano; non ci può essere una furbizia consentita alla maggioranza solo perché è maggioranza. Quando abbiamo fatto la discussione generale sul disegno di legge, senza alcun sopraccio da parte del Presidente della Commissione, tutti gli interventi hanno lodato l'uso del termine «pubblicamente» e il lavoro della Commissione. Perché, allora, inserire un emendamento che ci porta addirittura a non poterci esprimere, come Senato, nel voto finale sul disegno di legge? Non ha senso.

Ci sono dei casi nei quali l'opposizione merita rispetto. Il senatore D'Ascola, delle cui argomentazioni ho il massimo rispetto scientifico, accademico, logico, ma non altrettanto parlamentare (perché non ci ha detto che l'emendamento non è stato delegato al Governo, che non è stato delegato al relatore, e che se lo è attribuito lui come Presidente della Commissione), consenta a noi, che non abbiamo mai creduto che il sospetto fosse l'anticamera della verità, di pensare che ciò sia avvenuto perché sul «Corriere della Sera» del giorno prima c'era una sguaiata intervista

della Presidente della Commissione giustizia della Camera, che ha avuto anche la trivialità di fare il nome di un collega, il senatore Caliendo, che avrebbe meritato la massima solidarietà sia del Presidente della Commissione sia del Presidente del Senato. E perché il Presidente della Commissione giustizia del Senato si è incaricato di rincorrere l'ennesima mediazione tra Camera e Senato?

Del resto, signor Presidente, tutto questo ha avuto conseguenze nei nostri lavori. Io non potrò pronunziare una dichiarazione di voto a nome del nostro Gruppo su questo disegno di legge. Noi ci eravamo espressi in Assemblea, con un intervento del collega Liuzzi, a favore di questo dettato normativo. E io ho troppo stima del collega Liuzzi ed ho troppo disgusto e disprezzo del negazionismo. Il terrorismo non c'entra niente, non facciamo confusione: noi abbiamo combattuto il terrorismo delle Brigate rosse rispettando la libertà di opinione. Se siamo scivolati sul filo – direbbe Malan – del reato di opinione, è proprio perché abbiamo introdotto queste valutazioni improprie, che non avrei voluto ascoltare a proposito di un disegno di legge come questo, sul terrorismo, efficaci o meno che siano le valutazioni sul nemico alle porte, come mi pare dicesse il senatore D'Ascola.

Proprio per questo rispetto, il nostro voto, che sarebbe stato contrario all'emendamento e di astensione sul provvedimento, diventa a questo punto soltanto di astensione, avvalendoci della furbizia che consente di equiparare l'astensione in Senato a voto contrario. Siamo molto rammarricati di quello che è accaduto.

Se è possibile un inciso, quando un'opposizione chiede insistentemente, non *ad horas*, di segnalare il caso alla Giunta per il Regolamento (lo hanno chiesto i senatori Quagliariello e Giovanardi giovedì mattina), è amaro sentirsi dire il martedì che la richiesta non è pervenuta o che è già stata valutata, quando vi abbiamo ammesso i subemendamenti giovedì mattina alle ore 11. Questo non è un segno di rispetto non dico dell'opposizione, ma dei lavori dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, dispiace che la discussione in Aula non sia riuscita ad aprire un vero e proprio confronto sull'intenzione del Governo e della maggioranza, senza nulla togliere al valore del Presidente della Commissione giustizia e alla correttezza del suo comportamento. Si è voluto inserire un emendamento che diventa sostitutivo dell'intero provvedimento, così vanificando ore di trattazione e di discussione fatte in Commissione giustizia sul tema. Ore di discussione che, tra l'altro, avevano portato la Commissione a decidere quasi all'unanimità una modifica sulla cosiddetta legge Mancino.

Noi, come Gruppo della Lega Nord, da tempo sollecitiamo tale modifica, perché la legge Mancino risulta essere, a nostro avviso, uno dei re-

taggi di una normativa che appartiene al Ventennio, che impedisce che vengano espresse le opinioni, per quanto possano essere dure e spiacevoli. È una norma facilmente sfruttabile ed utilizzabile a fini diversi da quelli che intendeva il legislatore nel momento in cui l'ha approvata. La modifica era stata disposta e condivisa dalla Commissione giustizia e prevedeva il termine «pubblicamente» in tutti i fatti che rappresentavano e costituivano la condotta di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975. Ci si è poi trovati a sorpresa in Assemblea un emendamento integralmente sostitutivo. E solo per grazia del Presidente del Senato *pro tempore* è stata concessa la possibilità di proporre dei subemendamenti. Ed è solo così si è aperta una scarna discussione, che doveva invece essere un utile confronto in Commissione giustizia perché in Assemblea purtroppo vengo a dominare delle posizioni di tipo politico. In Commissione si può discutere veramente sul contenuto del testo, come è stato fatto.

Quindi, trovarsi oggi con un provvedimento come quello di cui discutiamo e che siamo chiamati a votare crea anche un imbarazzo e non lo nascondo. Parlare, infatti, del reato di negazionismo, (al di là del fatto che tutti gli «ismi» rappresentano sempre delle ideologie, e che queste ultime hanno dei tempi) poteva condurre a parlare effettivamente di un problema che riguarda il negare o meno che fatti criminosi siano avvenuti nella storia; ma questo non doveva però trasformarsi in un dibattito che coinvolge un pensiero condiviso da tutti su eventi drammatici e disastrosi che hanno macchiato l'umanità e che vanno sotto il nome di Olocausto. Non si vuole che la decisione e il voto che esprimeremo sul provvedimento possano alterare o modificare il nostro pensiero sulla Shoah. È sicuramente un sentimento di serio e certo ripudio, che noi avvertiamo nei confronti di tutti i crimini di guerra. Purtroppo l'umanità non si è macchiata solo dell'Olocausto, ma ci sono stati anche altri episodi che hanno caratterizzato purtroppo, anche in una storia non così lontana, il genere umano. Ricordiamo, in particolare, anche le foibe, di cui solo recentemente è nata la memoria. Per anni era stata nascosta sotto la sabbia perché si pensava che riconoscere o meno un certo tipo di episodi delittuosi poteva essere legato a dei profili di tipo politico. È per questa ragione che noi dubitiamo del fatto di prevedere, all'interno di un codice penale, come reato una fattispecie come quella che riguarda la negazione dei crimini. Le foibe ne sono un esempio: per anni è stata negata l'esistenza di questo crimine. Ma perché ne è stato negata l'esistenza? Anche per questioni di tipo politico. Solo l'evolversi del tempo e un'apertura nuova da parte degli storici che hanno cercato di dire che la ricerca storica non deve essere politica, non deve avere delle influenze o inclinazioni, che possono essere di destra o sinistra o di qualsiasi colore, hanno consentito di andare oltre. Noi riteniamo che la storia debba avere la più ampia libertà di studio e purtroppo lo studio della storia può arrivare proprio a discutere sull'esistenza o meno di certi episodi e degli accadimenti. Gli apporti fatti da esimi studiosi in sede di audizioni non fanno che confermarlo.

In questi ultimi giorni si parla di altro sui giornali, ma non dimentichiamo il clamore che era sorto attorno a questo provvedimento. È forse

troppo facile pensare di votarlo oggi senza creare un grande scompiglio, ma ricordate la discussione che è sorta proprio tra gli storici e gli studiosi che dicevano di fare attenzione a prevedere delle norme come questa. La ricerca storica non può andare in un tribunale. Forse il negazionismo può essere una menzogna e lo è, a volte, ma di certo non può essere un reato in sé.

Abbiamo forse anche la libertà di pensare il male, una libertà che deve appartenere a tutti, anche se è triste da dire. Lo hanno detto gli studiosi ascoltati in sede di audizione e lo vogliamo ricordare in questa sede: non dimentichiamo e non pensiamo che fare i legislatori, così come stiamo facendo, sia solo una questione emotiva, sulla scorta delle notizie che appaiono sui giornali. Dobbiamo veramente pensare che le norme che si approvano in questa sede non valgono soltanto il tempo delle elezioni, e che dovrebbero valere il tempo di una generazione. Ciò che approviamo invece talvolta insegue soltanto le discussioni di piazza.

Quindi, come Gruppo della Lega Nord, pur condividendo nel merito l'intento di difendere il principio secondo cui i crimini di guerra non dovrebbero mai più esistere, vogliamo fare un'azione che consideri quanto detto in audizione dal professor Luzzatto, secondo cui, probabilmente, prevedendo il reato di negazionismo c'è forse la perversa convinzione che il problema sia risolto. Infatti il problema della negazione di un crimine di guerra, con l'intento di discriminare e di creare delle convinzioni, si supera con la cultura e con lo studio vero della storia. Esso si supera – ripeto – con la cultura e non con la previsione di una fattispecie di reato. Per questa ragione, quindi, il Gruppo della Lega Nord conferma il proprio voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Compagna*).

* QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, se un domani si andrà a rileggere il dibattito sul provvedimento in esame, sarà difficile che qualcuno non rimanga disorientato, perché francamente abbiamo assistito a due eccessi. Quella che è andata «in onda» la scorsa settimana è stata presentata come una soluzione di compromesso residuale, di compromesso sul compromesso, e ciò è stato fatto addirittura dai banchi del Governo. Oggi, in sede di dichiarazione finale, o in sede di «surrogato» di dichiarazione di voto finale, visto che abbiamo abrogato le dichiarazioni finali, il presidente D'Ascola – che sa quali sono la stima e l'amicizia che gli porto – sinceramente mi è sembrato «sparare agli uccellini col *kalashnikov*», evidenziando addirittura i pericoli del terrorismo internazionale per giustificare l'emendamento che stiamo votando.

Signora Presidente, il compromesso è il più nobile atto in politica, a condizione però che si colga l'oggetto, perché altrimenti rischia di creare

pericolose fibrillazioni, come quelle a cui abbiamo assistito, con un riflesso burocratico da una parte e l'elevazione dei toni e la dilatazione dell'oggetto stesso dall'altra. È certamente convincente, dal punto di vista penale, la spiegazione che c'è stata portata in questa sede sul motivo per il quale l'avverbio «pubblicamente» è venuto meno. Devo tuttavia dire, da oppositore integrale di questa legge – laddove c'è puzza di reato di opinione è infatti bene prendere le distanze – che la norma, oltre ad avere una dimensione penale, ha anche una dimensione di senso comune ed è difficile pensare che il senso comune ritenga che la pubblicità o l'incitamento possano avvenire senza o a prescindere dal concreto pericolo di diffusione. È evidente che la dimensione pubblicitaria comporta una necessità di diffusione ed è evidente che questa legge, comunque, indirizza il giudice verso una direzione, che ritengo obbligata. Penso però, signor Presidente, che il problema di fondo sia un altro e cioè che si voglia trovare una soluzione nell'ambito penale ad un problema che, invece, è di natura culturale o educativa. Questo è il problema di fondo. Questo è il motivo per il quale questa legge è sbagliata. Questa legge ci porta a mettere nel mirino le opinioni in ogni caso, anche se si tratta di incitamento.

Ma perché l'incitamento terroristico contro lo Stato di Israele dovrebbe avere una aggravante se qualcuno lo fa negando la Shoah? Oggettivamente, quello che va punito è il proposito di distruzione dello Stato di Israele così come di ogni altro Stato, indipendentemente dalle ragioni che supportano questo obiettivo criminale.

Signora Presidente, proprio perché si vuole dare una soluzione penale a un problema culturale si rischia, dal punto di vista culturale, di compiere una sgrammaticatura che è evidente e che, non a caso, è stata sottolineata da tanti storici. La si può pensare come si vuole, ma la Shoah e l'Olocausto sono una cosa; i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono un'altra cosa.

Da una parte c'è un fatto accertato dal punto di vista storico. Si discute della sua ampiezza, ma è accertato. Dall'altra parte, vi sono delle situazioni molto meno certe e sulle quali sia il dibattito culturale che il dibattito all'interno delle aule dei tribunali è aperto. È un dibattito non compiuto.

Quindi, qui noi ci troviamo di fronte a un bivio. O diciamo che affidiamo a un magistrato il giudizio su determinati fatti, trasformando il giudice in storico; oppure andiamo a ricercare delle verità di Stato che oggettivamente fanno a pugni con i principi propri del liberalismo.

Ma il problema è un altro, signora Presidente. Indipendentemente dalle dimensioni, la Shoah viene considerata, dalla cultura diffusa e anche dalla storiografia, un fatto unico e irripetibile. E come si può mettere un fatto unico e irripetibile accanto a fatti vari ed eventuali?

Mi consenta un ricordo personale, risalente a una delle ultime discussioni che ebbi con il mio maestro François Furet. Era da poco uscito il suo libro, «Il passato di un'illusione». Come lei sa, Furet non poteva essere certamente accusato di compiacenza nei confronti del comunismo. A una obiezione di un allievo, che diceva che i crimini del comunismo

erano, dal punto di vista numerico, ben maggiori di quelli perpetrati dal nazismo attraverso l'Olocausto, Furet rispose che non era un problema di numeri, ma il punto era la irripetibilità e l'unicità di quell'avvenimento storico.

Ricordo le sue parole quando affermava che se un kulako fosse andato in Groenlandia, Stalin avrebbe smesso di perseguitarlo; se invece un ebreo fosse andato in Groenlandia, non sarebbe per questo uscito dall'obiettivo di Hitler. Questa è la differenza che c'è tra la Shoah e quell'elenco di altri crimini e situazioni storiche deplorabili che il senatore Giovanardi ha elencato. Dunque mettendoli insieme raggiungiamo anche l'obiettivo culturale di relativizzare la Shoah.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,23)

(Segue QUAGLIARIELLO). Corriamo in qualche modo il rischio di banalizzare qualcosa che è unico e incredibilmente profondo nella sua radice maligna, a tal punto che chi conosce la letteratura sulla Shoah, chi ha letto i libri di Primo Levi e di Semprun, ha trovato addirittura leggeri alcuni capolavori della nostra cinematografia come «La vita è bella» o «Schindler's List», perché non in grado di offrire fino in fondo la profondità di quel dramma storico.

Ecco, signor Presidente, questa legge – che non ho votato nemmeno in prima lettura – corre tra le altre cose anche questo rischio. In un colpo solo introduce o sfiora il reato di opinione; concede un incredibile potere discrezionale al magistrato o, in alternativa, spinge verso l'accertamento di verità di Stato; e infine relativizza l'unicità di un fatto storico come la Shoah.

Essere riusciti a fare queste tre cose con un semplice disegno di legge e perlopiù composto da un solo articolo, è certamente un capolavoro per il quale vanno fatti i complimenti alla maggioranza, ma è la ragione per la quale personalmente non voterò questa legge. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Giovanardi).*

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, la discussione su questo tema ormai dura da anni e conferma la difficoltà a normare una materia di questo genere per il suo confine incerto e labile, come è la libertà di opinione. Invece che chiamare all'impegno autorevoli legislatori, giuristi e magistrati, tale materia necessita di un impegno forte

di storici, ricercatori, insegnanti, educatori, giornalisti e intellettuali e di un'azione altrettanto forte nell'affermazione dei diritti di libertà e di rispetto dell'umanità da parte di tutti.

Non ho quindi cambiato idea rispetto alla mia opinione iniziale, che mi vedeva contrario a una legge su questa materia, e ancor di più – voglio ricordarlo a quest'Assemblea – a scorciatoie come il tentativo di far approvare il disegno di legge in sede deliberante dalla Commissione giustizia.

Credo che le prese di posizione pubbliche, anche recenti, di autorevoli storici e intellettuali, anche del mondo ebraico, ci dovrebbero richiamare a una prudenza e a una riflessione ulteriore, perché qui – come dicevano già alcuni colleghi – più che intervenire con il codice penale bisognerebbe intervenire con la formazione dei cittadini nell'accrescimento della propria conoscenza civica e nel rispetto degli altri e non tanto brandendo sanzioni pesanti che, per la verità, già esistono, allorquando l'opinione diventa istigazione e incitamento nei confronti di altri a commettere reati.

Sono queste le ragioni, signor Presidente, colleghi, che mi portano a dichiarare il mio voto di astensione, non volendo andare contro l'opinione della maggioranza, cui appartengo, ma nello stesso tempo volendo confermare la mia autonomia di giudizio su questioni particolarmente delicate che riguardano la prospettiva non soltanto di questa maggioranza e di questo Parlamento, ma della Nazione. Quest'ultima deve saper distinguere tra principi fondamentali da difendere sempre e azioni legislative che molto spesso mettono in risalto convenienze e opportunità che dovrebbero essere valutate bene. *(Applausi del senatore Laniece).*

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, preliminarmente vorrei segnalare il refuso nell'emendamento che ci accingiamo a votare: dove è scritto «sopprimere l'articolo 1» evidentemente è da intendersi «sostituire l'articolo 1» con il seguente.

Sono quasi dieci anni che il Parlamento discute dell'introduzione di una norma che sanzioni severamente condotte abominevoli quali la negazione di gravissimi crimini contro l'umanità, proseguita per di più con l'intento di istigare all'odio. La prima proposta risale addirittura al 2007 (c'era il governo Prodi) e non se ne fece nulla. A distanza di quasi dieci anni, credo sia arrivato il momento di votare questo provvedimento.

Il Movimento 5 Stelle condivide l'opportunità di approvare una norma che possa aiutare a contrastare la preoccupante diffusione di razzismo e di antisemitismo e, in particolare, la negazione di fatti storici ampiamente documentati, quali lo sterminio degli ebrei e di altre minoranze. Noi abbiamo fatto la nostra parte e crediamo sia giunto il momento di

concludere l'*iter* del provvedimento in esame. Certo, ci siamo anche assunti la responsabilità di opporci alla discussione del provvedimento in sede deliberante, per di più ad un passo dall'approvazione della sua prima versione. Il motivo era semplicissimo: quella di allora era una norma profondamente sbagliata e avevamo ragione. L'intero Senato (cioè sostanzialmente tutti i Gruppi) ci diede ragione rinviando nuovamente il testo in Commissione per essere modificato. Votando quel provvedimento in sede deliberante avremmo compromesso la libertà di opinione e di ricerca storica, perché avremmo colpito anche attività non finalizzate alla commissione di delitti o all'istigazione a commetterli. Sarebbe stato un errore enorme. Ricordo che il tutto era stato fatto per celebrare con un voto, auspicato dall'allora presidente della Repubblica Napolitano, la ricorrenza del rastrellamento del ghetto di Roma. Certamente abbiamo avuto ragione nel chiedere allora ulteriore tempo di riflessione, perché il testo inizialmente proposto dalla maggioranza era profondamente sbagliato, come è stato riconosciuto da tutti. Tuttavia non sono pervenute le scuse di chi in quell'occasione per questo motivo ci accusò di xenofobia. Certo, evidentemente l'onestà intellettuale non ha cittadinanza in questo Parlamento.

Ora comunque in terza lettura si stanno approvando nuove modifiche al testo, che dovrà dunque tornare alla Camera. Naturalmente questo è anche il valore del bicameralismo, ovvero cercare di scoprire se ci sono degli errori, dei punti deboli nei disegni di legge e possibilmente correggerli; ricordo però che in un sistema monocamerale tali modifiche non si potranno più apportare; modifiche volute da una maggioranza che intende abolire il sistema bicamerale, commettendo quindi un doppio errore.

Non vi è dubbio alcuno che il più efficace contrasto al drammatico aumento di forme di negazione di fatti storici incontrovertibili come la Shoah deve essere, in primo luogo, un fatto culturale, di formazione della pubblica opinione nelle scuole; tuttavia non ci sottraiamo dal convenire sull'opportunità di un intervento sul piano giuridico che voglia anche essere un forte richiamo a non dimenticare, oltre che un elemento di dissenso per quelle forme di negazionismo che rappresentano uno degli aspetti più odiosi delle pratiche razziste, peraltro fin troppo spesso legate a finalità politiche, in cui la critica della realtà è diretta a procurare e fomentare l'odio razziale.

Venendo al provvedimento in esame, non possiamo che fare alcune brevi considerazioni.

In primo luogo l'emendamento 1.401, presentato dal senatore D'Ascola, riscrive per intero il disegno di legge, annichilendo di fatto il lavoro svolto dalla Commissione.

In secondo luogo, il testo ricevuto *ex novo* in Aula in avvio di seduta avrebbe potuto e dovuto probabilmente essere ben più dibattuto: un'ora per la presentazione dei subemendamenti è tutto ciò che è stato concesso al Parlamento.

In terzo luogo, il lavoro di accertamento della verità delegato ai giudici con il presente provvedimento, senza nessuna indicazione circa i fatti indicati nelle sentenze pronunciate da organi di giustizia internazionali, ri-

schia di conferire un mandato troppo ampio, quasi a voler scaricare sulla magistratura il mancato coraggio della politica ad adempiere fino in fondo al proprio ruolo. Insomma, se fossimo maggioranza e questa norma l'avessimo proposta noi, l'avremmo formulata come aggravante di reato presupposto e modificata nei termini esposti e, con tutta probabilità, licenziata anche da qualche anno. Siamo tuttavia ben consapevoli di non essere in maggioranza e diamo comunque atto che la proposta presentata dall'emendamento D'Ascola ha l'indiscusso vantaggio di non scalfire l'efficacia della legge Mancino nella sua portata più generale.

Consideriamo positivamente anche il fatto che su questo testo ci possa essere un'ampia convergenza politica, auspicata in entrambi i rami del Parlamento, trattandosi di una norma importante, non solo e non tanto per la sua portata normativa, quanto piuttosto per il messaggio chiaro in essa contenuto e che viene, suo tramite, inviato al Paese.

Consideriamo inoltre che il testo proposto, che certamente non è il migliore possibile, sia comunque sufficientemente equilibrato e rappresenti dunque, un'efficace via d'uscita ad una *impasse* che dura in Parlamento ormai da troppi anni. Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi trovo davvero in una situazione in cui speravo di non trovarmi. La Commissione ha approvato all'unanimità un testo, dunque, evidentemente, anche con il voto del Gruppo Forza Italia, ed è a quel voto che mi riferisco per indicare la volontà del mio Gruppo rispetto a questo disegno di legge. Mi riferisco a tale voto perché, con una procedura che non è stata decisa da lei, presidente Gasparri, ma è stata introdotta in un momento in cui lei non presiedeva, dunque sotto un'altra Presidenza, è stata stabilita una cosa francamente paradossale, e cioè che abbiamo un testo base, quello sul quale quest'Aula sta lavorando a tutti gli effetti, anche in questo momento. L'unico testo che è legittimato da un voto, il testo sul quale ci dovremmo esprimere, è quello approvato dalla Commissione, all'unanimità per di più. Ebbene, siamo liberi, abbiamo il diritto di esprimerci su quel testo? Abbiamo il diritto di dire che il testo approvato all'unanimità dalla Commissione è quello che preferiamo? Direi di sì, visto che è stato approvato, per l'appunto, dalla Commissione e che in questo momento è in discussione. È stato però presentato l'emendamento del senatore D'Ascola, interamente sostitutivo dell'articolo 1. Sono cose che capitano, a volte anche quando il disegno di legge è composto da centinaia di commi, che sappiamo, magari, possono contenere forzature finalizzate ad altre cose; in questo caso però il disegno di legge è breve e dunque ci può stare. Sotto la sua Presidenza, presidente Gasparri, sono stati accettati i subemendamenti, li ab-

biamo discussi e sono stati tutti respinti. Resta a questo punto il testo della Commissione e la proposta modificativa presentata dal senatore D'Ascola. Io vorrei potermi esprimere contro questo emendamento perché lo riteniamo, come abbiamo ampiamente illustrato anche in sede di votazione dei subemendamenti, fortemente peggiorativo di quanto approvato all'unanimità in Commissione. Vorremmo essere liberi di poterci esprimere su quello che resta e cioè, a questo punto, il testo D'Ascola, dato che sembra abbastanza definito che la maggioranza di Governo approverà questo emendamento. Io vorrei che il mio Gruppo e che ciascuno di noi si potesse esprimere sul testo perché ora la scelta dovrebbe essere tra il testo della Commissione e la proposta D'Ascola. Una volta che la proposta D'Ascola fosse approvata, e verosimilmente lo sarà, dovremmo poterci esprimere sulla scelta di avere il testo D'Ascola o non avere nessuno testo. In questo secondo caso credo che, probabilmente con dissensi nel mio Gruppo, sarei a favore di quel testo: meglio un testo che ha molte carenze che nessun testo.

Comunque, al di là di quello che posso pensare io o può pensare il mio Gruppo, deve essere un diritto del Senato potersi esprimere su un emendamento e ognuno di noi deve essere libero di poter dire che preferisce il testo base, ripeto approvato all'unanimità dalla Commissione, rispetto a quello proposto dall'emendamento D'Ascola, per poi potersi esprimere nella scelta tra il testo così emendato e nessun testo.

Di questa procedura, francamente, in ormai quindici anni di Senato non ricordo alcun precedente, perché penso che assai difficilmente ci sia stato un emendamento, interamente sostitutivo di un testo approvato dalla Commissione, quale unico testo del disegno di legge. Se anche fosse, dovrebbe prevalere la possibilità di esprimersi non su un testo qualsiasi – perché può succedere che un emendamento sia precluso, ma che sia precluso il testo della Commissione è follia – ma a favore del testo della Commissione.

Sono libero di dire, come dico – ed entro ora nel merito – che l'emendamento che stiamo discutendo, e che però costituirà, se approvato, l'intero disegno di legge, ci lascia alquanto insoddisfatti. Veniamo alle differenze principali.

Il Senato aveva già approvato per due volte un testo (in Assemblea e poi in Commissione) in cui si introduceva il requisito del «pubblicamente» per quanto riguarda non solo questo caso particolare ma tutti i casi di istigazione all'odio e alla discriminazione razziale. Era già stato deciso in prima lettura dal Senato e poi confermato dalla Commissione, in seconda lettura, di estendere il requisito a tutti. L'emendamento D'Ascola lo elimina in generale e lo reintroduce con una formula estremamente ambigua e suscettibile di grande discrezionalità da parte del giudice.

D'altra parte, il testo è espresso in modo così vago che il giudice sarà obbligato ad esercitare un'enorme discrezionalità; dunque, meno certezza del diritto: esattamente l'opposto di quanto ci si prefiggeva.

In secondo luogo, è stato respinto il sensatissimo emendamento che chiedeva perlomeno di ridurre l'applicazione della norma nel caso dei cri-

mini di guerra – che a mio parere sono troppo numerosi così come inquadrati nell'attuale testo – limitandola a quelli in cui ci sia stata una sentenza di tribunale. Qui invece rischiamo di poter perseguire tutto e il contrario di tutto, alla fine perdendo così di vista il vero obiettivo che si voleva perseguire con il disegno di legge, di cui mi onoro di essere il secondo firmatario (ero il primo firmatario nella scorsa legislatura; è stato un lavoro lungo), nel testo approvato in prima lettura dal Senato e poi in Commissione dal Senato

In questi tempi dove gli atti di ostilità verso gli ebrei, quelli che ad esempio sono nel nostro Paese e in Europa e di quelli che sono in Israele, in questo tempo in cui i pochissimi sopravvissuti a questa mostruosità sono sempre più anziani – e l'inevitabile passare degli anni fa sì che siano sempre meno numerosi – l'intendimento è che questa memoria non sia soggetta al pericolo di cancellazione.

Era opportuno mettere nella nostra legge un sigillo che ponesse rimedio alla mostruosità che si svolse proprio in queste Aule parlamentari, nel 1938, con l'approvazione delle leggi razziali che sono un orrore, una macchia di infamia sul nostro Paese. Purtroppo, questo intendimento è stato vanificato da una logica ancora una volta di maggioranza di Governo, di compromessi tra varie correnti, in questo caso, magari, addirittura per la sete di protagonismo di qualche Presidente di Commissione, e non mi riferisco al presidente D'Ascola, ma ad altro Presidente di Commissione giustizia di un altro ramo del Parlamento, la quale però, tutto sommato, è libera di esprimere ciò che vuole. Noi, però, dovremmo essere liberi di procedere nel nostro lavoro, e se abbiamo detto sì all'unanimità ad un testo in Commissione, dovremmo avere la dignità di dire sì allo stesso testo anche in Aula, e non fare di questo disegno di legge, che è il più bipartisan di tutti quelli che abbiamo esaminato dall'inizio della legislatura (nel senso che parte e va avanti come bipartisan), una questione, ancora una volta, di maggioranza e opposizione.

Com'è stato evidenziato dalla mancanza di risposte su precise richieste fatte nella tutto sommato breve discussione sui subemendamenti, l'unica giustificazione a questo testo al posto di quello della Commissione è che bisognava raggiungere un compromesso di maggioranza tra personalismi emersi in altra parte del Parlamento.

Con profondo rincrescimento, annuncio pertanto che il Gruppo Forza Italia non parteciperà a questo voto in ragione di una procedura che non condividiamo assolutamente, che riteniamo pericolosa e che temiamo verrà applicata in ben altre circostanze, che – francamente – non abbiamo la fantasia di sapere quali saranno, ma in relazione alle quali è chiaro che questa sarà una forzatura inaccettabile. Non vogliamo votare contro un testo che diventa obbligatoriamente l'unica cosa su cui ci si può esprimere. C'è un testo della Commissione su cui non ci possiamo esprimere, in quanto dobbiamo esprimerci su un altro testo, nato al di fuori dell'esame e della logica della discussione avvenute in Commissione e in Aula. Allo stesso modo, non possiamo votare a favore di un emendamento che for-

malmente riteniamo fortemente peggiorativo rispetto al testo della Commissione.

Richiamandomi al voto favorevole espresso in Commissione, dichiaro il non voto del Gruppo Forza Italia all'emendamento in esame, che riteniamo peggiorativo, e a questa procedura che riteniamo pericolosa e sbagliata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, intervengo per fare una precisazione al senatore Malan e a tutta l'Assemblea.

Desidero anzitutto ringraziare il senatore Malan per aver ricordato il fatto che chi ha presieduto i lavori nei giorni scorsi ha consentito, in base a una richiesta di applicazione dell'articolo 100 del Regolamento del Senato (cito a memoria), la possibilità di presentare dei subemendamenti che hanno consentito, in varie sedute, una discussione.

Resta però ovviamente il fatto che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.401, presentato dal senatore D'Ascola, essendo interamente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge in esame, comporta, con la sua eventuale approvazione, la sostituzione del testo del disegno di legge.

Conseguentemente, come si è detto più volte, ove tale emendamento venisse approvato, risulteranno preclusi tutti i restanti emendamenti e non si procederà alla votazione finale del disegno di legge.

Infatti, in caso di approvazione del nuovo testo interamente sostitutivo di quello in esame, l'eventuale votazione finale costituirebbe una violazione del principio del *ne bis in idem*, votando due volte sulla stessa cosa. L'articolo 120, comma 2, del Regolamento del Senato stabilisce, infatti, che quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge, senza la previa votazione dell'unico articolo, che rappresenterebbe, diversamente, una duplicazione dello stesso oggetto di voto.

Ho voluto ribadire ciò per chiarezza dei nostri lavori.

MALAN (*FI-PdL XVII*). C'è il *bis*, ma non l'*idem*!

LUMIA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, arriviamo a questo voto, che per il Partito Democratico sarà favorevole, dopo un lungo, travagliato e complesso cammino, che in alcuni momenti ha unito quasi all'unanimità quest'Assemblea, mentre in altri non lo ha saputo fare.

Colleghi, il cammino è lungo e si collega idealmente a una pagina buia della storia del nostro Paese: mi riferisco alle cosiddette leggi razziali del 1938. Nel frattempo nel mondo, accanto alla Shoah, sono cresciuti altri crimini devastanti contro l'umanità. Di fronte al riemergere, anche in

questi ultimi anni e mesi, delle culture dell'odio e della violenza ci siamo posti il problema di come intervenire e quale strada utilizzare. Abbiamo così deciso e confermato – tale indirizzo è presente anche nel testo al nostro esame – che contro le opinioni, anche quelle più abominevoli e odiose, che tutti rifiutiamo moralmente e culturalmente, non dobbiamo ricorrere all'arma del diritto penale. Abbiamo deciso cioè di confrontarci, contro questa realtà presente oggi in Italia, in Europa e nel mondo, con gli strumenti della cultura, dell'educazione, del confronto democratico, della libera espressione e della capacità di persuasione, che è l'arma fondamentale che esiste in una democrazia. Invece, contro quelle forme di odio che vengono definite in modo molto concreto nella norma che vi viene proposta, come forme di propaganda, di istigazione e di incitamento, e che sono orientate a produrre dei delitti (delitti, cari colleghi!), di fronte a questa realtà, come ci viene proposta oggi nella nostra società, allora sì che si può ricorrere all'arma del diritto penale. È la scelta che è stata fatta.

E questa scelta, cari colleghi, non è stata fatta con un colpo di mano in Aula, ma è stata fatta raccogliendo l'elaborazione e il lavoro che abbiamo prodotto proprio qui al Senato, a partire dalla Commissione, e che oggi si racchiude nell'emendamento che ci viene proposto a prima firma del presidente D'Ascola. Colleghi, vi informo che vi apprestate a votare un testo che, tranne solo un piccolo ma importante cambiamento (di cui parlerò tra poco), è stato già votato l'11 febbraio 2015 ed è stato votato quasi all'unanimità. Ci sono dei colleghi che adesso criticano questa soluzione; ma si tratta di una soluzione che hanno già votato l'11 febbraio 2015, in quella soluzione del Senato dove c'era tutta l'espressione dell'emendamento del senatore D'Ascola, tranne il famoso «pubblicamente». Cari colleghi, il testo che abbiamo già votato quasi all'unanimità – e vorrei che tutti i colleghi senatori facessero loro questo esame di coscienza rispetto a quel voto – già conteneva tutte le famose espressioni: «propaganda», «istigazione», «pubblico incitamento», «che si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah» (quest'ultima indicata in modo esplicito e convintamente); nel testo dell'emendamento D'Ascola si fa anche riferimento ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato dal nostro Paese con la legge 12 luglio 1999, n. 232.

Colleghi, questa scelta fu fatta dal Senato l'11 febbraio 2015. Cari colleghi, questa scelta è stata confermata dalla Commissione appena pochi giorni fa; nessun cambiamento è stato apportato su questi punti fondamentali in Commissione; ecco perché sembra strano che qui in Aula adesso sorgano dei dubbi su quelle scelte fondamentali che tutti insieme abbiamo fatto, anche con quelli che qui adesso dichiarano il loro voto contrario. Strano. Mi auguro che questo cambiamento sia il prodotto di una legittima convinzione, di una legittima revisione di un'opinione, e non sia invece attirato da uno schematico e – ahimè – povero gioco politico, che spesso non fa onore al lavoro che viene fatto e che viene qui proposto nella sua limpidezza e trasparenza.

Dicevo che c'è solo un elemento che viene modificato, l'avverbio «pubblicamente». Cari colleghi, il diritto vivente in questi anni ci ha presentato una realtà che esula dalle categorie del privato e del pubblico. Non volevamo, cari colleghi, entrare nella sfera privata (la famosa cena, che qui più volte è stata rappresentata, dove si esprimono liberamente le opinioni), tantomeno volevamo rinchiudere le scelte che abbiamo fatto dentro la più vasta categoria del pubblico, perché appunto il diritto vivente ci presenta delle fattispecie che non sono del tutto private e non sono del tutto pubbliche. Il presentatore dell'emendamento, il presidente D'Ascola, si è fatto carico di tale problema, con una formulazione solida e ben definita dal punto di vista della nostra giurisprudenza: «in modo che derivi concreto pericolo di diffusione». Nessun reato d'opinione, nessuna sentenza di Stato, ma solo la possibilità di colpire quando c'è propaganda, incitamento e istigazione verso i delitti, attraverso una norma molto rigorosa, ben solida, che ci mette in condizione, cari colleghi, di votarla con un'ampia maggioranza, che va al di là della classica maggioranza di Governo. Ecco perché, colleghi, la scelta che abbiamo fatto è molto solida.

Il richiamo agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale non fa riferimento a singoli atti. Infatti, l'articolo 6 (crimine di genocidio), l'articolo 7 (crimini contro l'umanità) e l'articolo 8 (crimini di guerra) contengono delle precise indicazioni in premessa. Per il crimine di genocidio il resto deve essere commesso nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso (altro che i singoli casi che venivano indicati, per svilarne la portata!); così i crimini contro l'umanità: se commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili; così i crimini di guerra: quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico su larga scala.

Pertanto, cari colleghi, anche questo richiamo è ben solido, ratificato nel nostro Paese e ci fa evitare le pantomime che qui prima, in modo alquanto scorretto, ci venivano rappresentate.

Votiamo a favore dell'emendamento e mi auguro che quelli che hanno votato a favore sia nella votazione del Senato dell'11 febbraio 2015 sia in Commissione, in diverse occasioni, visto che ora si apprestano a votare contro, guardino alla propria coscienza e diano conto pubblicamente di questa variazione, sempre legittima, ma – mi auguro – non strumentale ai giochi politici. Scriveremo questa pagina di storia; la vogliamo scrivere insieme e il Senato può andare orgoglioso della votazione che si appresta a fare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo voterò contro questo emendamento interamente sostitutivo, nonostante le mie radicate convinzioni circa la pericolosa ripresa, nella stessa

dimensione europea, di sentimenti antisemiti e la necessità di contrastarli in ciascun Paese e con azioni coordinate. La stessa difesa dello Stato di Israele ne è parte essenziale.

Ma tutto ciò non può condurmi ad accettare un provvedimento, di cui contesto soprattutto il fatto che esso concorre a un'altrettanto pericolosa estensione della qualificazione penale dei comportamenti umani nel momento in cui dovremmo prendere la strada opposta, secondo criteri di semplicità e di certezza.

Riconosco il tentativo di contenimento del danno operato dal presidente D'Ascola, tentando di circoscrivere il campo di applicazione della norma penale. Rimane, tuttavia, ampio il rinvio all'apprezzamento discrezionale del magistrato e soprattutto rimane quel reato di opinione che, per chi ha una qualsivoglia cultura liberale, rappresenta una «contradizione che nol consente». (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Albertini, Liuzzi e Quagliariello*).

ZUFFADA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ZUFFADA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il mio voto sarà in dissenso dal Gruppo – perché voterò contro – soprattutto dopo aver sentito l'intervento del senatore Lumia, che non mi ha affatto convinto, anzi mi ha convinto a votare contro. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico «Don Luigi Sturzo» di Bagheria, in provincia di Palermo. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B (ore 18,57)

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la questione che vorrei sottoporre riguarda quanto lei ha annunciato e quanto ha annunciato la presidente Fedeli in ordine al fatto che, una volta votato l'emendamento D'Ascola, non si debba procedere ad altra votazione.

In realtà, l'articolo 120, comma 2, ha a mio giudizio una interpretazione ben diversa. Quando l'articolo 120 recita che «dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo» – nel caso di un disegno di legge di un solo articolo – «si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge», impone che si voti il disegno di legge.

Può evitarsi solamente la votazione dell'articolo, essendo il provvedimento composto di un solo articolo; si evita la votazione dell'articolo, ma si deve votare il disegno di legge. L'articolo lo dice chiaramente: «senz'altro», e questa espressione si riferisce al superamento della fase della votazione dell'articolo.

Adesso siamo in presenza di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 e quest'ultimo, come ha ricordato il senatore Malan, scaturiva da un testo approvato all'unanimità dalla Commissione. Quindi ora, votando l'emendamento, siamo chiamati a scegliere fra due testi nella loro dizione letterale e anche sostanziale. Dopodiché, siamo chiamati a scegliere sul disegno di legge, avendo ascoltato molti interventi, compreso quelli del senatore Quagliariello, se votare a favore o meno la legge nella sua essenza di introduzione del reato di negazionismo. Una cosa è scegliere un testo (e, come legislatori, dobbiamo scegliere quello che riteniamo più adatto ad essere inserito nel nostro *corpus iuris*); un'altra è fare una valutazione sull'opportunità di inserire una legge di tal fatta nel nostro ordinamento.

Quindi mi permetto di invitarla a una riflessione, perché il comma 2 dell'articolo 120, a mio giudizio, indica inequivocabilmente che debba non votarsi l'articolo, in quanto esso è esaurito dalla votazione dell'emendamento interamente sostitutivo; ma lo stesso articolo 120 dice che «si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge». A mio giudizio, dopo aver votato l'emendamento (immagino quale sarà la sua sorte, visto che dalle dichiarazioni di voto ho sentito che vi sarà un'approvazione), ognuno di noi, nella sua coscienza di parlamentare, sarà chiamato ad esprimere un voto politico, nel senso buono del termine, sul disegno di legge.

Quindi, signor Presidente, vorrei invitarla a una riflessione su questa interpretazione dell'articolo 120, comma 2, che secondo me è inequivocabile: il «senz'altro» si riferisce all'opportunità di non votare un articolo che è già stato così definito, e infatti il «senz'altro» precede il discorso che si voti il disegno di legge, comprese le dichiarazioni di voto. Adesso, votato l'emendamento, dovremmo votare l'articolo con dichiarazioni di voto: questo sì che sarebbe un doppione rispetto alla votazione finale, perché voteremmo un articolo che è lo stesso del voto finale. Ma dovendo saltare la votazione dell'articolo, come prevede il comma 2 dell'articolo 120, noi abbiamo, signor Presidente, il diritto di votare, con dichiarazioni di voto, il testo finale in quanto legge. Oggi stiamo votando un testo che compone l'articolo.

Ripeto, potrei essere chiamato ad una valutazione sull'opportunità letterale, ossia che questa composizione dell'articolo 1 sia migliore o peggiore; poi sarò chiamato ad esprimere la mia valutazione politica sul disegno di legge. Perché mi si vuole precludere la possibilità, prima, di fare una scelta di opportunità legislativa e, poi, la mia scelta di carattere sostanziale-politico? Io lo ritengo un precedente pericolosissimo e se lei, signor Presidente, dovesse comunque addivenire a quanto già indicato dalla Presidenza, le chiedo di convocare immediatamente – ove mai in Senato

in questa legislatura sia ancora possibile – la Giunta per il Regolamento, per decidere su una questione che non può essere decisa a cuor leggero. (*Applausi delle senatrici Fucksia e Mussini*).

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, non vorrei ripetere quanto ho già detto prima, però credo, per cortesia nei confronti suoi e dell'Assemblea, che io debba ribadire – e mi fa piacere essermi trovato a presiedere quando ho riaperto il termine per la presentazione dei subemendamenti – che posso sbagliare, ma ritengo di interpretare correttamente il Regolamento con imparzialità. Quando taluni Gruppi hanno fatto una richiesta, a fronte di un importante emendamento del relatore, hanno poi dato atto alla Presidenza di quella seduta della valutazione fatta, ossia di aver consentito ai colleghi di subemendare. Alcuni non sono stati d'accordo, ma mi sembrava una procedura corretta e conforme all'articolo 100 del Regolamento, tant'è che la discussione si è fatta sui subemendamenti, che potevano essere approvati o no, ma questo dipende dall'Assemblea.

Adesso, senza dover ripetere, noi stiamo agendo sulla base di un principio elementare: se questo emendamento fosse approvato, essendo interamente sostitutivo, non avrebbe senso rivotare e ciò in base al principio illustrato, ben noto e che non ho certamente inventato io, del *ne bis in idem*. Per cui non si dovrebbe rivotare qualcosa che è già stato approvato. Peraltro, senza scomodare antichi principi di diritto, anche il nostro più moderno Regolamento, all'articolo 97, comma 2, afferma che sono inammissibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione. Se noi approviamo l'emendamento interamente sostitutivo non possiamo rivotare su un altro testo che a quel punto è stato sostituito. Ove invece venisse respinto l'emendamento D'Ascola – non lo abbiamo ancora votato e l'Assemblea è sovrana – si proseguirebbe perché l'Assemblea si sarebbe espressa evidentemente immaginando migliore l'altro testo, che non scomparirebbe e sarebbe discusso. La possibilità di far approvare l'altro testo è nelle mani dell'Assemblea, come in tutte le votazioni.

La sua richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamento la giriamo al Presidente del Senato, che credo l'avrà seguita e che, come lei sa, presiede la Giunta.

In termini di principi tutte le discussioni sono benvenute. Per quanto mi riguarda, sia in un'occasione che nell'altra, ho preso una decisione ritenendo di rispettare il Regolamento e non per accontentare una parte. Del resto, chi presiede deve farlo.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401, presentato dal senatore D'Ascola.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti presentati al disegno di legge, il cui esame si è così concluso.

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, chiedo cortesemente se si può procedere all'inversione dell'ordine del giorno e portare in discussione il terzo punto previsto per oggi che concerne le disposizioni riguardanti la legge europea del 2015 e i due documenti collegati riguardanti le risoluzioni adottate dalla Commissione 14^a.

Si tratta di un provvedimento urgente perché ci consente di sanare delle procedure d'infrazione. Credo che, quindi, possa vedersi riconosciuta una priorità rispetto ad altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Ricordo che sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno può intervenire un senatore a favore e uno contro.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Sono contrario.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Esprimo parere favorevole alla proposta avanzata dal collega Cociancich.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di inversione dell'ordine del giorno.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO (M5S). Fate sempre lo stesso gioco!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Cociancich.

È approvata.

SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015 (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. XXIV, n. 56) Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1º gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»

(Doc. XXIV, n. 59) Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)» (ore 19,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo che rimanga agli atti quanto sto per dire, perché la furbizia regolamentare che lei ha messo in atto poc'anzi, in fase di appoggio alla richiesta di verifica del numero legale, con tutto il tavolo della Presidenza, è assolutamente vergognosa.

PRESIDENTE. Quale sarebbe la furbizia?

SANTANGELO (*M5S*). Lei deve comunque mantenere sempre la stessa elasticità, anche durante la fase di appoggio alla richiesta di verifica del numero legale, così come avviene la mattina, quando i senatori votano anche con dieci minuti di ritardo: pretendo che venga sempre utilizzato lo stesso metodo. Dal punto di vista regolamentare lei conosce la mia precisione e le assicuro che, da ora in poi, non le darò più assolutamente fiato su questo argomento e resterò sempre sul pezzo. Glielo assicuro e chiedo che quanto sto dicendo resti agli atti, perché la possibilità di chiedere la verifica del numero legale è rimasta aperta soltanto per tre secondi.

PRESIDENTE. Non è così: adesso faremo cronometrare. C'è il tabellone, senatore Santangelo, e poi si tratta di una procedura elettronica.

SANTANGELO (*M5S*). Allora non ha funzionato il sistema.

PRESIDENTE. Non lo so: faremo una verifica.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, la invito ad essere imparziale e corretto.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, riflettendo sul suo rilievo, le faccio presente che spesso, quando ci sono prime votazioni, di mattina o di pomeriggio, è prassi consentire ai colleghi di finire di ritirare le tessere di votazione o di raggiungere il proprio posto. (*Commenti del senatore Santangelo*). Prima ho fatto un richiamo a tutti i colleghi, vista la delicatezza della discussione, chiedendo se avessero espresso pienamente il proprio voto. La procedura di sostegno alla richiesta di verifica del numero legale si è svolta secondo la normale prassi, senza alcun interesse: del resto, non si capisce quale sarebbe stato l'interesse.

SANTANGELO (*M5S*). C'è il Regolamento, non la prassi!

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatrice Comaroli, stava per prendere la parola il relatore.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei evidenziare un problema, prima che inizi la relazione, perché oggi in Commissione bilancio è emerso un problema sul testo, che ora il relatore sta per illustrare. Quindi, secondo me, prima di iniziare la relazione bisognerebbe accertarsi

dell'esito della discussione in Commissione bilancio, perché c'è veramente un problema di copertura, tant'è che abbiamo posticipato a domani l'esame completo.

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, prima di passare all'esame degli emendamenti, la sua osservazione dovrà trovare adeguata risposta, secondo le nostre regole.

Il relatore sul disegno di legge n. 2228, senatore Cociancich, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 14^a Commissione mi ha dato mandato di riferire a quest'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge europea, così come modificato durante l'esame in Commissione. Ritengo che si tratti di un buon testo, in grado di far compiere un ulteriore passo in avanti al nostro Paese nel rafforzamento della sua posizione in seno al consesso dell'Unione europea.

Ricordo, innanzitutto, che l'annuale disegno di legge europea, così come previsto dalle legge n. 234 del 2012 ha il compito principale di ridurre o eliminare i casi di contrasto normativo tra il nostro ordinamento e quello europeo. Un'azione, questa, che avviene attraverso un percorso lungo e elaborato, di cui il disegno di legge costituisce il passaggio finale e formale. Un percorso che passa attraverso molteplici fasi di negoziato gestite dal Governo, in cui il principale interesse di cui si tiene conto è l'interesse nazionale delle nostre imprese, dei nostri cittadini e del nostro tessuto sociale ed economico, seppur nel quadro di un interesse più generale, che è quello dell'Unione europea, che deve essere coesa e funzionale.

In questo senso, mi riferisco ad alcuni articoli del provvedimento, che vanno letti a fronte dell'interesse nazionale di riduzione dei casi di contenzioso o precontenzioso con l'Unione europea, senza per questo rappresentare un abbandono della volontà di tutelare e promuovere i diritti, gli interessi e le specificità delle nostre imprese e dei nostri cittadini. Tuttavia, proprio questo secondo aspetto esula dal contenuto proprio della legge europea, così come è stata pensata e architettata nell'ambito della legge n. 234 del 2012.

La sede opportuna dove far confluire l'esigenza di tutela delle specificità del tessuto economico e sociale italiano dovrà necessariamente essere quella di provvedimenti diversi dalla legge europea, oppure dovrà essere oggetto di azioni politiche da promuovere in sede europea, presso il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea. Queste azioni concrete sono intraprese principalmente dal Governo, durante il processo decisionale europeo, ma anche il Parlamento nazionale interviene a pieno titolo, con atti di indirizzo al Governo e attraverso il dialogo politico con le istituzioni europee e lo scrutinio di sussidiarietà sulle proposte legislative che pervengono al Parlamento.

Il disegno di legge, presentato al Senato lo scorso 3 febbraio con 22 articoli, si compone ora di un totale di 38 articoli. Di questi, 16 sono diretti a chiudere casi EU Pilot, 4 servono per porre fine ad altrettante procedure di infrazione e 2 a risolvere procedure nell'ambito degli aiuti di Stato. I restanti 16 articoli recano modifiche alla normativa nazionale, al fine di evitare l'apertura di ulteriori casi EU Pilot o procedure di infrazione.

Unitamente al disegno di legge, il Governo ha anche consegnato alla Presidenza del Senato, su supporto informatico, gli atti delle procedure di infrazione e dei casi EU Pilot, che sono alla base delle disposizioni di legge contenute nel provvedimento. In relazione a tali atti, il Governo ne ha raccomandato l'utilizzo riservato, in forza del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 234.

Secondo gli ultimi dati disponibili, che tengono conto delle decisioni prese dalla Commissione europea il 28 aprile 2016, il numero delle procedure di infrazione a carico del nostro Paese è sceso al minimo storico di 80 procedure, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 18 per mancato recepimento di direttive. Si tratta di un risultato eccezionale, frutto di un lavoro mirato ed efficace, messo in atto dal Governo, con il supporto del Parlamento, che ha portato il numero ad un livello che può essere definito fisiologico, paragonabile a quello degli altri Stati membri.

Come è noto, le procedure di infrazione si distinguono in una prima fase (*ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), che si conclude con una sentenza della Corte di giustizia che accerta la violazione e impone la necessaria modifica normativa e il pagamento delle spese giudiziarie. In caso di inadempimento di tale sentenza si può aprire una seconda fase, che si conclude con un'ulteriore sentenza di condanna, che questa volta comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie. Le sanzioni sono di due tipi: la somma forfettaria, che mira a punire l'inadempimento in quanto tale, e la penalità di mora, che ha lo scopo di sollecitare la cessazione dell'infrazione nel più breve tempo possibile. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente nei casi nei quali la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente. Indicativamente, per l'Italia la somma forfettaria minima è pari a euro 8.916.000, mentre la penalità di mora oscilla tra un minimo di euro 10.753,50 e un massimo di euro 645.210 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità dell'infrazione.

Per quanto riguarda la procedura denominata EU Pilot, essa è stata introdotta sin dall'aprile del 2008, al fine di fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione europea, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro. Il sistema è stato concepito per migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri, trovare soluzioni ai problemi riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione eu-

ropea e la conformità con quest'ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell'avvio di una procedura d'infrazione.

Passo ora, Presidente, a leggere il contenuto degli articoli che compongono la legge europea, ovviamente in modo sintetico.

L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

In particolare, con la lettera *a*) si interviene nuovamente sulla disciplina dell'etichettatura dell'olio d'oliva. Con la legge europea 2013-*bis*, sempre nell'ambito del citato caso EU Pilot, si era previsto che «L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo (...), deve essere stampata (...) con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Tuttavia la Commissione ha fatto rilevare il contrasto, con la regolamentazione europea, della norma che attribuisce un'evidenza maggiore all'indicazione dell'origine delle miscele degli oli di oliva, rispetto alle altre indicazioni obbligatorie. Pertanto, con la disposizione in questione, si provvede a sanare il contrasto.

Con la lettera *b*) si interviene per abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l'indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi dell'olio extravergine d'oliva, ritenendo che la qualità di questi oli dipenda da altri fattori e che l'indicazione della durata debba essere lasciata alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.

A quest'ultimo riguardo, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori di oli di oliva, è stato approvato, in Commissione, un emendamento a mia firma, volto a inasprire le sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo di indicazione in etichetta della scadenza dell'olio. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Sembrano cose noiose, ma in realtà c'è stato un dibattito molto intenso in Commissione. Quindi, credo che siano temi importanti.

L'articolo 2 reca una disposizione relativa all'etichettatura del miele, volta a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità, con la direttiva 2001/110/CE sul miele, della norma italiana che prevede, anche per le confezioni importate da altri Stati membri, di mieli raccolti in più Stati membri o Paesi terzi, di indicare obbligatoriamente i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, senza consentire di indicare solo che si tratta di una miscela di mieli, originari o non originari dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

L'articolo 3, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, è volto a sanare quella parte del caso EU Pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di in-

formazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, la norma italiana definisce come Paese d'origine «del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell'ingrediente primario. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce, invece, che il Paese d'origine del prodotto è quello definito dal codice doganale comunitario, ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisce dal luogo d'origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione.

L'articolo 4 – introdotto durante l'esame in Commissione – reca due novelle di normative di recepimento di direttive europee in materia di dispositivi medici. Le modifiche si limitano a sostituire la locuzione «costi/benefici» con quella di «rischi/benefici», a seguito di un'omologa rettifica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 5 – introdotto durante l'esame in Commissione – estende la sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di sostanze e delle miscele, anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, modificativo del precedente.

Il capo II del disegno di legge contiene disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

Presidente, rendendomi conto che questa lettura è particolarmente noiosa, se mi permette, mi limiterei a enunciare i titoli dei vari articoli, consegnando poi il testo integrale dell'intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna, in modo tale che chi fosse interessato a conoscere anche il numero dei regolamenti possa farlo leggendo il rendiconto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. L'articolo 6 è relativo alle Società organismi di attestazione (SOA).

L'articolo 7 riguarda la tassazione delle vincite corrisposte dalle case da gioco.

L'articolo 8, introdotto durante l'esame in Commissione, abroga il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di chiudere il caso EU Pilot n. 7622. Secondo la Commissione europea, infatti, tale norma esclude in ogni caso che l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, del personale già impiegato nell'appalto, costituisca trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

L'articolo 9 consente al dipartimento per la giustizia minorile di avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti competenti, nonché di accedere, tramite tali organi ed enti, alle informazioni contenute nelle banche dati in loro uso.

L'articolo 10 riguarda le procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato, dando anche all'estero potere ed efficacia agli atti formati nel nostro Paese.

L'articolo 11 reca norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori.

L'articolo 12 interviene sulla normativa relativa al permesso di soggiorno per cittadini di Paesi terzi.

L'articolo 13 esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia.

L'articolo 14 riguarda il superamento di alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli accordi comunitari di attuazione dell'accordo di associazione per quanto concerne l'importazione temporanea di autoveicoli.

L'articolo 15 riguarda l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia.

L'articolo 16 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso.

L'articolo 17 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante le agevolazioni fiscali ai consorzi agrari.

L'articolo 18 riguarda la cosiddetta *tonnage tax*.

L'articolo 19 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

L'articolo 20 concerne il regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi.

L'articolo 21 riguarda la materia degli aiuti al funzionamento dell'industria della costruzione navale, al fine di sanare la procedura in materia di aiuti di Stato n. SA 38919.

L'articolo 22 interviene in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

L'articolo 23 interviene sul trattamento fiscale della raccolta dei tartufi.

L'articolo 24 riguarda possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria.

L'articolo 25 introduce disposizioni sanzionatorie per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).

L'articolo 26 reca disposizioni in materia di caccia, finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955, in particolare con riguardo alla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 27 interviene sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

L'articolo 28 riguarda il terzo pacchetto energia.

Gli articoli da 29 a 34 recano disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

L'articolo 35 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l'articolo 19 e l'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 36 interviene nella stessa legge n. 234 del 2012, con modifiche in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 37, introdotto durante l'esame in Commissione, incrementa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, il fondo per le spese di funzionamento del Garante della *privacy*.

L'articolo 38 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del presente disegno di legge (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Mirabelli, relatore sui documenti XXIV, nn. 56 e 59. Ne ha facoltà.

MIRABELLI, *relatore sui documenti XXIV, nn. 56 e 59*. Signor Presidente, illustro le risoluzioni presentate e approvate in 14ª Commissione su due importanti documenti, il primo dei quali è l'affare assegnato relativo alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, prodotto dal Governo.

La discussione su questa relazione ha consentito a tutte le Commissioni permanenti del Senato di esaminare i contenuti di rispettiva competenza, non appena il Governo ha provveduto a presentarla alle Camere. Stiamo parlando di uno strumento importante per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Parlamento rispetto all'attività e al lavoro del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

La prima parte della risoluzione, che riguarda il consuntivo dell'azione del Governo nell'Unione europea, è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. Si divide a sua volta in tre capitoli: il primo riguarda le due Presidenze del Consiglio dell'Unione europea, della Lettonia e del Lussemburgo, successive a quella italiana; il secondo concerne le questioni istituzionali con particolare riferimento alla cosiddetta *better regulation*, al negoziato sull'ipotesi di Brexit, alla riforma del tribunale dell'Unione europea, alla tutela del *rule of law* dell'Unione Europea, all'adesione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché ai rapporti con le istituzioni dell'Unione europea; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie, fiscali e di bilancio del piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto piano Juncker, e dell'unione bancaria e dei mercati finanziari.

Questa prima parte si occupa del rapporto tra i cittadini e l'Unione Europea e della necessità di legiferare meglio e quindi esamina la possibilità di verifiche attente rispetto alle conseguenze e alla gestione delle leggi che l'Unione europea definisce.

La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali come le politiche per il mercato unico e la competi-

vità, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali e politiche settoriali, quali le politiche di natura sociale e quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questa seconda parte si affrontano nel dettaglio le questioni legate al piano Juncker e ai 315 miliardi per investimenti pubblici e privati che vi erano previsti nel 2015.

La terza parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione europea, illustra le azioni in materia di politica estera e il Governo rivendica il ruolo che ha avuto nel 2015, ponendo il Mediterraneo come priorità assoluta della nazione europea e spendendosi per una soluzione politica della crisi libica. Aggiungo che il Governo, sulla cooperazione allo sviluppo, ha insistito nel 2015 sottolineando il nesso stretto tra immigrazione e sviluppo.

La quarta parte riguarda l'attività di comunicazione e di formazione relative all'Unione europea e la quinta parte è infine dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee con particolare riguardo al ruolo del comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea e del comitato tecnico di valutazione.

Per quanto riguarda, invece, la seconda risoluzione, essa attiene alle priorità dell'Unione europea per il 2016. Anche questo lavoro ha consentito a tutte le Commissioni permanenti di esaminare contestualmente tre importanti documenti programmatici annuali: due dell'Unione europea e uno del Governo italiano.

Si tratta del programma di lavoro della Commissione per il 2016, che ha un titolo significativo: «È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione»; del programma dei 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea relativo alle Presidenze dei Paesi Bassi, della Slovacchia e di Malta, e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016, presentata alle Camere dal Governo. Questi documenti sono stati esaminati da tutte le Commissioni permanenti, ma abbiamo esaminato i documenti programmatici anche con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, da cui è venuto un importante contributo sul merito della risoluzione.

Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 conferma strutturalmente la medesima falsariga di quello del 2015, sviluppando e aggiornando le dieci priorità degli orientamenti politici formulati dal presidente Juncker all'avvio della nuova Commissione. Anche l'idea di fondo del programma, che lo scorso anno era espressa con il titolo «Un nuovo inizio», è mantenuta e ulteriormente rafforzata con l'affermazione che è il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

La Commissione, quindi, intende continuare a mettere in atto e guidare un'azione energica, in discontinuità politica rispetto al passato, per fare fronte alle sfide epocali connesse con la crisi economica, finanziaria, istituzionale e sociale, aggravata ulteriormente dalla minaccia globale del terrorismo di matrice islamista e da una pressione migratoria senza precedenti sulle frontiere meridionali dell'Unione.

Serve cambiare per garantire un rapporto tra Unione europea e cittadini, che è seriamente in difficoltà. D'altra parte, non è ovviamente una

scoperta mia né della nostra Commissione quella di verificare come per tanti cittadini europei l'Europa oggi anziché un'opportunità venga letta come un problema.

Vado a elencare le dieci priorità politiche, che poi producono 23 proposte legislative: occupazione, crescita e investimenti, il mercato unico digitale, la costruzione di un'unione sull'energia, il rafforzamento del mercato interno dell'Unione e la base industriale dell'Unione, sostenendo le piccole e medie imprese, l'unione monetaria più equa, l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, lo spazio di giustizia e diritti fondamentalmente basati su reciproca fiducia, verso una nuova politica dell'immigrazione; un ruolo più incisivo a livello mondiale della politica estera e di sicurezza comune e infine il cambiamento democratico del legiferare meglio, ovvero la questione che ponevo prima: la necessità di mettere in campo verifiche sull'impatto della legislazione europea più cogenti e attente. Queste sono le priorità.

Concludo sottolineando il fatto che in entrambi i documenti è evidente che il futuro dell'Europa si gioca su tre questioni fondamentali: come l'Europa saprà dare sviluppo ad un'Europa sociale, che sappia coniugare crescita e uno spazio comune più ampio di diritti per restituire forza e fiducia ai cittadini nel rapporto con l'Unione europea; come l'Unione europea saprà affrontare con unità il tema della lotta al terrorismo; in che modo l'Unione europea saprà affrontare il tema dell'immigrazione senza perdere i propri principi e valori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ciò che ci ha riferito la senatrice Comaroli corrisponde assolutamente al vero.

La Commissione di merito ha approvato un emendamento che era segnato dal parere contrario della 5ª Commissione, *ex* articolo 81 della Costituzione. Ciò rende il testo che giunge in Assemblea assolutamente contrario ai sensi del citato articolo, ragion per cui pongo una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Credo sia inequivocabile che la Commissione bilancio dovrà esprimere nuovamente il suo parere. Tuttavia, allo stato degli atti si è approvato un emendamento su cui la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito pertanto i colleghi a votare a favore della questione pregiudiziale di costituzionalità, previa verifica del numero legale.

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, intervengo in qualità di Presidente della Commissione bilancio per chiarire che la Commissione non ha ancora votato il parere.

Abbiamo esaminato il punto critico riguardante il famoso articolo sulle spezie, su cui in Commissione è stato votato un emendamento che era stato da noi osservato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, la Commissione bilancio voterà domani mattina il parere, al cui interno verrà anche indicata la via per correggere il testo sulla base di una riformulazione che sarà eventualmente compito del relatore proporre. Per la regolarità dei fatti, desidero quindi precisare che il parere della Commissione sarà votato domani mattina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire nella discussione, passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore D'Alì risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

CHITI (PD). Signor Presidente, la mia tessera non funziona!

PRESIDENTE. Senatore Chiti, la sua presenza in Aula sarà comunque conteggiata ai fini del computo del numero legale.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 4 maggio 2016**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 4 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015 (2228) (*Relazione orale*)

e dei documenti:

1. Risoluzione adottata dalla 14^a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (doc. XXIV, n. 56).

2. Risoluzione adottata dalla 14^a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)» (doc. XXIV, n. 59).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (2299).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (1289-B) (*Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati*) (*Seconda deliberazione del Senato*) (*Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*) (*Relazione orale*)

La seduta è tolta (ore 19,41).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (54-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

(*) Approvato l'emendamento 1.401 interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge

EMENDAMENTI

1.401/10

PALMA, CALIENDO

Respinto

All'emendamento 1.401, sostituire le parole: «si applica la pena della reclusione da 2 a 6 anni» con le seguenti: «si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e 6 mesi per le ipotesi di cui al primo comma della lettera a), e della reclusione da 1 anno a 5 anni per le ipotesi di cui al primo comma, lettera b)».

Conseguentemente, alla fine del capoverso «3-bis», aggiungere le seguenti parole: «Agli articoli 414, 414-bis e 415 la parola: "pubblicamente" é sostituita dalle parole: "commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione"».

1.401/11

PALMA, CALIENDO

Respinto

All'emendamento 1.401, sopprimere le parole: «parole "commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione"».

1.401/12

BATTISTA, ORELLANA

Respinto

All'emendamento 1.401, al capoverso «3-bis», sostituire le parole: «che derivi concreto» con le parole: «che ne derivi».

1.401/13

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Respinto

All'emendamento 1.401, al punto 3-bis dopo la parola: «negazione» aggiungere le seguenti: «o l'esaltazione».

1.401/14

MALAN

Respinto

All'emendamento 1.401, al capoverso 3-bis, sostituire le parole: «dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232» con le seguenti: «dall'art. 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, compiuti in Europa dal 10 settembre 1939 al 6 maggio 1945».

1.401/15

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MUSSINI (*)

Respinto

All'emendamento 1.401, all'articolo 1, al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 12 luglio 1999 n. 232» inserire le seguenti: «e giudizialmente accertati, con sentenza passata in giudicato, da un Tribunale internazionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.401/16

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Respinto

All'emendamento 1.401, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale».

1.401/17

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Respinto

All'emendamento 1.401, dopo il punto 3-bis aggiungere il seguente:

«3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica con riferimento alle seguenti fattispecie previste dall'articolo 8 dello statuto della corte Penale internazionale:

- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- deportazione, trasferimento o detenzione illegale;

- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
 - lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
 - il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
 - distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
 - violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
 - disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari».
-

1.401

D'ASCOLA

Approvato

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *1.* All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis.* Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"».

1.402

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *nell'alinea, sostituire le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;*

b) *sopprimere la lettera a);*

c) *sopprimere la lettera b);*

d) *alla lettera c), sopprimere l'alinea;*

e) *al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

1.403

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *nell'alinea, sostituire le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;*

b) *sopprimere la lettera a);*

c) *sopprimere la lettera b);*

d) *alla lettera c), sopprimere l'alinea;*

e) *al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale».*

1.404

D'ADDA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.405

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 3, le parole: "l'incitamento" sono sostituite dalle seguenti: "il pubblico incitamento"».

1.406

D'ADDA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c*) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"».

1.407

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«*3-bis*. Per i fatti di cui al comma 1 lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione ed il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione ovvero sull'esaltazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio e crimini contro l'umanità come definiti dall'articolo 6 e 7 dello statuto della Corte penale internazionale».

1.408

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1 lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione ed il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione ovvero sull'esaltazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio come definito dall'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale».

1.409

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera c) capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 12 luglio 1999, n. 232» inserire le seguenti: «e giudizialmente accertati, con sentenza passata in giudicato, da un Tribunale internazionale».

1.410

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica con riferimento alle seguenti fattispecie previste dall'articolo 8 dello statuto della corte Penale internazionale:

- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
- lanciare deliberata mente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

- distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

- violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

- disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari».

1.411

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo crimini contro l'umanità la pena è della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici"».

Conseguentemente, all'articolo 415 del codice penale sostituire le parole: «da 6 mesi a 5 anni» con le seguenti: «fino a 3 anni».

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 in materia di contrasto e repressione crimini di genocidio e crimini contro l'umanità come definiti dall'articolo 6 e 7 dello statuto della Corte penale internazionale».

Tit.2

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:*

«Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio come definiti dall'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale».

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Cociancich sul disegno di legge n. 2228

Onorevole Presidente, colleghi, la 14^a Commissione mi ha dato mandato di riferire a quest'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge europea, così come modificato durante l'esame in Commissione.

Ritengo, anche personalmente, che si tratti di un buon testo, in grado di far compiere un ulteriore passo in avanti al nostro Paese nel rafforzamento della sua posizione in seno al consesso dell'Unione europea.

Ricordo, anzitutto a me stesso, che l'annuale disegno di legge europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012, ha il compito precipuo di ridurre o eliminare i casi di contrasto normativo tra il nostro ordinamento e quello europeo. Un'azione, questa, che avviene attraverso un percorso lungo ed elaborato, di cui il disegno di legge costituisce il passaggio finale e formale. Un percorso che passa attraverso molteplici fasi di negoziato, gestite dal Governo, in cui il principale interesse di cui si tiene conto è l'interesse nazionale, delle nostre imprese, dei nostri cittadini, del nostro tessuto sociale ed economico, seppure nel quadro di un interesse più generale che è quello di un'Unione europea coesa e funzionale.

In questo senso, mi riferisco ad alcuni articoli del provvedimento, che vanno letti a fronte dell'interesse nazionale di riduzione dei casi di contenzioso o precontenzioso con l'Unione europea, senza per questo rappresentare un abbandono della volontà di tutelare e promuovere i diritti, gli interessi e le specificità delle nostre imprese e dei nostri cittadini.

Tuttavia, proprio questo secondo aspetto esula dal contenuto proprio della legge europea, così come è stata pensata e architettata dalla nostra legge quadro sui rapporti tra l'Italia e l'Unione europea, la legge n. 234 del 2012. La sede opportuna dove far confluire l'esigenza di tutela delle specificità del tessuto economico e sociale italiano dovrà necessariamente essere quella di provvedimenti diversi dalla legge europea, oppure dovrà essere oggetto di azioni politiche da promuovere in sede europea, presso il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea. Queste azioni concrete sono intraprese principalmente dal Governo, durante il processo decisionale europeo, ma anche il Parlamento nazionale interviene a pieno titolo, con atti di indirizzo al Governo e attraverso il dialogo politico con le Istituzioni europee e lo scrutinio di sussidiarietà sulle proposte legislative europee.

Il disegno di legge, presentato al Senato lo scorso 3 febbraio con 22 articoli, si compone ora di un totale di 38 articoli. Di questi, 16 sono diretti a chiudere casi EU Pilot, 4 servono per porre fine ad altrettante procedure di infrazione e 2 a risolvere procedure nell'ambito degli aiuti di

Stato. I restanti 16 articoli recano modifiche alla normativa nazionale, al fine di evitare l'apertura di ulteriori casi EU Pilot o procedure di infrazione.

Unitamente al disegno di legge, il Governo ha anche consegnato alla Presidenza del Senato, su supporto informatico, gli atti delle procedure di infrazione e dei casi EU Pilot, che sono alla base delle disposizioni di legge contenute nel provvedimento. In relazione a tali atti, il Governo ne ha raccomandato l'utilizzo riservato, in forza del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 234.

Secondo gli ultimi dati disponibili, che tengono conto delle decisioni prese dalla Commissione europea il 28 aprile 2016, il numero delle procedure di infrazione a carico del nostro Paese è sceso al minimo storico di 80 procedure, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 18 per mancato recepimento di direttive. Si tratta di un risultato eccezionale, frutto di un lavoro mirato ed efficace, messo in atto dal Governo, con il supporto del Parlamento, che ha portato il numero ad un livello che può essere definito fisiologico, paragonabile a quello di altri Stati membri.

Procedure di precontenzioso e di contenzioso

Come è noto, le procedure di infrazione si distinguono in una prima fase (*ex* articolo 258 del TFUE), che si conclude con una sentenza della Corte di giustizia che accerta la violazione e impone la necessaria modifica normativa e il pagamento delle spese giudiziarie. In caso di inadempimento di tale sentenza si può aprire una seconda fase (*ex* articolo 260 del TFUE), che si conclude con un'ulteriore sentenza di condanna, che questa volta comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie. Le sanzioni sono di due tipi: la somma forfettaria, che mira a punire l'inadempimento in quanto tale, e la penalità di mora, che ha lo scopo di sollecitare la cessazione dell'infrazione nel più breve tempo possibile. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente nei casi nei quali la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente. Indicativamente, per l'Italia la somma forfettaria minima è pari a euro 8.916.000, mentre la penalità di mora oscilla tra un minimo di euro 10.753,50 e un massimo di euro 645.210 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità dell'infrazione.

Per quanto riguarda la procedura denominata «EU Pilot», essa è stata introdotta sin dall'aprile del 2008, al fine di fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione europea, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro. Il sistema è stato concepito per migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri e trovare soluzioni ai problemi riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione europea o la conformità con quest'ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell'avvio di una procedura d'infrazione a norma

dell'articolo 258 del TFUE. Ogni qualvolta si prospetti un possibile ricorso alla procedura d'infrazione, di norma si ricorre al sistema EU Pilot prima che la Commissione apra una vera e propria procedura di infrazione.

Gli articoli del disegno di legge

Il disegno di legge europea 2015-2016 consta di 38 articoli, suddivisi in 9 capi, concernenti rispettivamente i settori di: libera circolazione delle merci; libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; giustizia e sicurezza; fiscalità, dogane e aiuti di Stato; trasporti; ambiente; energia; vittime di reati; e disposizioni varie.

L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

In particolare, con la lettera *a*) si interviene nuovamente sulla disciplina dell'etichettatura dell'olio d'oliva. Con la legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014), sempre nell'ambito del citato caso EU Pilot, si era previsto che «L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo [...], deve essere stampata [...] con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Tuttavia la Commissione ha fatto rilevare il contrasto, con la regolamentazione europea, della norma che attribuisce un'evidenza maggiore all'indicazione dell'origine delle miscele degli oli di oliva, rispetto alle altre indicazioni obbligatorie. Pertanto, con la disposizione in questione, si provvede a sanare il contrasto.

Con la lettera *b*) si interviene per abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l'indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi dell'olio extravergine d'oliva, ritenendo che la qualità di questi oli dipenda da altri fattori e che l'indicazione della durata debba essere lasciata alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.

A tale ultimo riguardo, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori di oli di oliva, è stato approvato, in Commissione, un emendamento a mia firma, volto a inasprire le sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo di indicazione in etichetta della scadenza dell'olio.

L'articolo 2 reca una disposizione relativa all'etichettatura del miele, volta a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità, con la direttiva 2001/110/CE sul miele, della norma italiana che prevede, anche per le confezioni importate da altri Stati membri, di mieli raccolti in più Stati membri o Paesi terzi, di indicare obbligatoriamente i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, senza consentire di indicare solo che si tratta di una miscela di mieli, originari o non originari dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

L'articolo 3, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, è volto a sanare quella parte del caso EU Pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, la norma italiana definisce come Paese d'origine «del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell'ingrediente primario. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce, invece, che il Paese d'origine del prodotto è quello definito dal codice doganale comunitario, ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisce dal luogo d'origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione.

L'articolo 4 – introdotto durante l'esame in Commissione – reca due novelle di normative di recepimento di direttive europee in materia di dispositivi medici. Le modifiche si limitano a sostituire la locuzione «costi/benefici» con quella di «rischi/benefici», a seguito di un'omologa rettifica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 settembre 2015 (L 253), concernente la direttiva 2007/47/CE in materia di dispositivi medici e di biocidi.

L'articolo 5 – introdotto durante l'esame in Commissione – estende la sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di sostanze e delle miscele, anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, modificativo del precedente.

Il capo II del disegno di legge contiene disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

L'articolo 6, relativo alle Società Organismi di Attestazione (SOA), è volto a sanare la procedura di infrazione n. 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto a tali società l'obbligo di avere sede legale nel territorio italiano. Secondo la Corte di giustizia (causa pregiudiziale C-593/13 Rina Services e altri), è sufficiente il requisito di avere in Italia una sede qualsiasi, anche solo operativa, mentre l'obbligo di sede legale contrasta con i principi della libertà di stabilimento (articolo 49 del TFUE) e della libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE).

L'articolo 7, in materia di tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco, è volto a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU e a dare seguito alla sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014 (cause riunite C-344/13 e C-367/13). La normativa italiana attualmente prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco siano state ottenute in case da gioco (anche online) autorizzate in Italia o in un altro Stato membro. La Corte, e la Commissione europea, ritengono che tale normativa sia incompatibile con il principio di libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 56 del TFUE.

Attualmente, le vincite conseguite in case da gioco (anche online) autorizzate in un altro Stato membro, sono soggette alle aliquote progres-

sive dell'IRPEF, mentre per quelle conseguite in case da gioco italiane l'imposta sulla vincita è considerata assolta in quanto ricompresa nell'imposta sugli spettacoli, che consiste nel prelievo alla fonte, nei confronti degli organizzatori dei giochi, pari al 10% della differenza tra gli introiti per i giochi e le vincite pagate ai giocatori (comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

La modifica, pertanto, è volta a escludere dall'IRPEF anche le vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri, rendendole così sostanzialmente omogenee alle vincite conseguite in Italia. Inoltre, per rendere la disciplina anche formalmente omogenea, viene abrogato il comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sull'imposta sostitutiva e con un emendamento approvato in Commissione si è chiarito che l'esenzione dall'IRPEF riguarda anche le vincite conseguite in case da gioco italiane.

L'articolo 8 – introdotto durante l'esame in Commissione – abroga il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di chiudere il caso EU Pilot 7622/15/EMPL. Secondo la Commissione europea, infatti, tale norma esclude in ogni caso che l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, del personale già impiegato nell'appalto, costituisca trasferimento d'azienda o di parte d'azienda, a prescindere dall'applicazione giurisprudenziale (anche della Corte di cassazione) che ha interpretato la norma nel senso di non escludere che, qualora ricorrano i presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca trasferimento d'azienda.

L'esclusione del trasferimento d'azienda, e quindi anche del mantenimento dei connessi diritti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, si pone, infatti, in contrasto con la direttiva 2001/23/CE, «concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti».

Il capo III del disegno di legge contiene disposizioni in materia di giustizia.

L'articolo 9 consente al Dipartimento per la giustizia minorile, del Ministero della giustizia – designato quale autorità centrale a norma del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (cosiddetto Bruxelles II-bis) e della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sul recupero transfrontaliero delle prestazioni alimentari nei confronti dei figli – di avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti competenti, nonché di accedere, tramite tali organi ed enti, alle informazioni contenute nelle banche dati in loro uso.

Tali poteri consentono al Dipartimento di ottenere informazioni utili a localizzare il debitore o il creditore degli alimenti e a quantificare la situazione patrimoniale, al fine di decidere se proseguire la procedura con l'avvio della fase giudiziale di recupero del credito, oppure procedere al-

l'archiviazione ove ritenga che la situazione di incapacienza dell'obbligato renda impossibile soddisfare le richieste del creditore.

Con l'ultimo periodo del comma 1, introdotto in Commissione, si esclude la banca dati del Ministero dell'interno, relativa alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

L'articolo 10 – introdotto durante l'esame in Commissione – interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea. In particolare, la disposizione demanda all'autorità che ha formato l'atto pubblico al quale deve essere data esecuzione, la competenza a rilasciare ogni ulteriore documentazione (attestati, certificati o estratti) che sia necessaria per l'esecuzione in altro Stato.

L'articolo 11 reca norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari (Convenzione dell'Aia del 2007) e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori (Convenzione dell'Aia del 1980). In particolare, le norme sono dirette a superare una disparità di trattamento, sotto il profilo dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato e delle tipologie di spese coperte, tra le domande di cooperazione che provengono da uno Stato membro dell'Unione europea e le domande che provengono da uno Stato terzo.

L'articolo 12 – introdotto durante l'esame in Commissione – interviene sulla normativa relativa al permesso di soggiorno per cittadini di Paesi terzi, al fine di evitare rilievi e censure per il mancato adeguamento dei permessi di soggiorno al nuovo modello europeo. In particolare, il regolamento (CE) n. 1030 del 2002 istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e prevede un apposito modello anche per il minore fino al quattordicesimo anno di età, il quale non dovrà quindi più essere iscritto nel permesso o carta di soggiorno dei genitori.

Il capo IV contiene disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato.

L'articolo 13 esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia.

La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7192/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della norma italiana che impone l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica dopo 3 mesi di soggiorno, con la direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

L'articolo 14 modifica la legge 7 gennaio 2008, n. 10, di ratifica dell'Accordo di associazione e stabilizzazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Albania, del 12 giugno 2006, al fine di superare alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli accordi comunitari di attuazione dell'Accordo di associazione. Secondo la Commissione europea, il mantenimento del diritto fisso per l'importazione temporanea di autovei-

coli per il trasporto di cose violerebbe l'articolo 59 del suddetto Accordo di associazione e l'articolo 13 del relativo Protocollo n. 5 sul trasporto terrestre.

Pertanto, al fine di evitare il rischio di avvio di una procedura di infrazione, la norma in esame esenta dal pagamento dalle tasse automobilistiche e del diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, i trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

L'articolo 15 – come modificato durante l'esame in Commissione – innalza dal 4 al 5 per cento (e non più al 10 per cento, come prevedeva il testo originario del disegno di legge) l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione, al fine di chiudere il caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione dell'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

Inoltre, con la medesima modifica approvata in Commissione, l'IVA prevista per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, viene ridotta dall'attuale 10 per cento al 5 per cento.

I commi 2, 3 e 4 quantificano gli oneri e prevedono la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 16 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»), al fine di chiudere il caso EU Pilot 7293/15/TAXU, in cui si rileva la incompatibilità dell'aliquota superridotta del 4 per cento, come nel caso del basilico di cui al precedente articolo 15.

L'articolo 17 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11 del 2010 riguardante la concessione agevolazioni fiscali ai consorzi agrari, riconosciuti, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, che innalza dal 40 per cento al 50 per cento la quota dei loro utili netti annuali soggetti a tassazione.

L'articolo 18 introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (regime di «*tonnage fax*»), disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986), che – secondo quanto si afferma nella relazione illustrativa del Governo – l'Italia si è impegnata ad apportare, al fine di ottenere la proroga per altri 10 anni del regime di aiuti. La Commissione europea, infatti, con la decisione C(2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, e ne ha autorizzato la proroga fino a tutto il 2023.

L'articolo 19 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che ha sostituito la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (cosiddetta «convenzione SID»).

L'articolo 20 – introdotto durante l'esame in Commissione – intende porre fine alla procedura di infrazione 2016/0106, avviata per il mancato recepimento della direttiva 2014/86/UE in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi. Con l'articolo si provvede anche a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/121, che riguarda sempre la materia del trattamento fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi. I termini di recepimento di entrambe le predette direttive sono scaduti il 31 dicembre 2015.

L'articolo 21 – introdotto durante l'esame in Commissione – prevede la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di aiuti al funzionamento dell'industria della costruzione navale, al fine di sanare la procedura in materia di aiuti di Stato n. SA 38919.

In tale procedura, la Commissione europea ha rilevato che il regolamento (CE) n. 1540/98, su cui il predetto regime di aiuti era originariamente basato, ha stabilito come data finale per la concessione degli aiuti il 31 dicembre del 2000 e che, pertanto, gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, non sono più compatibile con il mercato comune e vanno abrogati.

L'articolo 22 – introdotto durante l'esame in Commissione – provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2060, che ha abrogato la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Il comma 1 prevede l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, che aveva dato attuazione alla direttiva 2003/48/CE, e i commi successivi recano le opportune norme di raccordo concernenti gli obblighi informativi e fiscali.

L'articolo 23 – introdotto durante l'esame in Commissione – interviene sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e riducendo l'aliquota IVA applicabile ai tartufi dal 22 al 10 per cento.

In particolare, il comma 1 elimina l'obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA e il comma 2 la sostituisce con una ritenuta (con obbligo di rivalsa sul venditore) del 23 per cento (primo scaglione dell'Irpef) sul corrispettivo pagato, ridotto del 22 per cento (a titolo di deduzione delle spese di produzione del reddito). Inoltre, per le vendite da parte di soggetti passivi ai fini dell'IVA, il comma 3 riduce l'aliquota IVA applicabile ai tartufi dal 22 al 10 per cento.

Il capo V contiene disposizioni in materia di trasporti.

L'articolo 24 è finalizzato ad evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime. Con una modifica all'articolo 1, comma 2, lettera e), del

decreto-legge n. 457 del 1997, si provvede, infatti, a includere anche le navi di bandiera comunitaria, in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo, tra quelle che possono iscriversi nel registro internazionale italiano.

L'articolo 25 introduce nuove disposizioni sanzionate di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività.

L'Agenzia è stata istituita con il decreto legislativo n. 162 del 2007, in attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. Attualmente, l'Agenzia esercita le proprie funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza ferroviaria senza la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze da parte degli operatori ferroviari. L'articolo 16 provvede, pertanto, a integrare questo meccanismo, consentendo all'Agenzia di sanzionare i comportamenti in contrasto con le proprie indicazioni in materia di sicurezza ferroviaria.

Il capo VI contiene disposizioni in materia ambientale.

L'articolo 26 reca disposizioni in materia di caccia, finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell'ottobre del 2014 con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione.

Tale disposizione, in particolare, modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di introdurre per ciascun cacciatore l'obbligo di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento.

L'articolo 27 interviene nuovamente sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂) al fine di sanare definitivamente il caso EU Pilot 7334/15/CLIM, nell'ambito del quale la Commissione europea, dopo il recente intervento dell'articolo 24 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), ha continuato a contestare all'Italia la non conformità di talune disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE.

Il capo VII contiene disposizioni in materia di energia.

L'articolo 28 – modificato durante l'esame in Commissione – interviene nuovamente sul «terzo pacchetto energia» per sanare definitivamente la procedura di infrazione n. 2014/2286, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE, relativa al non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale.

In ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea a seguito delle modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 recentemente introdotte con l'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015), è emersa l'esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente, al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione.

Il capo VIII (articoli da 29 a 34) – introdotto durante l'esame in Commissione – reca disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, al fine di chiudere la procedura di infrazione 2011/4147.

L'Italia aveva provveduto a dare attuazione alla direttiva del 2004 con il decreto legislativo n. 204 del 2007. Tuttavia, le misure previste dal provvedimento sono state ritenute non del tutto adeguate dalla Commissione europea, che conseguentemente ha aperto la predetta procedura di infrazione. Il decreto legislativo del 2007, infatti, ha trasposto in maniera corretta le parti concernenti il sistema di cooperazione tra Stati membri per l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, ma non ha proceduto all'istituzione di un complessivo sistema nazionale di indennizzo delle vittime di qualunque fattispecie di reato intenzionale violento, qualificato come tale dal codice penale. L'indennizzo, infatti, è previsto dall'ordinamento solo per alcune tipologie di reato, quali quelli di stampo mafioso o terroristico.

La procedura di infrazione è giunta allo stadio del ricorso alla Corte di giustizia, la quale ha aperto la causa C-601/14, e il 12 aprile 2016 l'Avvocato Generale ha già presentato le sue conclusioni alla Corte, ritenendo fondato l'inadempimento dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva e chiedendo la condanna dell'Italia al pagamento delle spese giudiziarie.

Il capo IX contiene disposizioni di altra natura.

L'articolo 35 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l'articolo 19 e l'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alla figura del Segretario del CIAE.

Con un emendamento al disegno di legge europea 2014, approvato presso la Camera dei deputati, è stato introdotto il predetto comma 9-*bis* che ha previsto la figura del Segretario del CIAE. Tuttavia, l'articolo 19 già prevedeva la figura del direttore della Segreteria del CIAE. Si tratta pertanto, ora, di sostituire la denominazione di direttore/responsabile della Segreteria del CIAE di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 19, con quella di Segretario del CIAE.

L'articolo 36 – modificato durante l'esame in Commissione – interviene nella stessa legge n. 234 del 2012, con modifiche in materia di aiuti di Stato.

Anzitutto si modifica la procedura di cui all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le «Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato» soggetti a previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La procedura attualmente vigente prevede che siano le singole Amministrazioni a notificare direttamente alla Commissione europea i regimi

di aiuto. Ma la disomogeneità delle procedure di notifica adottate dalle singole amministrazioni e la mancanza a livello nazionale di una cabina di regia unica che garantisca la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea hanno determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea.

Pertanto, la nuova procedura proposta con il comma 1, lettera a), concordata con la Conferenza Stato-Regioni, prevede che le amministrazioni centrali e territoriali predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalle norme europee e la trasmettano al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, attraverso il sistema di notificazione elettronica. Quest'ultimo effettua un esame della completezza della documentazione, entro i termini che saranno stabiliti da un decreto che sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Dalla verifica della completezza sono esclusi gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, a cui provvede direttamente l'amministrazione competente.

Il successivo inoltro alla Commissione europea è poi effettuato per via elettronica, secondo quanto stabilito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794 del 2004 sulle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE.

Durante l'esame in Commissione sono stati, poi, aggiunti i successivi commi 2, 3 e 4, volti a disciplinare e a rafforzare l'efficacia delle procedure di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con una decisione della Commissione europea, in quanto non compatibili con il mercato interno. Per effetto del disposto del comma 4, tali modifiche sarebbero destinate a trovare applicazione alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 37 – introdotto durante l'esame in Commissione – incrementa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, il fondo per le spese di funzionamento del Garante della *privacy*, attingendo al fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. L'incremento delle risorse a disposizione dell'ufficio del Garante è motivato dall'esigenza di assicurare il regolare svolgimento dei poteri di controllo, compresi quelli ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, a fronte del venir meno del sistema di finanziamento operante fino al corrente esercizio finanziario 2016.

Infatti, con il caso EU Pilot 7563/15/CNCT, la Commissione europea contesta al nostro Paese il sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 191 del 2009, che ha disposto trasferimenti obbligatori tra le Autorità indipendenti al fine di assicurare idonee risorse finanziarie destinate a garantire, tra l'altro, il corretto funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 38 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del presente disegno di legge, fatti salvi gli articoli 7, 11 e 14.

Considerati gli articoli aggiunti durante l'esame in Commissione, tale disposizione andrebbe integrata con l'indicazione anche degli articoli 15, 23, 34 e 37.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n.54-C. Em. 1.401/10, Palma e Caliendo	225	223	037	067	119	112	RESP.
002	Nom.	DDL n.54-C. Em. 1.401/11, Palma e Caliendo	236	235	008	068	159	118	RESP.
003	Nom.	DDL n.54-C. Em. 1.401/12, Battista e Orellana	236	234	005	051	178	118	RESP.
004	Nom.	DDL n.54-C. Em. 1.401/13, Giovanardi e altri	239	238	007	077	154	120	RESP.
005	Nom.	DDL n.54-C. Em. 1.401/14, Malan	238	233	019	055	159	117	RESP.
006	Nom.	DDL n.54-C. Em. 1.401/15, De Petris e altri	242	236	021	090	125	119	RESP.
007	Nom.	DDL n.54-C. Em. 1.401/16, Cappelletti e Buccarella	236	228	008	090	130	115	RESP.
008	Nom.	DDL n.54-C. Em. 1.401/17, Giovanardi e altri	230	226	022	055	149	114	RESP.
009	Nom.	DDL n.54-C. Em. 1.401, D'Ascola	191	184	036	134	014	093	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0619 del 03/05/2016 Pagina 1

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
AIELLO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AIROLA ALBERTO	A	C	C	C	C	F	F	C	F
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ALBERTINI GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
AMIDEI BARTOLOMEO	F	F	F	F	F	F	F	F	
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	C	C		C	F
ANITORI FABIOLA	M	M	M	M	M	C	C	C	F
ARACRI FRANCESCO		F	F	F	F		F	F	C
ARRIGONI PAOLO	F	F	C	F	A	A	C	A	A
ASTORRE BRUNO	C	C	C		C				
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	A	F	F	
AURICCHIO DOMENICO	C	C	C	C	R	R	R	R	F
AZZOLLINI ANTONIO						C	C	F	A
BARANI LUCIO									F
BAROZZINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BATTISTA LORENZO	C	C	F	C	C	F	C	C	F
BELLOT RAFFAELA	F	F	C	F	F	F	C	F	
BENCINI ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	C	C	A
BERGER HANS	C	C	C	C	F	C	C	C	
BERNINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	
BERTACCO STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	
BERTOROTTA ORNELLA	A	C	C	C	C	F	F	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIGNAMI LAURA	A	A	A	A	A	A	A	A	C
BILARDI GIOVANNI EMANUELE					C	C	C	C	F
BISINELLA PATRIZIA	F	F	C	F	F	F	C	F	
BLUNDO ROSETTA ENZA	A	C	C	C	C	F	F	C	
BOCCA BERNABO'	F	F	F	F	F	F	R	F	
BOCCARDI MICHELE									
BOCCHINO FABRIZIO	C	C	C	C	C	F	F	C	A
BONAIUTI PAOLO	C	C	C	C	C	A	C	C	
BONDI SANDRO									
BONFRISCO ANNA CINZIA		F	C	F		C			
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BOTTICI LAURA	A	C	C	C	C				F
BROGLIA CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUNI FRANCESCO									
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO					C	F	F	C	F
BUEMI ENRICO	A	A	F	A	A	A	A	A	A

Seduta N. 0619 del 03/05/2016 Pagina 3

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F	R	F	F	F	F	F	A
D'ANNA VINCENZO	C	C	C	F	F	F	F	F	
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO					C	A	C	A	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE CRISTOFARO PEPPE	C	C	C	C	C	F	F	C	F
DE PETRIS LOREDANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PIETRO CRISTINA									
DE PIN PAOLA									
DE POLI ANTONIO	F	F	F	F	C	C			
DE SIANO DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	R
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	F	F	F						
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	F	F	F	F	F	F	F	
DIRINDIN NERINA	M	M	M	M	M	M	M	M	F
DIVINA SERGIO	F	F	C	F	A	A	C	A	A
D'ONGHIA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DONNO DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ENDRIZZI GIOVANNI	A	C	C	C	C	F	F	C	F
ESPOSITO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FALANGA CIRO	C	C	C	C	C	R	R	C	
FASANO ENZO	F	F	F	C	F	F	F	F	
FASIOLO LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FATTORI ELENA	A	C	C	C	C	F	F	C	R
FATTORINI EMMA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FEDELI VALERIA	P	P	P	P	P	P	P	P	F
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO	F	F	F	F	F	C	C	F	C
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C		C	C	C	
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FLORIS EMILIO	F	F	F	F	F				

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bianconi, Broglia, Bubbico, Bulgarelli, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Cirinnà, Conti, Della Vedova, De Petris, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Donno, Fattorini, Fazzone, Fedeli (*dalle ore 18,15*), Gentile, Giacobbe, Longo Fausto, Guilherme, Messina, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rubbia, Sciascia, Serra, Silvestro, Stucchi, Torrisi, Vacciano, Valentini, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lanzillotta, per partecipare ad una Conferenza internazionale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Milo, in data 30 aprile 2016, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti e di aderire al Gruppo parlamentare Alleanza Liberalpopolare – Autonomie.

In pari data, il Presidente del Gruppo Alleanza Liberalpopolare – Autonomie ha accettato tale adesione.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

La Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettere in data 28 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013, n. 87, ha inviato:

la relazione per la ripubblicazione della relazione di minoranza a firma dei deputati La Torre, Benedetti e Malagugini e dei senatori Adamoli, Chiaramonte, Lugnano e Maffioletti, nonché del deputato Terranova, comunicata alle Presidenze delle Camere il 4 febbraio 1976 a conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (legge 20 dicembre 1962, n. 1720) (*Doc. XXIII, n. 12*);

la relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative (*Doc. XXIII, n. 13*);

la relazione sulla situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Risultanze delle missioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri (*Doc. XXIII, n. 14*).

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

In data 2 maggio 2016, a nome della 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il senatore Mirabelli ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, due relazioni, rispettivamente:

sulla risoluzione, approvata dalla Commissione stessa il 17 febbraio 2016, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (*Doc. XXIV*, n. 56-A);

sulla risoluzione, approvata dalla Commissione stessa il 20 aprile 2016, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc. LXXXVII*, n. 4)» (*Doc. XXIV*, n. 59-A).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Munerato Emanuela

Disposizioni in materia di installazione obbligatoria di sistemi di video sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in condizioni di disagio (2356)

(presentato in data 02/05/2016);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Delega al Governo per le modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, volte a consentire il voto anticipato degli studenti e delle persone che per ragioni di studio si trovano fuori dalla propria residenza anagrafica o all'estero (2357)

(presentato in data 02/05/2016);

senatore Uras Luciano

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (2358)

(presentato in data 03/05/2016);

senatori De Petris Loredana, Cervellini Massimo, Mineo Corradino, Petraglia Alessia, Bocchino Fabrizio, Barozzino Giovanni, De Cristofaro Peppe, Campanella Francesco

Nuove disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e destinazione delle relative risorse per l'incremento della dotazione

del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386-390 della Legge n. 208 del 2016 (2359)
(presentato in data 03/05/2016);

senatori Razzi Antonio, Romani Paolo, Alicata Bruno, Aracri Francesco, Bertacco Stefano, Caliendo Giacomo, Caridi Antonio Stefano, Carraro Franco, D'Alì Antonio, De Siano Domenico, Galimberti Paolo, Gibiino Vincenzo, Giro Francesco Maria, Malan Lucio, Mandelli Andrea, Minzolini Augusto, Pelino Paola, Piccoli Giovanni, Rizzotti Maria, Rossi Maria-rosaria, Serafini Giancarlo, Scilipoti Isgrò Domenico, Villari Riccardo, Zuffada Sante

Introduzione dell'insegnamento delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in orto ed in campo nelle scuole di ogni ordine e grado (2360)
(presentato in data 03/05/2016);

senatore Quagliariello Gaetano
Disposizioni in materia di elezioni primarie per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche (2361)
(presentato in data 29/04/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Pelino Paola ed altri

Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone (2304)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/04/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Buccarella Maurizio

Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio (2259)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 02/05/2016);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico

Sostituzione dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 267, in materia di responsabilità dei dirigenti e dipendenti dell'ente locale i cui

organi siano sottoposti a scioglimento per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (2248)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 03/05/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Astorre Bruno

Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi del lavoratore autonomo e del professionista (2249)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/05/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Candiani Stefano

Disposizioni volte a vietare il ricorso alla pratica della maternità surrogata all'estero (2270)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 03/05/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Romano Lucio

Modifiche all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli Avvocati (2281)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/05/2016);

5ª Commissione permanente Bilancio

Ministro economia e finanze

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali (2344)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), Commissioni parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/05/2016);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Vacciano Giuseppe ed altri

Disposizioni per l'abolizione dell'anatocismo bancario (2260)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/05/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Stefano Dario

Istituzione dell'insegnamento di storia e civiltà del vino (2254)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
(assegnato in data 03/05/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Puglisi Francesca

Misure a sostegno della diffusione della lettura, della promozione del libro e delle piccole e medie imprese editoriali (2302)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/05/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Dep. Pes Caterina ed altri

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghi-
larza (2342)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
C.3450 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 03/05/2016);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Valentini Daniela, Sen. Granaiola Manuela

Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare (2243)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/05/2016);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Puppato Laura

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare (2320)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/05/2016);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Schifani Renato ed altri

Disposizioni concernenti il governo del territorio, l'uso razionale del suolo, la rigenerazione urbana e l'edilizia residenziale sociale. Deleghe al Governo per la definizione delle dotazioni territoriali essenziali e per

il riordino e la semplificazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (2297)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali;

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Dep. Mariani Raffaella ed altri

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque (2343)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2212 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 03/05/2016);

Commissioni 2ª e 12ª riunite

Sen. Manconi Luigi

Norme a tutela della salute per la regolamentazione del consumo, la produzione ed il commercio della cannabis e dei prodotti da essa derivati, nonché per la prevenzione e la ricerca in materia di uso di sostanze psicoattive (2007)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/05/2016);

Commissioni 8ª e 13ª riunite

Sen. De Petris Loredana ed altri

Disposizioni per l'istituzione di una procedura di dibattito pubblico per i progetti aventi rilevante impatto sull'ambiente e sul territorio (2318)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/05/2016);

Commissioni 9ª e 12ª riunite

Sen. Granaiola Manuela

Riconoscimento dei conigli domestici quali animali d'affezione nonché divieto di vendita, consumo delle carni e utilizzazione delle pelli e pellicce (2172)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 03/05/2016).

Disegni di legge, nuova assegnazione*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
in sede referente*

Dep. Businarolo Francesca ed altri

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (2208)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

C.3365 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1751, C.3433)

Già assegnato, in sede referente, alla (1ª e 2ª riun.)

(assegnato in data 03/05/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 02/05/2016 la 12ª Commissione permanente Sanità ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

«Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale» (1324)
(presentato in data 21/02/2014)

con proposta di assorbimento dei disegni di legge:

Sen. Bianconi Laura

«Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione» (154)
(presentato in data 15/03/2013);

Sen. Mandelli Andrea

«Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265» (693)
(presentato in data 22/05/2013);

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi ed altri

«Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie» (725)

(presentato in data 29/05/2013);

Sen. Silvestro Annalisa ed altri

«Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251» (818)

(presentato in data 12/06/2013);

Sen. Bianco Amedeo ed altri

«Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie» (829)

(presentato in data 14/06/2013);

Sen. D'Anna Vincenzo

«Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo» (833)

(presentato in data 18/06/2013).

Affari assegnati

È stato deferito alla 3ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle Relazioni del 2014 e del 2015 concernenti «Le operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (*Doc.* LXVII, nn. 3 e 4)» (Atto n. 755).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 27 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive) di quell'Assemblea nella seduta del 20 aprile 2016, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM (2015) 496 final).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 754).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 aprile 2016, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 30 aprile 2016 – alla 11^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 giugno 2016. Le Commissioni 1^a, 2^a, 4^a, 5^a, 12^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 30 maggio 2016.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 aprile 2016, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Paola Noce, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Nello scorso mese di aprile 2016 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti e dell’interno, per l’esercizio finanziario 2015, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, in data 30 aprile 2016, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante «Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali» (2287), collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il documento è stato inviato alla 7^a Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Di Maggio e Piccoli hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00382 della senatrice Fucksia ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Spilabotte, Fornaro, Stefano Esposito, Valentini, Sollo, Gatti, Fasiolo, Cantini, Ricchiuti, Borioli e Elena Ferrara hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05725 della senatrice Albano.

I senatori Buemi e Bonfrisco hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05729 del senatore Orellana ed altri.

Interpellanze

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO, DI BIAGIO, GASPARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il 9 maggio 2016 si svolgerà a Montecitorio la solenne annuale cerimonia nella Giornata della memoria delle vittime delle stragi e del terrorismo alla presenza del Capo dello Stato e dei Presidenti di Senato e Camera;

nel suo intervento il 9 maggio 2014 la Presidente della Camera ricordava che in alcuni settori dell'apparato statale «si annidavano figure opache più inclini a deviare che a ricercare la verità. Per questo ancora dopo tanti anni resta attuale come non mai la domanda di trasparenza»;

il 9 maggio 2015 il Presidente del Senato nel suo discorso nell'Aula di palazzo Madama specificava, facendo riferimento alle vittime delle stragi di Ustica e a quelle della stazione di Bologna «Sappiamo molto ma non tutto: bisogna insistere, impegnarsi maggiormente per illuminare con la verità gli angoli ancora nascosti di queste vicende, nelle quali si sono intrecciate trame internazionali e nazionali, tradimenti e depistaggi» e aggiungendo «Questo è il compito più alto delle Istituzioni e delle parti politiche, pretendere chiarezza oltre ogni convenienza»;

il Presidente della Repubblica *pro tempore* il 27 luglio 2014, 34° anniversario della strage di Ustica, auspicava «La tenace sollecitazione a compiere ogni ulteriore sforzo possibile – anche sul piano internazionale – per giungere a una esaustiva ricostruzione di quello che avvenne nei cieli di Ustica impegna tutte le Istituzioni a fare la loro parte perché si giunga all'accertamento della verità»;

il Presidente della Repubblica il 27 giugno 2015, 35° Anniversario della tragedia di Ustica, riaffermava, in un messaggio ai familiari delle

vittime, «l'impegno di perseverare nella ricerca tenace di una verità finalmente univoca sull'accaduto»;

il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni in un'intervista del 3 maggio 2016 riferita al caso Regeni afferma: «La nostra ricerca della verità è al primo posto, e non può essere cancellata da interessi o preoccupazioni geopolitiche»;

nel processo in cui sono stati assolti con formula piena i generali dell'Aeronautica, accusati di alto tradimento, si legge nelle motivazioni che quella del missile e della battaglia aerea è un'ipotesi di pura fantascienza che non ha trovato nel corso del processo nessun riscontro;

è agli atti del processo penale una perizia tecnica di 4.000 pagine firmata da 11 fra i più autorevoli esperti aeronautici italiani e stranieri (5 italiani, 2 tedeschi, 2 inglesi e 2 svedesi) che individua con certezza come l'abbattimento del DC9 sia stato causato dall'esplosione di una bomba collocata nella *toilette* di bordo;

ancor oggi, la nostra televisione di Stato e una pubblicistica che si sbizzarrisce attraverso *film*, documentari, opere teatrali, libri, eccetera, riescono nella singolare impresa di accusare contemporaneamente i nostri alleati degli Stati Uniti di essere bugiardi e assassini in quanto attribuiscono ad un aereo americano che avrebbe speronato il DC9 la causa dell'abbattimento e ad accusare i nostri alleati francesi di essere assassini e bugiardi in quanto sarebbe stato il lancio di un missile da un aeromobile francese a causare l'abbattimento;

nei mesi di maggio e giugno 1980, come ben descritto nei libri del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri *pro tempore* Giuseppe Zamberletti e del giornalista de «La Stampa» Francesco Grignetti, si sviluppò un drammatico confronto fra l'Italia da una parte e dall'altra le frange più estreme del Movimento per la liberazione della Palestina con dietro la Libia di Gheddafi e ambienti dell'autonomia italiana;

a determinare in particolare questo contrasto era stato l'arresto a Ortona (Chieti) nel mese di ottobre 1979 di esponenti palestinesi e membri dell'autonomia italiana sorpresi a trasportare lanciamissili; l'arresto in Italia di agenti libici che avevano assassinato a Roma esponenti dell'opposizione al regime di quel Paese; l'imminente firma (avvenuta poi il 2 di agosto 1980 a Malta) dell'accordo italo-maltese che faceva venir meno il precedente accordo Libia-Malta per quanto riguardava sia l'assistenza militare che lo sfruttamento di giacimenti di petrolio esistenti nei pressi dell'isola;

i membri della Commissione di inchiesta sulla morte dell'on. Aldo Moro hanno potuto consultare il carteggio di quel periodo tra la nostra ambasciata a Beirut e i servizi segreti a Roma, materiale non più coperto dal segreto di Stato ma che, essendo stato classificato come segreto e segretissimo, non può essere divulgato;

il terribile e drammatico conflitto fra l'Italia e alcune organizzazioni palestinesi controllate dai libici registra il suo apice la mattina del 27 giugno 1980,

si chiede di sapere quale iniziativa di competenza il Presidente del Consiglio dei ministri intenda immediatamente assumere per rendere pubbliche quelle carte che possono dare un formidabile contributo alla ricerca di quella verità che le massime cariche dello Stato ogni anno auspicano che si possa raggiungere «oltre ogni convenienza».

(2-00383)

Interrogazioni

FASIOLO. – *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, istituita a seguito dell'adozione della Convenzione internazionale marittima di Ginevra del 1948, volta a promuovere la cooperazione marittima tra i Paesi membri e a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino;

l'IMO promuove l'elaborazione e l'adozione di convenzioni ed accordi su materie relative alla navigazione ed al trasporto via mare dei passeggeri e delle merci, nonché alle garanzie del trattamento degli equipaggi;

la creazione dell'IMO nasce dall'esigenza di regolare con *standard* internazionali il trasporto marittimo, un settore che copre il 90 per cento dell'insieme del commercio internazionale; ad essa aderiscono attualmente 170 Paesi membri ed ha sede a Londra;

l'Italia è il secondo tra i Paese contribuenti;

l'Italia è membro del consiglio dell'organizzazione ed è inclusa nel ristretto gruppo di 10 Paesi maggiormente evoluti in tema di navigazione marittima, che forniscono, in ragione dell'importanza della flotta mercantile, grande impulso allo sviluppo del trasporto marittimo;

tale riconoscimento deriva dal fatto che l'Italia è tra gli Stati che hanno ratificato il maggior numero di trattati attualmente in vigore nel settore del trasporto marittimo e possiede una flotta ampiamente rinnovata e tecnologicamente avanzata, che è garanzia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ecosistema marino;

l'Italia è uno dei principali Paesi in ambito internazionale per la consistenza della flotta mercantile (12° al mondo) e contribuisce al funzionamento dell'IMO con una quota di oltre il 2 per cento del bilancio dell'organizzazione;

considerato che:

le navi trasferiscono approssimativamente da 5 a 10 miliardi di tonnellate di acqua di zavorra all'anno da una parte all'altra del mondo;

la presenza di specie aliene invasive nell'acqua di zavorra, che le navi imbarcano per stabilizzare il loro assetto, e che scaricano in mare al loro arrivo in porto, rappresenta uno dei principali vettori di diffusione di questo preoccupante fenomeno su scala mondiale che, oltre a costituire

una temibile minaccia per la biodiversità marina, può comportare gravi conseguenze economiche per le economie costiere, e costituire, nel caso del trasferimento e della diffusione di alghe tossiche, un serio problema sanitario;

i Paesi membri dell'IMO hanno concordato di sviluppare una regolamentazione internazionale sull'acqua di zavorra. Questa è culminata nell'adozione di una convenzione che rende gradualmente obbligatorio il trattamento delle acque di zavorra;

nel 2004 è stata approvata dall'IMO la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei depositi delle navi, il cui acronimo inglese è BWMC («International convention for the control and management of ships'ballast water and sediment») ed è ora in attesa di ratifica da parte di un numero sufficiente di Stati membri dell'IMO (30 Stati, che rappresentino almeno il 35 per cento della flotta commerciale mondiale);

la Convenzione prevede che tutte le navi esistenti debbano avere a bordo un sistema di trattamento dell'acqua di zavorra approvato dall'IMO, idoneo ad impedire la contaminazione della flora e della fauna marina, causata dal rilascio in mare delle acque di zavorra provenienti da ambienti marini differenti;

l'obbligo scatta dalla costruzione per le navi nuove, mentre le navi esistenti saranno obbligate ad installarlo come *retrofit* al primo bacino successivo al 2016, a seconda del volume totale delle casse zavorra;

preso atto che:

la Convenzione mira a prevenire gli effetti potenzialmente devastanti della diffusione di organismi acquatici nocivi, trasportati nelle acque di zavorra delle navi, da una regione all'altra e tra ecosistemi diversi;

essa richiede che tutte le navi attuino un piano di gestione per le acque di zavorra e per i sedimenti;

tutte le navi dovranno portare un *ballast water record book* e saranno tenute a svolgere procedure *standard* di gestione delle acque di zavorra;

il problema degli organismi acquatici nocivi nelle acque di zavorra, per la prima volta, era stato sollevato da IMO nel 1988 e da allora il Marine environment protection committee (MEPC) dell'IMO, insieme al *Maritime safety committee* (MSC), ha affrontato il problema, focalizzandosi prima sulle linee guida e quindi sullo sviluppo della nuova convenzione;

nel 1991, il MEPC ha adottato la risoluzione MEPC 50 (31), recante «Linee guida per prevenire l'introduzione di organismi indesiderati e patogeni dalle acque di zavorra e dagli scarichi dei sedimenti delle navi»;

nel contempo, la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, ha riconosciuto il problema come una delle principali preoccupazioni internazionali;

nel novembre 1993, l'assemblea dell'IMO ha adottato la risoluzione A.774 (18) basata sugli orientamenti adottati nel 1991, con cui si

sollecitava MEPC e MSC a sviluppare disposizioni giuridicamente vincolanti, applicabili a livello internazionale;

la XX Assemblea dell'IMO, nel novembre 1997, ha adottato la risoluzione A.868 (20) recante «Linee guida per il controllo e la gestione delle acque di zavorra per ridurre al minimo il trasferimento di organismi acquatici nocivi e agenti patogeni», poi sviluppata e adottata il 13 febbraio del 2004 (BWMC), la cui entrata in vigore scatterà 12 mesi dopo la ratifica da parte di almeno 30 Stati, che rappresentino il 35 per cento del tonnellaggio navale mercantile mondiale;

rilevato che:

con la ratifica della convenzione da parte del Belgio, avvenuta nel marzo 2016, il numero degli Stati firmatari è salito a 49, ben oltre la soglia minima di 30, mentre la percentuale di tonnellaggio della flotta mercantile mondiale rimane di pochi decimali sotto la soglia minima richiesta per l'entrata in vigore, pari al 35 per cento, fermandosi al 34,82 per cento;

la ratifica da parte dell'Italia, che rappresenta il 2 per cento della flotta commerciale mondiale, farebbe ampiamente superare quella soglia minima, consentendo, dunque, l'attesa entrata in vigore della Convenzione;

la segreteria IMO ha sollecitato nuovamente i Paesi con grandi flotte, che ancora non hanno ratificato la Convenzione; ha esortato, inoltre, il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) a preparare, per la prossima primavera 2016, una serie di emendamenti alla Convenzione, frutto di accordi elaborati e firmati in questi ultimi 3 anni, per consentire l'entrata in vigore definitiva della Convenzione sulle acque di zavorra;

l'Italia si è già dotata di specifiche norme per la certificazione di impianti di trattamento prodotti da aziende italiane, per consentire anche all'industria nazionale di entrare nell'enorme mercato che si aprirà, a breve, con la definitiva entrata in vigore della Convenzione a livello globale;

anche l'Italia è interessata dal preoccupante fenomeno della diffusione di specie marine aliene, soprattutto nell'ecosistema Adriatico, dove la particolare conformazione geografica e l'elevato traffico marittimo rappresentano importanti fattori di vulnerabilità;

un *team* di esperti, ricercatori dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste, coinvolti nel progetto europeo Balmas («Ballast water management system for Adriatic sea protection»), coordinati dalla ricercatrice Marina Cabrini, in collaborazione con Ispra e Ismar-Cnr, è impegnato a condurre una «caccia» agli organismi (animali, vegetali e forme batteriche patogene) alloctoni che si annidano nelle acque di zavorra,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano promuovere e sostenere ogni iniziativa idonea, affinché si addivenga alla rapida ratifica della «Convenzione per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e

dei depositi delle navi», adottata dall'assemblea plenaria dell'IMO a Londra il 13 febbraio 2004.

(3-02812)

BOTTICI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, AIROLA, TAVERNA, GIARRUSSO, DONNO, LUCIDI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIROTTO, SANTANGELO, MORONESE, MORRA, PAGLINI, PUGLIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la legge 15 dicembre 2014, n. 186, sono state adottate disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, comunemente note come *voluntary disclosure*;

con la legge 20 novembre 2015, n. 187, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono stati prorogati al 30 novembre 2015 i termini per la presentazione dell'istanza di accesso alla *voluntary disclosure*, originariamente previsti per il 30 settembre 2015;

al Senato della Repubblica, in sede di conversione del decreto-legge n. 153, è stato approvato l'emendamento 2.202 a prima firma della senatrice Bonfrisco, il quale prevedeva che: «In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il numero di istanze presentate sarebbe stato notevolmente superiore alle previsioni fatte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate;

diversi uffici dell'Agenzia delle entrate sarebbero in difficoltà nella lavorazione delle istanze presentate, tanto che quelle presentate per la prima volta dopo il 10 novembre 2015, in un primo momento, erano state dirottate al centro operativo di Pescara, per poi essere restituite agli uffici originari di competenza e, infine, nuovamente smistate ad altre sedi;

proprio in considerazione della mole di pratiche eccedente le previsioni, ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, preposti alla lavorazione delle istanze, sarebbe stata data, attraverso comunicazione interna, indicazione di dedicare non più di 18 ore alla lavorazione di ciascuna istanza e, più di recente, tale tempo sarebbe stato abbassato a 13 ore;

il carico di lavoro normalmente svolto dal personale dell'Agenzia delle entrate, che è stato dedicato alla lavorazione delle istanze di *voluntary disclosure*, sarebbe stato gestito attraverso criteri, a parere degli inter-

roganti arbitrariamente stabiliti, che prevedono di archiviare le segnalazioni e i casi relativi a imposte evase inferiori ad una certa soglia;

ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate preposti alla lavorazione delle istanze, per il completamento di tutte le pratiche assegnate sarebbe stato fornito il termine ultimo del 30 settembre 2016, e ciò al fine di consentire che, nel lasso di tempo intercorrente dal 30 settembre al 31 dicembre 2016, termine di decadenza per l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione della *voluntary disclosure*, i dipendenti potessero riprendere a svolgere le loro abituali mansioni, nei mesi precedenti accantonate, proprio per consentire la lavorazione delle pratiche della *voluntary disclosure*;

tutte le sigle sindacali presenti all’interno dell’Agenzia delle entrate hanno recentemente aderito ad uno stato di agitazione per protestare contro l’eccessivo carico di lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quale sia il numero totale di istanze presentate per l’accesso all’istituto denominato *voluntary disclosure*;

quale sia, per ciascun ufficio dell’Agenzia delle entrate, il numero di istanze attualmente assegnate, il numero di risorse umane dedicate, l’imponibile emerso, nonché il gettito stimato;

quale sia il numero di istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015, a quali articolazioni dell’Agenzia delle entrate ne sia stata attribuita la gestione e, per ciascuna articolazione, quale sia il numero di pratiche assegnate, il numero di risorse umane dedicate, l’imponibile emerso ed il gettito stimato;

se sia corretto affermare che, a causa dell’elevato numero di istanze presentate in rapporto alle risorse umane impiegate e al tempo disponibile per la definizione delle istanze, piuttosto che il controllo sostanziale e di merito prescritto dalla legge, l’Agenzia delle entrate abbia effettuato una mera ratifica di quanto autodichiarato dal contribuente;

se ritenga che siano sufficienti le risorse dedicate dall’Agenzia per effettuare un controllo sostanziale delle istanze presentate e se non ritenga, invece, più opportuno intervenire per posticipare i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte e per la notifica dell’atto di contestazione della *voluntary disclosure*, attualmente previsti per il 31 dicembre 2016;

come sia stato gestito, e con quali criteri sia stato ridotto, il carico di lavoro normalmente svolto dal personale dell’Agenzia delle entrate che è stato dedicato alla lavorazione delle istanze di *voluntary disclosure*.

(3-02813)

BIANCONI. – *Ai Ministri della salute e dell’interno.* – Premesso che:

ai sensi dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015, sul documento recante «Revisione e aggiornamento dell’accordo conferenza stato regioni del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche», sono state varate le linee

guida riguardanti le caratteristiche tecniche degli aeromobili di trasporto di organi, i requisiti e le caratteristiche di ordine professionale, i requisiti degli equipaggi e quelli relativi all'organizzazione del servizio offerto per garantire la sicurezza e la rapidità, evitando la dispersione e lo spreco degli organi;

questo documento, con cui si individuano i requisiti per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi, pone l'Italia ai vertici dell'Europa e del mondo;

malgrado ciò, ad oggi, non tutte le Regioni hanno attivato le procedure necessarie e, come costantemente riportato da fonti di stampa e dalle istituzioni del settore, si verificano casi di perdita di organi, che si deteriorano per la scarsa qualità del trasporto e per i frequenti disservizi dovuti all'indisponibilità di aerei idonei o a guasti dei velivoli di trasporto;

la perdita di organi costituisce un gravissimo danno al sistema dei trapianti, ma soprattutto ai tanti pazienti che da tempo sono inseriti nelle liste d'attesa per effettuare l'intervento, che molte volte è in grado di salvare loro la vita;

considerato che si sono registrate recenti notizie di stampa riguardo all'utilizzo di mezzi di trasporto con finalità umanitarie impiegati invece per il trasporto illecito di sostanze stupefacenti; tale simulazione del trasporto di organi, e l'annessa possibilità di evitare i controlli ordinari, pone a rischio la sicurezza dei traffici aerei e della popolazione in generale, creando potenziali falle nel sistema dei controlli che potrebbero essere sfruttate, anche per finalità terroristiche,

si chiede di sapere:

se siano state attivate e adottate le linee guida per elevare il controllo e la prevenzione dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche;

se risultino ad oggi dati certi relativi allo spreco e alla dispersione di organi;

se siano state introdotte misure volte a contrastare il trasporto di sostanze illecite, che simula il trasporto di organi;

se, in relazione alla minaccia terroristica, siano state attivate le norme previste all'interno delle linee guida per uniformare e certificare i controlli sul trasporto aereo di organi.

(3-02814)

CARDIELLO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che oltre 80 persone sarebbero state iscritte al registro degli indagati per aver falsato il concorso per allievi agenti penitenziari, svoltosi dal 20 al 22 aprile 2016, presso la Nuova Fiera di Roma: i candidati sarebbero stati trovati in possesso di cellulari, auricolari e bracciali, contenenti le risposte alle domande del concorso;

la prova, alla quale hanno partecipato 11.000 uomini per 300 posti e 2.000 donne per 100 posti, pare non essere stata, sino a questo momento, annullata. Il Ministro in indirizzo avrebbe chiesto una relazione urgente al dottor Santi Consolo, responsabile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP);

sempre secondo quanto reso noto dagli organi di stampa, i dubbi su possibili irregolarità erano emersi già nei giorni precedenti le prove concorsuali: per tale motivo l'amministrazione penitenziaria aveva messo in campo una *task force* composta da agenti del Nucleo investigativo centrale e da 2 commissari. Nei giorni d'esame le operazioni di controllo e sequestro del materiale hanno allungato di molto i tempi di svolgimento del concorso, che si sono protratti, addirittura, sino alle 3 di mattina nell'ultimo giorno;

le risposte alle domande del concorso a giudizio dell'interrogante possono essere state rese note solamente da chi ha accesso in qualche modo ai documenti,

si chiede di sapere:

la ragione per la quale il Ministro in indirizzo non abbia disposto l'annullamento del concorso e quali iniziative siano state poste in essere dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per individuare chi, in maniera illegittima, ha reso noto il contenuto delle domande d'esame;

quante persone appartenenti al Ministero della giustizia abbiano accesso ai contenuti delle domande di concorso o ne abbiano conoscenza in forza della loro funzione.

(3-02816)

VALDINOSI, VACCARI, ORRÙ, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, PUPPATO, FAVERO, ANGIONI, SOLLO, FABBRI, CUCCA, GIACOBBE, SPILABOTTE, ASTORRE, ALBANO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il settore postale è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti e molti territori sono stati oggetto di una profonda riorganizzazione del servizio, che ha visto, talvolta, la chiusura di piccole realtà considerate non più concorrenziali;

in molte zone del Paese è stata condotta un' incisiva riorganizzazione del servizio di consegna della corrispondenza; ad esempio, Poste italiane SpA ha avviato, in via sperimentale, in numerosi comuni dell'Emilia-Romagna e della Sicilia, una modalità di consegna «a scacchiera»;

considerato che:

il tema di una partecipata riorganizzazione del servizio è stato più volte portato all'attenzione del Governo, sia da parte delle istituzioni locali, che dagli stessi rappresentati in Parlamento;

in particolare, come si evince dalla risposta all'atto di sindacato ispettivo 2-00244, presentato in Senato il giorno 11 febbraio 2015, l'implementazione delle procedure di riorganizzazione del servizio di consegna della posta sarebbe stata oggetto di preventiva comunicazione agli enti locali interessati da rendersi ai sindaci;

nonostante ciò, delle nuove modalità di consegna «a scacchiera», che in Emilia-Romagna sono state avviate da inizio febbraio 2016 si è

avuta notizia soltanto dopo le segnalazioni degli abbonati a un periodico e nessuna comunicazione è stata data ai sindaci e ai cittadini;

rilevato che per quanto risulta agli interroganti:

a livello locale si è riscontrato un forte *deficit* di comunicazione e condivisione delle strategie, sia con gli enti locali, sia con gli utenti;

gli interroganti sono venuti a conoscenza del fatto che, in quasi tutti i centri di distribuzione, il meccanismo non funziona e le giacenze di posta si stanno accumulando, in particolare nei centri più densamente abitati;

i quotidiani nelle zone dei Comuni regolati non potranno che essere distribuiti a giorni alterni;

peraltro, secondo quanto comunicato precedentemente da Poste italiane, la riorganizzazione del sistema di consegna doveva riguardare in Italia 15 milioni di cittadini, ma solo nei comuni con meno di 30.000 abitanti e una densità inferiore a 200 abitanti per chilometro quadrato;

considerato infine che la popolazione coinvolta sta vivendo un momento di profondo disagio e numerosi sindaci stanno interpellando i parlamentari per sollecitare interventi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, al di là delle prerogative di controllo sul servizio universale affidate ad AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), per far sì che venga salvaguardato il ruolo dell'azienda, fondato su un profondo rapporto con il territorio e che venga tutelato il diritto degli utenti e delle comunità locali ad un effettivo e puntuale servizio.

(3-02817)

MARAN. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – (Già 4-00998).

(3-02818)

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS, CERVELLINI, PETRAGLIA, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BENCINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, VACCIANO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

con lettera datata 11 aprile 2016, la direzione di Coopbox group, azienda con sede a Bibbiano (Reggio Emilia), appartenente al gruppo CCPL, che si occupa di *packaging* alimentare, ha disdetto alcuni istituti degli accordi aziendali, con decorrenza dal 1° luglio 2016; la Coopbox occupa più di 200 addetti diretti, oltre all'indotto, tra Bibbiano e Ferrandina (Potenza);

tale decisione è avvenuta a seguito di una grave crisi aziendale dovuta, secondo la direzione dell'azienda, a scelte imprenditoriali sbagliate operate dalla precedente gestione;

la Direzione generale della concorrenza della Commissione europea ha inoltre inflitto alle aziende del gruppo Coopbox ed a CCPL una sanzione di 33,7 milioni di euro, a seguito di ispezioni che hanno appurato

che, dal 2000, una decina di aziende, tra cui la Coopbox, avrebbero manipolato aste e si sarebbero scambiate informazioni commerciali sensibili costituendo così un cartello sui prezzi;

l'azienda ha presentato alle banche, il 29 gennaio 2016, il «Piano industriale di CCPL SpA», che verrà formalizzato attraverso un procedimento noto, nella prassi, come «182 bis», ovvero «accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) *ex art. 182-bis*» della legge Fallimentare di cui al Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni;

la conseguenza immediata di questa situazione è la richiesta di «rivedere temporaneamente i contratti aziendali attualmente in essere al fine di risparmiare complessivamente circa 1.000.000 di euro» ovvero tagli salariali consistenti;

considerato che:

le organizzazioni sindacali ritengono che il piano industriale proposto dall'azienda sia insufficiente, basato soltanto su risparmi, senza investimenti, con inaccettabili richieste di tagli dei salari, un piano industriale senza nessuna prospettiva concreta, che reitera le scelte imprenditoriali sbagliate operate dalle precedenti gestioni;

tale modalità di cosiddetto risanamento avrà a parere degli interroganti ripercussioni sull'intero sistema cooperativo;

le organizzazioni sindacali hanno chiesto il ritiro della disdetta della contrattazione aziendale e la convocazione di un tavolo di crisi istituzionale a livello regionale per trovare, congiuntamente con l'azienda, soluzioni possibili senza scaricare i costi della crisi sui lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di doversi pronunciare nel merito della legittimità della revoca della contrattazione aziendale e dunque della violazione degli accordi sottoscritti e consolidati nel tempo;

se non ritenga di assumere, anche a livello ministeriale, iniziative per favorire l'incontro delle organizzazioni sindacali con l'azienda, al fine di garantire il potere d'acquisto del salario di tutti i lavoratori e rilanciare l'occupazione, attraverso la messa in opera di un piano industriale credibile, che garantisca la tenuta finanziaria del gruppo.

(3-02819)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BISINELLA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 26 aprile 2016, la Regione Veneto ha comunicato di aver commissariato l'Ipab «Cesana Malanotti» di Vittorio Veneto (Treviso), istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, sciogliendo l'organo di governo dell'istituto e nominando come commissario straordinario l'avvocato Enrico Specchio, dirigente responsabile del settore Demanio e patrimonio della Regione;

l'assessore regionale per le politiche sociali Manuela Lanzarin ha sottolineato, comunicando lo scioglimento dell'ente, che la decisione presa dalla Regione «è la naturale conseguenza delle gravi irregolarità nella gestione amministrativa emerse ininterrottamente in questi anni, ma è anche la soluzione auspicata dalla maggioranza del consiglio di amministrazione, compreso il presidente»;

la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'ente sarebbe dovuta avvenire il 5 maggio 2016: in base allo statuto, il sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon, espressione del Partito democratico, avrebbe dovuto nominare i 5 componenti, che poi avrebbero a loro volta nominato il presidente, per il cui ruolo il primo cittadino aveva già indicato un nome;

nelle scorse settimane, secondo quanto riferito all'interrogante dallo stesso sindaco, il consiglio di amministrazione dell'istituto aveva proposto di modificare lo statuto con una delibera in cui si stabilisce che i membri del direttivo vengano nominati 2 dal primo cittadino vittoriese, 2 dal Comune di San Vendemiano ed uno dal direttore generale dell'Ulss 7;

contro questa delibera l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto presenterà ricorso al Tar, ritenendo che la città non possa essere depauperata del diritto di esprimere il consiglio di amministrazione, in quanto l'ente, sottolinea il primo cittadino, era stato creato con lasciti per le parrocchie di Vittorio Veneto e quindi il controllo ed i benefici dell'attività dell'ente stesso sarebbero già dalla sua costituzione destinati ai cittadini vittoriesi;

l'amministrazione comunale intende presentare ricorso al Tar anche contro il commissariamento dell'istituto, rilevando come anomalo il fatto che l'ente venga commissariato a pochi giorni dal rinnovo naturale del consiglio di amministrazione, considerato invece che, come sottolineato dalla stessa Regione Veneto nella nota in cui annuncia il commissariamento, la presunta cattiva gestione dell'ente sarebbe perdurata per anni;

anche la Cgil, prendendo in esame il caso, ha espresso la propria perplessità, sottolineando che «se le gravi irregolarità sussistono è incomprendibile che il cda sia rimasto in carica fino ad ora»;

l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto ha richiesto in più occasioni al presidente dell'istituto di recarsi in consiglio comunale per esporre la situazione dell'ente, ma la richiesta non è mai stata esaudita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione riferita a un ente pubblico di assistenza che ha per finalità il perseguimento dell'interesse di pubblica utilità della comunità vittoriese, e se non ritenga di avviare un accertamento per chiarire i ruoli e le motivazioni alla base delle scelte che hanno comportato il commissariamento dell'ente e le evidenti responsabilità di gestione emerse.

(3-02815)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEGORER. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la Repubblica italiana e la sua Costituzione nascono dalla lotta di liberazione e dal sacrificio di migliaia di italiani caduti durante la Resistenza;

come ha dichiarato il Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni dell'anniversario della liberazione: «Il 25 aprile (...) si levarono le coscienze limpide del nostro Paese: patrioti antifascisti che non avevano mai smesso di credere in un futuro migliore; militari abbandonati a se stessi dopo l'armistizio, che difesero il senso dell'onore e la Patria onorarono con sacrificio, talvolta con vero e proprio eroismo; donne e uomini, nelle città e nelle campagne, che non avevano mai smesso di credere che ogni persona va rispettata e che la sua dignità non può mai essere violata né per ragioni di razza, né per ragioni di religione, né per ragioni di pensiero, né per ragioni di genere, né per ragioni di condizione sociale»;

rilevato che:

il sindaco di Martignacco (Udine) ha risposto negativamente con due lettere (prot. n. 22532 del 30 dicembre 2014 e prot. n. 946 del 18 gennaio 2016) alle sollecitazioni espresse dalla sezione locale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia riguardo la richiesta di inserire la parola «partigiano» nella dicitura di una via intitolata a Pietro Martini, un giovane combattente caduto nel 1944 nella Resistenza, motivando come segue il suo parere negativo: «poiché la Giunta comunale non ritiene opportuno enfatizzare una categoria di combattenti, rispetto ad altre, convinta che ciò potrebbe compromettere il necessario processo di pacificazione nazionale che deve ancora trovare la sua piena attuazione»;

riferirsi ai partigiani come una generica «categoria di combattenti» è riduttivo e lesivo della dignità del ruolo storico svolto dai volontari per la libertà, di qualsiasi estrazione culturale e politica, impegnati nella lotta di liberazione italiana;

il Comune di Martignacco ha finanziato a proprie spese (pari a 5.124 euro) il restauro di un affresco, risalente al periodo mussoliniano, del pittore friulano Ernesto Mitri, situato presso l'ex cinema «Impero», che rappresenta due atleti, uno dei quali con il braccio teso per il saluto fascista;

il Comune di Martignacco ha concesso il 22 gennaio 2015 (protocollo 1214, delibera 2015/00005) il suo patrocinio per l'iniziativa di presentazione di un libro, organizzata da «Casa Pound»;

rilevato altresì che:

il ricordo del giovane partigiano Pietro Martini è ancora vivissimo nel paese: sono ancora in vita coloro che, nel freddo inverno 1944, si recarono sul luogo della morte del giovane ventenne per recuperarne la salma e ricomporla con degna sepoltura; ogni anno, il 2 novembre, i suoi compagni di impegno di Martignacco, di Colugna e di Rizzi (paesi

vicini) lo ricordano, accendendo una candela presso la sua lapide nella cappella del cimitero di Martignacco, dove riposa assieme ad altri caduti;

le associazioni territoriali hanno dato disponibilità a coprire interamente le spese per la sostituzione della segnaletica o, eventualmente, l'apposizione di una targa commemorativa, per ricordare la giovane vita spesa per i valori di libertà, uguaglianza e democrazia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali episodi;

se non ritenga opportuno considerare l'insieme di tutti gli elementi esposti e, conseguentemente, sottolineare l'incongruenza tra le azioni svolte e i valori che costituiscono il fondamento della Repubblica italiana, e se non ritenga opportuno mettere in atto altre iniziative che riterrà eventualmente adeguate al caso.

(4-05734)

COMAROLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, ha introdotto, a decorrere dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione dei modelli di pagamento F24, stabilendo che, a partire da suddetta data, tutti i contribuenti italiani non avrebbero più potuto recarsi ad uno sportello bancario per pagare imposte e tributi, con modello F24 di importo complessivo superiore a 1.000 euro, ma avrebbero dovuto farlo esclusivamente in via telematica. Ha, altresì, stabilito un'identica modalità anche per cifre inferiori, in presenza di compensazioni fra importi a debito e importi a credito;

le novità hanno interessato anche i privati titolari di partita IVA, per i quali le nuove disposizioni si sono aggiunte alle precedenti, contenute nei commi 49 e 49-bis dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, relativi all'obbligo di utilizzare modalità di pagamento esclusivamente telematiche, sia per il versamento delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali, che per la compensazione del credito IVA con importo superiore a 5.000 euro;

il pagamento con modello F24 cartaceo può essere effettuato soltanto nel caso i cui si debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 euro e per gli F24 precompilati dall'ente impositore, per i versamenti rateali in corso e per l'utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione;

seppure il Governo abbia dichiarato che la *ratio* di tali disposizioni risiede in uno snellimento delle procedure e nell'agevolazione del contribuente che può, così, usufruire di servizi telematici gestibili anche autonomamente, la normativa ha invece creato *caos* e, paradossalmente, difficoltà per gli stessi contribuenti;

non si è infatti previsto un doppio canale di presentazione, telematico e cartaceo, al fine di non gravare nessuna fascia della popolazione che, per qualsiasi motivazione, sia impossibilitata all'utilizzo di tali strumenti telematici o che, anche semplicemente, voglia pagare allo sportello;

in molti casi, infatti, coloro che non sono in possesso di un terminale o coloro che non hanno le competenze basilari per utilizzarlo devono necessariamente ricorrere al servizio di un intermediario abilitato, per lo più professionisti, il cui costo è più elevato rispetto al prezzo del servizio di trasposizione telematica dal modello cartaceo finora fornito dagli intermediari della riscossione;

infatti, l'obbligatorietà del pagamento telematico per gli F24, con saldo superiore a 1.000 euro, tramite i servizi «F24 web» o «F24 online» o tramite i servizi di *internet banking* espone una parte della popolazione (di fascia anziana o meno abbiente o, semplicemente, non abile nell'uso di strumenti telematici) a difficoltà di tipo materiale, costringendola a ricorrere all'aiuto di un familiare, oppure, quando questo non sia possibile, al servizio a pagamento di un intermediario professionista, aumentando così ulteriormente gli oneri remunerativi a loro carico;

la normativa risulta ancora più irrazionale se si tiene conto che nell'ultima legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), al comma 898 dell'articolo 1, si è previsto l'innalzamento della soglia limite per la circolazione del contante da 1.000 a 3.000 euro, insieme al quale non è stato però previsto un uguale innalzamento per il pagamento di imposte e tributi tramite modello F24,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni riguardanti l'obbligo di trasmissione telematica nel caso di presentazione di modelli F24 a saldo zero, che obbliga il contribuente a pagare, ingiustamente, un servizio bancario anche per le compensazioni pari a zero, oltre al compenso dovuto al professionista, a cui spesso deve rivolgersi;

se non ritenga opportuno rimodulare, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni citate nelle parti in cui queste prevedono il pagamento esclusivamente telematico per i modelli F24, con saldo superiore ai 1.000 euro, in modo da prevedere, a favore dei privati cittadini, senza partita IVA, l'estensione dell'obbligo dei pagamenti tramite modello F24 telematico, solo nei casi in cui l'importo superi i 3.000 euro e quindi, nei casi in cui tale importo risulta inferiore a tale limite, concedere la possibilità di effettuare pagamenti con modello F24 cartaceo.

(4-05735)

DE CRISTOFARO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il bando «PhD ITalent», finanziato con decreto ministeriale n. 115 del 2013, il 7 maggio 2016 chiuderà la fase di candidatura degli aspiranti post-Doc, dopo una prima attività di selezione delle imprese: si tratta di 730 proposte di inserimento aziendale per dottori di ricerca finanziate

per circa il 65 per cento dal fondo per la ricerca e lo sviluppo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 4574 del 23 gennaio 2014, ha attribuito al Ministero dell'istruzione risorse per il fondo FIRS (Fondo integrativo speciale per la ricerca) pari a 24,116 milioni di euro per l'anno 2014, tra cui 11 milioni di euro per «PhD ITalents»;

l'impiego di 11 milioni di euro alla voce PhD ITalents, in quanto parte del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è disciplinato dalla legge n. 134 del 2012, e dal decreto ministeriale n. 115 del 2013. Nel decreto, all'articolo 1 (rubricato «Ambito di applicazione e definizioni») è stabilito che il fondo deve essere usato al solo fine del «sostegno delle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, e attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano». Una parte (superiore al 10 per cento) può essere spesa per la formazione di «ricercatori di età non superiore ai 40 anni compiuti in possesso del titolo di Dottorato di ricerca»;

i rappresentanti del Ministero dell'istruzione e della Conferenza dei rettori si occuperanno della «selezione di offerte ammissibili» e di «candidature idonee» e quindi della compatibilità della figura del dottore di ricerca rispetto all'utilizzo del fondo nel progetto aziendale finanziato;

dal monitoraggio in rete delle 730 proposte di impiego emerge un dato di macroscopica difformità dell'impiego delle risorse rispetto agli indirizzi generali del fondo: 1) l'intera quota di finanziamento è destinata a ricercatori di età non superiore ai 35 anni, ma nelle more del decreto ministeriale è scritto che solo una parte di tali risorse (superiore al 10 per cento) può essere spesa per la formazione di «ricercatori di età non superiore ai 40 anni»; 2) meno del 30 per cento delle offerte di lavoro fa esplicita richiesta della figura del dottore di ricerca o riferimento ad attività di ricerca, tanto che le richieste di lavoro alludono frequentemente a laureati, tecnici, addetti, impiegati, esperti; 3) si evidenziano, nella seconda parte del bando, vizi formali e sostanziali nel perfezionamento della candidatura: le offerte di lavoro rivolte ai dottori di ricerca, se confrontate con le offerte di *euraxess*, il sito della Commissione europea specializzato in offerte di lavoro per *skill* accademici, presenta gravi difetti; 4) la piattaforma chiede di allegare il solo *curriculum vitae*, non vi è modo di indicare o allegare pubblicazioni sul tema oggetto dell'incarico e soprattutto il progetto di ricerca (*step* di ricerca; metodologie e bibliografie di riferimento) da svolgersi nei luoghi dell'impresa. Tale omissione evidenzia una forte criticità di tutte offerte di lavoro con il ruolo e i compiti del post-Doc (pari per qualifica e competenze a ricercatore a tempo determinato di tipo A) nei processi scientifici e aziendali;

è assente, in generale, la descrizione della figura professionale del post-Doc e, in particolare, i tempi e i carichi di lavoro riservati alla divulgazione dei risultati attraverso l'attività di conferenza e/o di pubblicazione in riviste internazionali: l'assenza di tali elementi tra i requisiti d'accesso potrebbe pregiudicare il buon esito della ricerca e l'andamento professio-

nale post-dottorale, dato che, il confronto e la divulgazione sono aspetti peculiari anche nell'attività di ricerca aziendale;

un incaricato del *team* «PhD ITalents» rispondendo a una *e-mail* inviata da un dottore di ricerca ha dichiarato: «Il fatto che il candidato debba avere un dottorato di ricerca è un requisito imprescindibile su tutte le offerte; tuttavia, le imprese possono comunque aver indicato anche preferenze rispetto al percorso precedentemente svolto dal candidato. Inoltre la particolare dizione del titolo di dottore di ricerca non sempre è identificabile per le imprese e quindi indicano il percorso precedente»;

considerato che:

il titolo di dottore di ricerca è il più alto livello della formazione previsto nell'ordinamento accademico italiano ed è un titolo volto all'acquisizione di competenze necessarie all'esercizio dell'attività di ricerca presso università, enti pubblici e soggetti privati;

la riserva del bando a personale con età inferiore ai 35 anni appare essere in contrasto con quanto sancito nella sentenza della C-416/13 della Corte di giustizia europea: la sentenza, di concerto con la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, fissa il principio di non discriminazione anagrafica nell'accesso alle posizioni professionali;

nel sottolineare che «le imprese possono indicare preferenze professionali diverse» dal percorso svolto dal dottore di ricerca e che le prerogative di tale titolo non sono indispensabili all'incarico professionale da parte dell'incaricato del *team* PhD ITalents, evidenzia il rischio concreto per il ricercatore di svolgere mansioni «operative» differenti dalla ricerca; tale affermazione è tecnicamente grave, poiché evidenzia un manifesto vizio formale e sostanziale nell'impiego di risorse FIRS e poiché si ammette una bassa coerenza progettuale nell'uso delle risorse rispetto all'obiettivo ministeriale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati dei fatti descritti;

se non ritengano di dover procedere ad una verifica delle procedure del bando PhD ITalent;

se non ritengano che le imprese che hanno vinto i concorsi proponendo figure professionali non idonee con gli obiettivi generali del Fondo siano al limite del danno erariale;

se non ritengano che l'uso difforme dell'impiego delle risorse rispetto agli indirizzi generali del fondo possa determinare uno spreco delle risorse pubbliche e delle professionalità umane a favore di imprese non interessate all'attività di ricerca.

(4-05736)

DI BIAGIO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

lo stabilimento siderurgico di Piombino (Livorno) ha rappresentato un polo industriale di eccellenza per la produzione dell'acciaio in Italia;

nel 2005 il controllo dell'acciaiera di Piombino è stato ceduto dal gruppo Lucchini al gruppo russo SeverStal;

il gruppo SeverStal non è però riuscito a rilanciare lo stabilimento e, in conseguenza anche della congiuntura economica sfavorevole, ha ceduto la propria quota azionaria, abbandonando il sito;

in data 21 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha ammesso l'azienda siderurgica Lucchini SpA alla procedura di amministrazione straordinaria e ha nominato commissario straordinario il dottor Piero Nardi;

il 24 aprile 2014, l'altoforno, prodotta l'ultima colata, è stato spento, in ottemperanza all'accordo di programma per la riqualificazione del polo siderurgico siglato dall'azienda con la Regione Toscana e il Governo;

l'amministrazione straordinaria della Lucchini SpA ha predisposto un bando al fine di cedere il ramo di azienda, a seguito del quale venivano prese in considerazione le offerte provenienti dal gruppo Jindal e dalla B&S Global energy LTD;

più in dettaglio, il gruppo Jindal, multinazionale indiana della siderurgia, avanzava una proposta in relazione all'impianto siderurgico, mentre la B&S Global energy LTD per la realizzazione di un'innovativa centrale elettrica a «carbone pulito»;

successivamente e fuori dai termini del bando, perveniva anche un'ulteriore richiesta di acquisizione da parte del gruppo algerino Cevital, che veniva accolta per essere valutata dall'amministrazione straordinaria,

il 27 gennaio 2015 il gruppo Cevital presentava un piano industriale e, in data 1° luglio 2015, si è concretizzata la cessione della Lucchini SpA in amministrazione straordinaria. al gruppo algerino Cevital, con la creazione di un nuovo soggetto aziendale denominato Acciaierie e ferriere di Piombino (Aferpi);

la società Aferpi presentava un piano industriale con cui si impegnava a riprendere l'attività siderurgica, ma attuando anche una diversificazione del sito, con l'avvio di una produzione agroalimentare, prevedendo l'investimento della somma di 700 milioni di euro di cui 300 milioni di euro per l'acciaio e 220 milioni di euro per l'agroalimentare, come veniva riportato su tutti gli organi di stampa locali;

a quanto si apprendeva da notizie di stampa, il commissario straordinario della Lucchini riteneva fondamentale per prevedere una ripresa dell'acciaio a Piombino con un costo dell'elettricità pari a circa 41 euro per megawattora, e tale prezzo sarebbe stato indicato nello schema di piano industriale proposto dall'azienda algerina;

nella quinta relazione trimestrale sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del programma ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, pubblicata il 1° dicembre 2015, il commissario di Governo esprime delle perplessità sullo stato di attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali di Lucchini e Lucchini servizi, anche con riferimento alle criticità e ritardi nell'attuazione del piano industriale di Aferpi;

in particolare si legge: «Non si può non segnalare le difficoltà politico-amministrative che l'azionista sta incontrando in Algeria, paese in

cui sono allocate le ingenti risorse finanziarie del gruppo Cevital. Su tale tema il nuovo azionista ha dato rassicurazioni alle Istituzioni Sorveglianti. Questa Amministrazione ritiene che si verificheranno in ogni caso rilevanti slittamenti per quanto riguarda investimenti e smantellamenti il cui avvio si potrebbe collocare nel primo semestre 2016, subordinato comunque alla revisioni dei piani industriali e alla pianificazione finanziaria dell'azionista Cevital»;

inoltre si afferma: «La scrivente procedura non può non rilevare la propria preoccupazione per questa fase di avvio della nuova società, dove sono previste diverse e molteplici attività proprie di un sistema complesso come quello di Piombino, aspetti che sono stati segnalati al nuovo azionista e che richiedono ad avviso della scrivente Amministrazione una integrazione di competenze manageriali siderurgiche. Ci è stato riferito dall'azionista Cevital come la ricerca di un general manager italiano a supporto dell'amministratore delegato stia procedendo con qualche difficoltà»,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti la cifra complessiva versata dal gruppo Cevital per l'acquisizione dei rami di azienda Lucchini, Lucchini servizi, Vertek e secondo quali scadenze temporali sia stata programmata la demolizione degli impianti e la bonifica delle aree interessate;

quale sia, nel dettaglio, il piano industriale sulla base del quale è stato stipulato l'accordo di cessione e se vi sia un piano economico industriale sottoposto agli istituti finanziari e quale sia lo stato dell'arte della sua realizzazione, anche con riferimento alle revisioni chieste dal commissario;

quali siano stati i provvedimenti adottati in relazione alla riduzione del costo dell'elettricità come richiesto al fine di una ripresa competitiva della produzione di acciaio a Piombino con un forno elettrico e se le soluzioni individuate per ridurre il costo dell'energia ad Aferpi siano strutturali;

se Aferpi abbia realmente messo a punto un piano economico e industriale da sottoporre all'approvazione degli istituti finanziari che verrebbero coinvolti nell'investimento;

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di monitorare e garantire la compiuta realizzazione del piano industriale in tempi brevi, nell'interesse soprattutto dei lavoratori coinvolti.

(4-05737)

FAZZONE. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in data 8 ottobre 2014, la ditta Metilflegrea, società cooperativa a responsabilità limitata, presentava, attraverso il sistema informativo della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istanza volta ad ottenere il rilascio della concessione demaniale marittima su un'area marina di complessivi

500.000 metri quadrati, nella zona antistante il comune di Terracina (Latina), da utilizzare per l'allevamento di mitili;

lo specchio d'acqua oggetto della concessione richiesta, costituito da un fronte a mare di 1.000 metri lineari per una larghezza dei filari di 500 metri e localizzato precisamente di fronte il litorale ponente di Terracina, ha profondità variabili da 28 a 32 metri ad una distanza minima dalla costa di circa 2,053 miglia, si pone ad una distanza minima dei vertici dell'area richiesta in concessione di 600 metri dal limite del sito di importanza comunitaria (SIC) cod. IT6000013, denominato «fondali tra capo Circeo e Terracina», nei cui fondali, come asserito da Legambiente, «sono presenti diverse tipologie di habitat e specie (Posidonia Oceanica codice 1120, Cymodocea Nodosa codice 1110, habitat Coralligeno codice 1170, Pinna Nobilis) di rilevante interesse comunitario, che necessitano di una stretta protezione», come specificato nell'allegato I, II e IV della direttiva 92/43/CE, nota anche come direttiva «Habitat»;

il 26 gennaio 2015 la Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative esprimeva esito favorevole dell'istruttoria in merito alla valutazione di incidenza, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, dell'impianto, ritenendo «di poter escludere, con ragionevole certezza scientifica, sulla scorta dello studio di compatibilità presentato in merito all'intervento proposto, rischi significativi indiretti di degrado dell'habitat prioritario di importanza comunitaria segnalato per il sito», sebbene lo stesso ricadesse nelle adiacenze del SIC;

il 5 marzo 2015 la Giunta del Comune di Terracina esprimeva, all'unanimità, parere contrario al rilascio, da parte della Regione Lazio, della concessione demaniale marittima alla Mitilflegrea per la realizzazione dell'impianto di allevamento di mitili davanti alla costa tra porto Badino e foce Sisto, in ragione principalmente di potenziali danni all'attività turistica, alla pesca professionale, alla navigazione, alla balneazione e alla stessa limpidezza dell'acqua;

il 10 dicembre 2015, presso la Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, si teneva la conferenza dei servizi decisoria sulla domanda di rilascio di concessione, indetta e convocata con nota n. 659801 del 30 novembre 2015, concernente l'espressione dei richiesti pareri connessi all'istanza, durante la quale veniva data lettura dei pareri favorevoli alla realizzazione dell'impianto da parte della Direzione ambiente area sistemi naturali dell'Agenzia delle dogane della Capitaneria di porto di Gaeta;

tuttavia, durante la stessa seduta, il dottor Gian Francesco De Luca, del Provveditorato interregionale opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, rilevava la mancanza, nell'esame della documentazione, di un elaborato tecnico capace di dare riscontro alle due problematiche meteomarine: dell'ubicazione dell'area richiesta in concessione rispetto alla zona dei frangenti e dell'idoneità delle componenti che costituiscono l'impianto in relazione alle sollecitazioni derivanti dalle correnti e moto ondoso. Per-

tanto, riteneva di subordinare il parere di competenza all'acquisizione dell'elaborato;

in data 11 dicembre, il Provveditorato subordinava il parere favorevole di propria competenza alla condizione che fosse prodotto ed acquisito un documento tecnico capace di dare riscontro a tali problematiche meteomarine;

il parere espresso dalla Capitaneria di porto di Gaeta, acquisito preliminarmente quello dell'ufficio circondariale marittimo di Terracina, che aveva evidenziato che l'impianto sarebbe stato posizionato in un tratto di mare interessato dal traffico di unità da pesca e da diporto nelle due direttrici «San Felice Circeo-golfo di Gaeta» e «Terracina-arcipelago pontino», interessando gli approdi situati presso foce Sisto e porto Badino, esprimeva il nulla osta subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni: 1) prima della messa in opera degli impianti si sarebbe dovuto prevedere un idoneo sistema di segnalamento marittimo, le cui caratteristiche tecniche avrebbero dovuto essere approvate dal Marifari Napoli; 2) prima dell'inizio dei lavori il competente ufficio circondariale marittimo di Terracina, su richiesta della Mitilflegrea, avrebbe dovuto emanare l'ordinanza interdittiva *ex art. 59* del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 ed il relativo avviso ai naviganti;

con determinazione G02621 del 21 marzo 2016, la Direzione agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca della Regione Lazio autorizzava la Mitilflegrea all'anticipata occupazione per un periodo di 365 giorni decorrenti dalla notifica della medesima determina dello specchio acqueo di complessivi 500.000 metri quadrati antistante a Terracina;

nella seduta n. 56 del Consiglio regionale del Lazio del 13 aprile 2016, l'assessore Buschini, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata concernente l'impianto di allevamento di mitili, asseriva che «la Regione Lazio in assenza di direttive proprie in materia si attiene per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a scopo di acquacoltura alle disposizioni impartite dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di attuazione»;

nello stesso contesto, l'assessore si impegnava su due fronti: da un lato, l'istituzione di un tavolo interdisciplinare per la regolamentazione delle acque, volto cioè ad una corretta pianificazione, fruizione e gestione degli specchi d'acqua, in termini di investimenti su eventuali impianti, dal momento che fattispecie concrete come quella di cui si tratta sollevano interrogativi anche sulla competenza della materia, tenendo tuttavia presente che altre Regioni hanno già proceduto ad un'operazione di questo genere; dall'altro, la convocazione di un tavolo di lavoro *ad hoc* sulla questione, per poter meglio precisare la situazione e gli interventi opportuni, con il Comune di Terracina e con quanti vorranno partecipare e avranno titolo a farlo;

Legambiente ha chiesto di prendere parte al costituendo tavolo per rappresentare le problematiche ambientali generate dalla determinazione

regionale che ha dato autorizzazione all'anticipata occupazione dello specchio d'acqua interessato al progetto di installazione del maxi impianto; considerato che:

è inevitabile paventare l'ipotesi di un grave danno allo stato di salute delle acque, già in sofferenza per le elevate temperature della stagione estiva, e di conseguenza l'ipotesi dell'impossibilità di accesso alla balneazione, con il rischio di compromettere anche i capisaldi su cui il Comune ha ottenuto la bandiera blu;

la qualità, la trasparenza e la limpidezza dell'acqua costituiscono elemento prezioso per un territorio che dal mare e nel mare trova la sua principale fonte di sviluppo e opportunità, specialmente nel contesto dell'offerta turistica che attraverso l'elemento prezioso del suo mare genera possibilità di lavoro e di sviluppo delle attività del settore, non solo per il comune di Terracina, che da solo ha 3 chilometri di spiaggia attrezzata, circa 30 strutture alberghiere e numerose case per la villeggiatura, un numero considerevole di ristoranti e infinite opportunità per il turista di trascorrere le vacanze all'insegna delle più svariate esigenze, ma anche per i comuni limitrofi. Pertanto, il mega impianto non avrebbe un ritorno neanche in termini di occupazione;

lo specchio d'acqua è un'area marina destinata ad attività di pesca professionale, ragione per la quale dal mancato uso della stessa da parte della marineria locale subirebbero pregiudizio le possibilità economiche e lavorative degli operatori del settore;

ad essere pregiudicato sarebbe, peraltro, il semplice impatto visivo della bellezza della costa;

constatato che:

la Regione Lazio sta procedendo senza tenere conto non solo delle conseguenze che tale installazione comporterà in termini ambientali e di ecosistema marino, economici ed occupazionali, essendo quel mare un bene prezioso fonte di sostentamento per i tantissimi operatori che lavorano sul litorale, ma anche senza considerare la volontà dello stesso Comune di Terracina che circa un anno fa aveva espresso chiaramente parere contrario;

il tavolo di concertazione con il Comune sembra l'unica speranza, per i cittadini di Terracina e per chi li rappresenta, che la Regione Lazio si soffermi ad approfondire le ragioni delle numerose opposizioni che sono state sollevate in merito alla realizzazione del mega impianto per l'allevamento di mitili;

l'amministrazione comunale, sebbene ente non competente ad assumere decisioni relative al demanio, anche a livello meramente consultivo avrebbe dovuto esprimere il proprio parere, in quanto rappresentante dei 45.000 abitanti per avere la possibilità di esprimersi ed eventualmente impedire potenziali ripercussioni negative di decisioni adottate sulla base di pareri di enti ed organi che non vivono il territorio e che sul quel territorio incideranno in maniera negativa;

i cittadini e le varie associazioni ambientaliste sono pronti ad ogni forma di mobilitazione per far sentire la loro opinione, sinora non ascol-

tata, per bloccare l'*iter* per il posizionamento dell'impianto della Metilflegrea, intendendo, nel caso, adire anche le vie legali;

secondo Legambiente, peraltro, è incomprensibile l'esito favorevole dell'istruttoria VIA: «Le praterie di Posidonia Oceanica – spiegano gli ambientalisti – sono considerate le più forti concentratrici di materia vivente del Mediterraneo oltre che un'efficace protezione contro l'erosione del litorale. La Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere preventivo introdotto dall'articolo 6, comma 3, della "direttiva Habitat" (recepita con DPR 357 del 1997 modificato ed integrato dal DPR 120 del 2003) e ha come obiettivo la salvaguardia dell'integrità e l'equilibrio ambientale dei SIC. Inoltre con la Deliberazione Regionale 604 del 3/11/2015 (peraltro stranamente non citata nell'atto di rilascio dell'autorizzazione), alcuni SIC tra cui il SIC IT6000013 sono stati modificati nelle delimitazioni. In particolare il SIC IT6000013 è stato ampliato per tener conto del progressivo accrescimento negli anni della Posidonia – anche a seguito dei maggiori controlli sulla pesca a strascico – e anche per salvaguardare i nuovi habitat che sono stati recentemente rilevati (Cymodocea Nodosa, habitat Coralligeno)»;

nel 2015, la Regione Lazio ha concluso il progetto «Mare nostrum», con il quale già nel 2007 aveva stanziato 900.000 euro per il raddoppio di un'area marina protetta nello specchio acqueo antistante il tratto di costa tra porto Badino e Terracina, finalizzato alla preservazione e allo sviluppo della fauna e della flora acquatiche e, nel contempo, dell'ecosistema marino;

la Regione Lazio, che ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto «favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale», nel caso si è astenuta dall'entrare nella valutazione del merito,

si chiede di sapere:

atteso che la Regione Lazio non ha svolto le funzioni, che le sono proprie, di legislazione, programmazione e pianificazione, in quanto si è astenuta dall'entrare nel merito della questione e della decisione da assumere e considerate altresì le ripercussioni socio-economiche negative dell'impianto per il territorio interessato, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, coinvolgendo eventualmente anche altre istituzioni competenti, farsi promotore di un tavolo interdisciplinare finalizzato a verificare se l'intero *iter* riguardante la realizzazione dell'impianto di mitili si sia svolto nel pieno rispetto della normativa vigente;

se intenda verificare se sia stato prodotto il documento tecnico richiesto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte alla problematica dell'ubicazione dello specchio d'acqua rispetto alla zona dei frangenti e per l'idoneità tecnico-strutturale dei componenti dell'impianto (corpi morti, cavi, eccetera), in relazione all'entità delle correnti e al moto ondoso agenti nel tratto di mare;

se intenda verificare se siano state osservate le condizioni alle quali è stato subordinato il parere favorevole della Capitaneria di porto di Gaeta, ovvero: a) la messa a punto di idoneo sistema di segnalamento marittimo prima della messa in opera degli impianti, approvati dal comando zona fari di Napoli; b) l'emanazione, da parte dell'ufficio circondariale marittimo di Terracina, dell'ordinanza interdittiva *ex art. 59* del regolamento di attuazione del codice della navigazione e del relativo avviso ai naviganti;

se ritenga di richiedere alla Regione Lazio il proprio parere di merito sulla questione;

se intenda, nel contempo, chiedere alla stessa Regione Lazio quali iniziative stia mettendo in atto al fine di: a) predisporre un piano efficace di salvaguardia della costa e di tutto il litorale, atteso che il Lazio conta oltre 360 chilometri di costa, isole comprese, che ne costituiscono patrimonio fondamentale ed insostituibile; b) tutelare i settori produttivi di un intero territorio che dal mare trae la sua grande ricchezza non solo ambientale, ma anche economica ed occupazionale; c) dar vita ad un maggiore dialogo con gli operatori turistici e con lo stesso Comune di Terracina prima di concretizzare una decisione che inciderà sull'intero settore del turismo;

se ritenga di approfondire, nel dettaglio tecnico e scientifico, le motivazioni che hanno determinato l'esito favorevole della valutazione di incidenza del 26 gennaio 2015;

se intenda sottoporre ad una nuova e complessiva valutazione di impatto ambientale l'intero progetto, visto che un SIC è per sua natura una realtà dinamica in continua evoluzione, considerato che con la deliberazione regionale n. 604 del 3 novembre 2015 il SIC IT6000013 è stato ampliato di ben 360 ettari e che tutti gli adempimenti relativi all'attuazione della direttiva 92/43/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 dovranno avere quale riferimento cartografico le nuove delimitazioni adottate con la stessa deliberazione.

(4-05738)

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, FUCKSIA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Poste Italiane SpA è la più grande infrastruttura di servizi in Italia, impiega 135.000 addetti ed ha segnato, nella semestrale, presentata il 31 luglio 2015, un utile netto di 435 milioni di euro. Attualmente fornisce servizi logistico-postali, di risparmio e pagamento, assicurativi e di comunicazione digitale a oltre 32 milioni di clienti, e garantisce l'espletamento del servizio universale postale sulla base di un contratto di programma siglato con lo Stato, nel quale la Società si impegna a raggiungere determinati obiettivi di qualità;

da dichiarazioni mezzo stampa dell'amministratore delegato di Poste Italiane SpA, Francesco Caio, si apprenderebbe che, a suo avviso, il servizio universale delle lettere è «declinante» e non più remunerativo;

solo pochi mesi fa, la società, già impegnata negli ultimi anni a condurre rigidi piani di razionalizzazione, ha previsto la progressiva chiusura di ben 455 uffici postali a livello nazionale e la riduzione degli orari di apertura in circa 608 uffici, ritenuti «improduttivi» o «diseconomici»;

da febbraio 2016 è stata avviata una sperimentazione che coinvolge l'Emilia-Romagna e la Sicilia, e che consiste nel recapitare la posta ordinaria a giorni alterni, mentre raccomandate e pacchi veloci giungono a destinazione il giorno successivo alla spedizione. Secondo quanto segnalato dalle organizzazioni sindacali, al di là dei prevedibili disagi iniziali, il nuovo modello si sarebbe dovuto normalizzare al massimo entro le prime 2 settimane, mentre si registrano, al momento, ancora notevoli carenze;

complessivamente, in base al piano reso noto nel 2015, la sperimentazione dovrà interessare in 3 *tranche* il 25 per cento dei comuni italiani sotto i 30.000 abitanti e sotto i 200 abitanti di densità per chilometro quadrato, coinvolgendo oltre 5.200 comuni su poco più di 8.000 e oltre 15 milioni di cittadini;

nello stesso periodo, sono circolate notizie da fonti governative, secondo le quali il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe l'intenzione di ridurre ulteriormente la propria partecipazione in Poste Italiane, oggi al 65 per cento, dopo la cessione avvenuta nell'autunno 2015. La scelta di collocare sul mercato una ulteriore quota del 35 per cento del capitale aziendale, prefigurerebbe per lo Stato la rinuncia al controllo di Poste Italiane e, per l'azienda, mettere in subordine la socialità del servizio a danno dei cittadini, dei comuni, delle comunità e della collettività;

a fronte di queste notizie, il servizio universale che Poste italiane è tenuto a garantire, come lo stesso amministratore delegato ha dichiarato, appare «declinante», non remunerativo e quindi, dal punto di vista dell'azienda, in termini prettamente economico-finanziari, di scarso interesse,

si chiede di sapere:

quali azioni di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano promuovere, affinché, alla luce delle informazioni riportate, sia garantito lo svolgimento del servizio universale, anche laddove considerato «non remunerativo» da Poste Italiane, senza che questo comporti disagi e disservizi;

se non si ritenga opportuno avviare un confronto con le parti sociali sul futuro aziendale di Poste italiane, date le forti preoccupazioni che l'attuale riorganizzazione sta causando ai lavoratori;

se corrisponda al vero il fatto che saranno poste in vendita ulteriori quote azionarie di Poste Italiane e, in caso affermativo, se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per riconsiderare tale decisione, al fine di mantenere in capo allo Stato la posizione di socio di maggioranza di Poste Italiane SpA.

(4-05739)

LUMIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

a Firenze, in piazza della Signoria n. 7, vi è un edificio del Cinquecento, che, da quanto si apprende, dalle notizie di stampa ben riassunte in un *blog* è stato confiscato al signor Raffaele Monticelli. Nel 2002 il signor Monticelli era stato condannato dal GUP del tribunale di Foggia a 4 anni di reclusione per essere il promotore di un'organizzazione, finalizzata alla ricettazione di reperti archeologici;

nell'Osservatorio dei beni confiscati della Regione Toscana non è presente l'appartamento confiscato sito in piazza della Signoria all'interno di palazzo Uguccioni;

sembra che gli enti locali e la Regione Toscana non abbiano esercitato su richiesta dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) il loro diritto di prelazione per il riutilizzo sociale dell'immobile confiscato alle mafie;

la fondazione «Antonino Caponnetto» con sede a Firenze, nel settembre 2015, ha chiesto in un incontro effettuato con il direttore generale prefetto Umberto Postiglione, l'assegnazione all'ANBSC per 2 immobili siti a Firenze: un immobile sito in via Giotto confiscato ad un usuraio fiorentino da destinare ad uso di sede operativa del progetto di educazione alla legalità e cittadinanza attiva denominato «Sentinelle della legalità» che vede coinvolte molte scuole presenti in Toscana, Veneto, Lazio, Sardegna e Sicilia, ed un secondo immobile, in piazza della Signoria, per utilizzarlo come luogo di memoria della strage mafiosa avvenuta nella notte tra il 26 e 27 maggio 1993 in via dei Georgofili che dista dal luogo poche centinaia di metri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'eventuale mancato censimento nell'Osservatorio della Regione Toscana dell'appartamento confiscato sito in piazza della Signoria all'interno di palazzo Uguccioni;

se sia a conoscenza dell'assegnazione dell'appartamento confiscato ed eventualmente chi sia il gestore e se l'utilizzo sociale del bene sia attuato come previsto dalla legge.

(4-05740)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-02816, del senatore Cardiello, su presunte irregolarità nel concorso per allievi agenti penitenziari svoltosi ad aprile 2016;

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-02812, della senatrice Fasiolo, sulla ratifica della Convenzione relativa al controllo e alla gestione delle acque di zavorra e dei depositi delle navi;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02813, della senatrice Bottici ed altri, sui tempi di lavorazione delle pratiche di *voluntary disclosure* da parte dell'Agenzia delle entrate;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02819, del senatore Barozzino ed altri, sulla crisi dell'azienda Cop-box group, appartenente al gruppo CCPL.